



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE AMATO



*nell'assemblea generale della Corte d'appello
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024*

Roma, 25 gennaio 2025

In copertina: *La grande cipolla* – Pablo Echaurren, 2010

Collezione Fondazione Roma

Il dipinto è occupato per intero da numerose interpretazioni del profilo e delle forme del Colosseo, osservato e riprodotto da più punti di vista. Roma è un collage di ere, di stili, di culture.

Una sovrapposizione di strati, come una cipolla.

Per l'artista, se New York è *La grande mela*, Roma è *La grande cipolla*.



Sopra: facciata esterna del Palazzo.

Fotografie per gentile concessione di Marco Baldassarri

INDICE

1.	L'intervento del Procuratore generale	11
2.	La situazione degli uffici del distretto	27
3.	La nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura	28
4.	La riforma Cartabia	31
5.	La risposta sanzionatoria come extrema ratio	38
6.	Le infiltrazioni delle associazioni mafiose	40
7.	I reati in materia di violenza di genere	44
8.	La tutela del lavoro	47
9.	Le sostanze stupefacenti	50
10.	I reati informatici e la cybersicurezza	52
11.	Terrorismo, eversione, fenomeni di intolleranza	54
12.	Attività del pubblico ministero nel settore civile: la crisi di impresa e lo stato civile	56
13.	Esecuzione e carcere	58
14.	Le statistiche dell'attività delle procure del distretto	64
	14.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino	64
	14.2 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia	66
	14.3 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone	68
	14.4 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina	70
	14.5 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti	72
	14.6 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli	74
	14.7 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri	76
	14.8 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo	78
	14.9 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma	80
	14.10 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma	81
	14.11 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (DDA)	83
15.	La Procura generale	85
16.	L'attività della Procura generale	86
	Dibattimento e giurisdizione di sorveglianza	86
17.	Concordati	89
18.	Coordinamento delle Procure e contrasti di competenza	90

19.	Avocazioni	91
20.	Attività internazionale di cooperazione e assistenza giudiziaria	92
21.	Esecuzione Penale	94
22.	Pene pecuniarie e confische	95
23.	Demolizioni	97
24.	Settore Civile	98
25.	Sicurezza immobili e manutenzione	99



Sopra: facciata esterna del Palazzo.

Fotografie per gentile concessione di Marco Baldassarri



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
R O M A

INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE AMATO

*nell'assemblea generale della Corte d'appello
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024*

Roma, 25 gennaio 2025

1 L'intervento del Procuratore generale

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, autorità, colleghe e colleghi, amiche ed amici, e tra questi anche il personale dell'Amministrazione della giustizia, senza il quale la nostra attività sarebbe impossibile.

Rinvio *per relationem* ai saluti e ai ringraziamenti del Presidente, cui devo solo aggiungere il doveroso abbraccio agli appartenenti all'Ufficio che ho l'onore di guidare, magistrati e personale, e tra questi l'amico Salvatore Vitello, l'Avvocato generale, che ha guidato per tanto tempo l'Ufficio prima del mio arrivo e lo ha fatto con impegno, passione, entusiasmo.

E devo solo aggiungere il saluto e il ringraziamento ai dirigenti, ai magistrati, il personale delle Procure del distretto [Procura di Roma, Procura per i minorenni del Lazio, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Velletri, Tivoli, Latina, Frosinone e Cassino]: il lavoro fatto anche quest'anno merita considerazione e apprezzamento.

Rinvio soprattutto alla Relazione scritta, volendo limitarli solo a qualche considerazione che illustri il percorso fatto e quello che dovremo fare nell'anno a venire.

Le risorse umane ed informatiche. Il processo penale telematico.

Certamente non intendo riproporre lo stucchevole *cahier de doléances* sulla mancanza di risorse umane, materiali e informatiche. Ve ne è doverosa traccia nella Relazione ma ritengo che si debba essere in grado, con le risorse disponibili, di fornire il doveroso servizio che siamo chiamati a rendere, con impegno, equilibrio, sollecitudine.

Piuttosto, una qualche preoccupazione suscita l'integrale, soddisfacente realizzazione del processo penale telematico, attraverso l'introduzione dell'applicativo APP.

Sono apprezzabili gli sforzi del Ministero, con l'introduzione della versione APP 2.0, ed è senz'altro apprezzabile la scelta di dilazionare nel tempo l'integrale digitalizzazione degli snodi processuali.

Le incertezze sono però notevoli, pur a fronte di un impegno costante della magistratura e del personale amministrativo, nel seguire – passo passo – la sperimentazione ministeriale.

Due le criticità. La prima, la difficoltà concettuale di non avere per tempo costruito un adeguato strumentario da avviare poi all'operatività senza incertezze,

ma di essersi mossi nella direzione di rendere operativo un sistema ancora in fase di sperimentazione, così da rendere coesistenti le urgenze organizzative degli uffici con le problematiche di un sistema ancora in fieri.

La seconda, consistente nell'aver ipotizzato uno strumentario non subordinato alle regole di organizzazione degli uffici giudiziari, ma, al contrario, tale da condizionare l'attuazione delle scelte imposte dalla Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura sì da pervenire al risultato che le regole dell'informatica non sono serventi, ma finiscono con l'imporre, anelasticamente, la torsione delle regole di organizzazione.

Ne deriva che il differimento solo parziale dell'entrata in vigore del processo penale telematico [cfr. il decreto del Ministero della giustizia 27 dicembre 2024 n. 206], non accompagnato da incisive verifiche sulla funzionalità, non è totalmente tranquillizzante soprattutto rispetto ad adempimenti urgenti ed indilazionabili.

I rapporti con l'Avvocatura e la separazione delle carriere.

Ciò detto, i risultati operativi di tutte le Procure della Repubblica del Distretto del Lazio, pur con ampi margini di miglioramento per il futuro, sono senz'altro apprezzabili.

Tutti gli Uffici, intanto, e questo lo trovo di fondamentale importanza, hanno avuto la capacità di intessere rapporti ottimali, certamente con i colleghi della Magistratura giudicante, ma anche con l'Avvocatura. Questo è quello che mi hanno rimandato anche le visite negli Uffici del distretto.

È un risultato molto importante. Lo ho più volte affermato, fin dal mio insediamento. La magistratura, nei diversi ruoli e funzioni, e l'avvocatura, hanno l'onere [che è anche un privilegio], ciascuna svolgendo le proprie funzioni, di inventare le condizioni per la realizzazione di un processo giusto. È un onere perché accompagnato dalla doverosa consapevolezza che la magistratura e l'avvocatura devono avere di svolgere il compito delicato di dare una risposta di giustizia a persone [attori, convenuti, imputati e persone offese] che vivono comunque una situazione dolorosa.

Bisogna, insieme, sapere dare una risposta equilibrata, sperabilmente corretta dal punto di vista giuridico, possibilmente aderente alla verità fattuale della vicenda. Ciò con il privilegio, per l'avvocato, di avere come riferimento l'articolo 24 della Costituzione, che lo lascia libero nelle modalità con cui vuole perseguire l'esigenza di difendere il proprio assistito. Mentre il pubblico ministero non è libero nei fini, giacché deve – o dovrebbe – sempre perseguire la rigorosa applicazione della legge. Entrambi, l'avvocato e il pubblico ministero, avendo come punto di riferimento e di sintesi un giudice terzo ed indipendente.

È questa – mi sento di poter dire– la situazione fisiologica in questo Distretto.

Non ci si può allora esimere da una riflessione sulla separazione delle carriere.

Non vogliamo credere che la riforma abbia una finalità punitiva nei confronti della categoria.

Non riusciamo allora a capire come la riforma possa dare una risposta seria al problema vero della giustizia: quello dell'efficienza e dei tempi, la cui durata, spesso inaccettabile, inverte il risultato per cui è il processo ad essere la pena, anche, e purtroppo, nei confronti di chi sarà poi riconosciuto come innocente.

Non riusciamo a capire neppure il senso della separazione evocando l'intento di garantire al meglio l'indipendenza del giudice, reso ancora più terzo, perché separato dal pubblico ministero come carriera: la forbice, troppo elevata, tra il numero degli esercizi dell'azione penale e le condanne dimostra che già oggi non vi è alcun condizionamento derivante dal far parte della medesima carriera.

Resta allora la preoccupazione che la separazione possa fare perdere al pubblico ministero quella posizione di “parte imparziale” che gli deriva dall'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario e dall'articolo 358 c.p.p., per cui il pubblico ministero deve agire per la corretta applicazione della legge e deve agire anche nell'interesse dello stesso indagato, tanto che, oggi, dopo la Riforma Cartabia, deve archiviare se non vi è la prognosi di condanna [articolo 408 c.p.p.], e deve comunque chiedere la condanna solo se vi è la prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio [articolo 533 c.p.p.].

È un pubblico ministero che deve sapersi muovere, con indipendenza, a tutto tondo, non come pubblica accusa ma come promotore di giustizia.

Non temiamo certamente che la separazione possa portare alla dipendenza dall'esecutivo, anche se è fatto notorio che in molti paesi dove le carriere sono separate l'accusatore, come è stato detto, “soggiace” in varie forme a collegamenti con il potere politico.

Ma temiamo il rischio dell'autoreferenzialità della categoria “separata” dei pubblici ministeri, dimentica dei principi propri della “cultura della giurisdizione” e appiattita nell'attività da una malintesa, sempre possibile, distorta applicazione dei principi propri della gerarchia, della vigilanza, della sorveglianza.

La risposta giudiziaria nel Distretto.

Tutti gli Uffici hanno poi saputo dare una soddisfacente risposta alle richieste di giustizia, alle condizioni date, ossia inquadrando i risultati raggiunti nel contesto non sempre ottimale di risorse disponibili.

Questo, come risulta dal dato statistico, in tutti i settori di interesse.

Cito per tutti gli sforzi organizzativi e l'impegno per la corretta applicazione della disciplina di contrasto della violenza di genere, dove il c.d. Codice Rosso onera la magistratura di importanti compiti anche di prevenzione che hanno resa necessaria, dappertutto, una significativa opera di organizzazione dell'attività.

Ma voglio citare anche l'attività di contrasto della criminalità organizzata, in un territorio che è fortemente infiltrato, perché a tacer d'altro è un territorio che offre importanti occasioni anche per riciclare, reinvestire, ripulire nelle attività economiche i proventi delle attività criminose.

È allora immediatamente percepibile come il contrasto è reso più difficile perché non vengono sempre immediatamente ad emersione i reati "spia" tipici dell'infiltrazione "militare", con la commissione di reati coerenti [omicidi, aggressioni, fatti estorsivi ed usurari, danneggiamenti, incendi, ecc.], immediatamente dimostrativi del fenomeno, dovendosi assistere, ormai da tempo, ad un'infiltrazione prevalentemente economica nel tessuto sociale [anche con il coinvolgimento di amministratori locali, esponenti della politica, professionisti: la c.d. zona grigia], con l'emersione di reati spia completamente diversi [reati fiscali, soprattutto frodi fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio, interposizione fittizia, bancarotte "di comodo"].

In termini tali da avere imposto non solo il miglior coinvolgimento di forze di polizia specializzate, ma anche il ricorso alle misure tipiche del contrasto economico [misure di prevenzione patrimoniale, confisca allargata] ossia misure in grado di colpire l'illecito accumulo di ricchezze.

È allora un contrasto più difficile e sofisticato in cui le forze di polizia e la magistratura hanno dimostrato impegno notevole, anche perché, nel territorio, l'infiltrazione economica è sempre stata accompagnata dalla commissione di illeciti per così dire tradizionali, tra tutti gli illeciti in materia di stupefacenti.

Ma è un contrasto difficile anche dal punto di vista dell'inquadramento giuridico dei fenomeni, con le conseguenti difficoltà probatorie, perché nel nostro Distretto, si ha a che fare spesso con organizzazioni criminali "delocalizzate" rispetto alle quali non solo va dimostrata l'autonomia rispetto alla organizzazione madre [ndrangheta, camorra, sacra corona unita, ecc.], per potere radicare la competenza, ma occorre di volta in volta dimostrare i caratteri tipici dell'associazione mafiosa [intimidazione, assoggettamento, omertà].

Mi sento anche di potere dire che la magistratura, nello specifico la Procura distrettuale, è in grado di fornire il proprio contributo nella costruzione e nel raffinamento operativo di sistema integrato volto a realizzare la cybersicurezza, per la protezione delle reti dagli attacchi informatici, ma anche per contrastare quel fenomeno, sempre più diffuso e sotto gli occhi di tutti, svelato da numerose

inchieste giudiziarie, degli accessi abusivi alle banche-dati, anche istituzionali: è un fenomeno preoccupante, non soltanto per la violazione delle regole della privacy, ma anche perché l'utilizzo abusivo di questi dati prefigura un pericoloso utilizzo antidemocratico, con strumentale finalità di destabilizzazione politica e istituzionale. Va contrastato sì in via repressiva, ma soprattutto attraverso un rafforzamento qualitativo dello strumentario preventivo, promuovendo una difesa attiva e un più selettivo accesso ai sistemi.

Si rinvia, per un maggiore approfondimento alla Relazione e agli allegati dati statistici.

Le novità della Riforma Cartabia.

Tutti gli Uffici sono stati in grado di approcciarsi nel modo giusto alle importanti novità introdotte con la Riforma Cartabia, le cui novità vanno colte perché costituiscono uno strumento soprattutto processuale per migliorare quantitativamente e qualitativamente la resa del servizio giustizia, nell'ottica dello snellimento delle procedure, dell'inveramento di soluzioni ispirate all'esigenza di evitare processi inutili, della declinazione di un sistema sanzionatorio non più carcero-centrico.

Sono novità che, se intese, come qui si stanno intendendo, nel verso giusto possono contribuire a realizzare quel processo giusto che pretende la nostra Carta costituzionale.

Trovo importante, nell'ottica del pubblico ministero, e in questo senso questo Ufficio si è mosso per promuoverne la corretta e uniforme applicazione nel distretto, la nuova disciplina [articolo 335 c.p.p.], che vuole evitare iscrizioni inutili e sovradimensionate, vuoi oggettivamente, vuoi soggettivamente.

L'iscrizione, oggettivamente, deve riguardare i fatti determinati, non inverosimili e corrispondenti ad una specifica ipotesi di reato. Se questo fosse stato sempre fatto, per esempio, si sarebbe evitata l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, giacché sono convinto che la "paura della firma" e le critiche sulla tenuta del reato sono nate non tanto per la forbice tra esercizi dell'azione penale e sentenze di condanna, quanto, principalmente, rispetto a fatti evanescenti, per le improprie iscrizioni per abuso d'ufficio, già foriere di paralizzare il corretto fluire dell'attività amministrativa e, soprattutto, dimostrative dell'incapacità della magistratura di non farsi strumentalizzare da esposti privi ictu oculi di rilevanza penale.

Ma l'iscrizione, soggettivamente, deve esserci solo se a carico del soggetto si apprezza un serio compendio indiziario, e non in via meramente esplorativa. È, per esempio, il tema delle iscrizioni superficiali nella materia della responsabilità sanitaria, che hanno contribuito al formarsi della prassi della medicina difensiva.

Trovo importante la nuova regola di giudizio, per cui il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale solo se il compendio probatorio acquisito consente di formulare, per il prosieguito, la prognosi di condanna [articolo 408 c.p.p.].

È regola di civiltà, perché vanno evitati processi inutili, va ridotta la forbice tra gli esercizi dell'azione penale e le condanne, bisogna evitare che il processo, in quanto inutilmente attivato, diventi esso stesso una pena.

Anche in questa direzione l'Ufficio si è mosso, convinti che i processi vanno fatti se fondati e che se non ci sono i presupposti il pubblico ministero non debba affatto ritenere una sconfitta la richiesta di archiviazione, che è semplicemente una delle modalità di esercizio/non esercizio dell'azione penale.

Un pubblico ministero, deve aggiungersi, che così facendo inverte il proprio ruolo di parte pubblica, imparziale, che deve promuovere la corretta applicazione della legge, senza tesi preconcepite e, quindi, muovendosi anche nell'interesse dell'indagato [articolo 358 c.p.p.].

L'informazione giudiziaria e la tutela della privacy.

Credo, poi, che siano importanti le regole dettate dalla "Cartabia" e da successivi interventi normativi, per stabilire un più corretto rapporto tra le esigenze di riserbo del processo, con la necessità di tutelare la privacy dell'imputato e soprattutto delle persone diverse dall'imputato coinvolte nel processo, e le fondamentali istanze che stanno alla base del diritto/dovere di cronaca.

La cronaca è un diritto, ma anche un dovere, perché il controllo dell'opinione pubblica sui processi e sulle vicende oggetto di accertamento giudiziario è coesistente alla democrazia.

Tuttavia va evitato l'*infotainment* e soprattutto va evitato che il processo si faccia sui *media*, in barba alle esigenze importanti della tutela della riservatezza e con il rischio che sia la piazza a formarsi il convincimento sulla colpevolezza/innocenza, sulla base di supposizioni, suggestioni, opinioni assertive, senza cioè il rigoroso rispetto della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che è il *proprium* dell'accertamento giudiziario.

In questo distretto penso che le regole di correttezza – su cui pure questo Ufficio si è soffermato con particolare riferimento all'utilizzo processuale delle intercettazioni – siano rispettate da tutti i protagonisti delle indagini e del processo e soprattutto grazie ad una stampa matura e corretta.

La risposta giudiziaria penale e il rischio del "panpenalismo".

Certo i carichi di lavoro sono tuttavia persistentemente notevoli, nonostante l'impegno di tutti.

E questo trova una causa nel panpenalismo che caratterizza la nostra società, appena contraddetto da modestissimi interventi di depenalizzazione e di aumento delle ipotesi di procedibilità a querela.

L'impressione è che spesso, di fronte ad un fenomeno che crea disagio e preoccupazione, e che non si sa come affrontare in altro modo, rimuovendone le cause profonde, la risposta sia quella di creare un nuovo reato o di aumentare le pene di un reato già esistente.

La magistratura diventa a volte l'alibi per l'incapacità di sapere gestire un problema, che viene scaricato davanti al giudice penale che può certamente fare un processo, ma non può intervenire sulle vere cause del problema.

Per alcune problematiche è doveroso che ci sia l'intervento dell'autorità giudiziaria penale. Penso al contrasto degli stupefacenti e al contrasto dei reati di violenza in danno delle donne e delle fasce deboli. È giusto cioè che ci sia una risposta sanzionatoria rapida ed adeguata.

Ma dobbiamo essere consapevoli che queste questioni, come tante altre, non possono essere risolte "solo" in sede penale.

La diffusione della droga, per esempio, si contrasta certamente punendo il trafficante e lo spacciatore. Ma si contrasta soprattutto intervenendo sulla domanda: il problema è soprattutto di tipo culturale e sociale, perché se non si interviene sulle cause dell'assunzione e sulla tossicodipendenza la "lotta" di polizia e giudiziaria sarà sempre una lotta contro i mulini a vento. Purtroppo da qualche tempo, il problema della tossicodipendenza sembra rimosso nella discussione pubblica: non si parla abbastanza dei guasti derivanti dall'assunzione, non si parla delle comunità di recupero, c'è indulgenza anche nei confronti delle pericolose sostanze di origine chimica sempre più diffuse tra i giovani.

Ma questo vale anche per il contrasto della violenza di genere. Come accennato, è un contrasto straordinario, con forze di polizia sempre più sensibili ed attrezzate, e con Uffici di Procura che investono importanti risorse, con entusiasmo, per garantire un intervento efficace e rispettare una normativa a volte inutilmente stringente. Lo sforzo che si sta facendo è quello di implementare la tutela, soprattutto necessariamente preventiva [un compito che peraltro non è proprio della magistratura], promuovendo però una risposta di natura sostanziale, senza inutili formalismi.

E però la vera prevenzione, anche in questo caso, non può essere giudiziaria. Bisogna muovere le coscienze e l'educazione, contrastando l'alibi giustificazionista dei reati culturalmente orientati.

Ma soprattutto bisogna essere consapevoli che la prevenzione assoluta non esiste, specie allorquando un tema di rischio e di recidiva debba essere formulato in contesti in cui la violenza non si è ancora manifestata.

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio.

Se critichiamo il panpenalismo, dovremmo condividere la scelta di abrogare l'abuso d'ufficio.

È indubbio che, anche per come a volte stato impropriamente contestato, si è rivelato un reato per lo più inadeguato e inidoneo a circoscrivere i fenomeni realmente meritevoli di attenzione in sede penale, per l'insufficienza di altre forme di tutela in altra sede giudiziaria.

Però, se non ci si deve stracciare le vesti per una norma penale costruita in modo infelice, non ci si può neppure nascondere che alcune condotte "abusive" particolarmente lesive rimangono ora completamente scoperte e prive di spazi di tutela sostanziale.

L'abrogazione dell'articolo 323 c.p. pone, infatti, problemi di tutela rispetto ad alcune delle [residuali] condotte per cui ancora, pur dopo la riforma del 2020, poteva ravvisarsi la configurabilità del reato: segnatamente, le condotte ispirate a intenzionale favoritismo o, peggio, a intenzionale prevaricazione del privato, e le condotte violative dell'obbligo di astensione produttive intenzionalmente di un danno o un vantaggio ingiusti.

Quid iuris rispetto a queste condotte? Possiamo dire che in tal modo si agevola l'ordinato svolgersi dell'attività amministrativa e si evita la paura della firma, cosicché l'abrogazione è la scelta migliore e priva di controindicazioni? O ci si deve porre un tema di tutela del privato che intenzionalmente ha subito un pregiudizio per effetto della condotta del pubblico ufficiale, che magari ha finanche violato consapevolmente l'obbligo di doverosa astensione?

Certo il nuovo peculato per distrazione [articolo 314 bis c.p.], non ci sembra possa avere una valenza "compensativa" rispetto all'avvenuta abrogazione del reato di cui all'articolo 323 c.p., nell'ottica cioè di voler conservare una rilevanza penale a condotte in ipotesi finora punite a titolo di abuso d'ufficio e che, diversamente, non sarebbero inquadrabili nel peculato: ciò perché la distrazione della cosa a soddisfare un interesse privato avrebbe avuto già una adeguata risposta sanzionatoria nel peculato ex articolo 314 c.p., e, soprattutto, perché nessuna delle situazioni critiche, rimaste scoperte penalmente, sembrano inquadrabili nel nuovo reato.

È tematica questa ancora fresca. Alle opinioni della dottrina bisognerà affiancare l'esperienza concreta e soprattutto gli obblighi internazionali, che potrebbero vedere il nostro Paese obbligato a reintervenire laddove venisse approvata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla corruzione, formalizzata il 3 maggio 2023, ma ancora in discussione, laddove, all'articolo 11, impegna gli Stati membri a prevedere come reato l'abuso d'ufficio.

La collaborazione istituzionale.

Le vicende turbolente che hanno accompagnato l'abrogazione dell'abuso d'ufficio sollecitano una riflessione sul ruolo propositivo, consultivo, collaborativo della Magistratura [e dell'Avvocatura] rispetto alla Politica e alle scelte della Politica.

Un ruolo che non può essere misconosciuto, senza inutili polemiche, specie quando i toni sono toni equilibrati, seri, senza pregiudizi ideologici. Poi la Politica fa le sue scelte e la Magistratura e l'Avvocatura devono tenerne conto.

E ciò, del resto, in quella prospettiva di doverosa "collaborazione" tra istituzioni, di ricerca di punti comuni e di condivisione delle scelte, essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità, su cui sempre opportunamente si è soffermato di recente il Presidente Mattarella, intervenendo il 20 ottobre 2024 a Bari, al Festival delle Regioni e delle Province Autonome.

Doverosa collaborazione che ammette, e non può non ammettere, decisioni della magistratura che non corrispondono alle attese. Sono decisioni che possono essere criticate e impugnate. E però, in linea con l'autorevole monito del Presidente della Repubblica, non possono essere oggetto di attacchi, magari *ad personam*, perché in tal modo si fa perdere alla Magistratura la credibilità e l'autorevolezza che devono accompagnare le decisioni.

Un conto è la critica. Un conto è l'aggressione contro il singolo magistrato o l'intera categoria. Con il rischio evidente di favorire una pericolosa contrapposizione ideologica concettualmente incompatibile con il ruolo terzo che la Magistratura deve sempre conservare in un sistema ispirato alla separazione dei Poteri.

Un sistema in cui la Politica ha il compito alto di dare l'indirizzo e fare le leggi, ma la magistratura ha quello di applicare le leggi nel caso concreto.

Il carcere.

Un'ultima riflessione sul problema drammatico del carcere.

Il momento dell'esecuzione delle pene è strategico e impegnativo per gli Uffici requirenti, come attestato dalla disamina dei dati statistici per tutti gli Uffici del distretto.

La magistratura di sorveglianza è impegnata fortemente, pur in presenza di una evidente insufficienza degli organici, specie in un Distretto in cui, oltre alle competenze ordinarie, sono aggiunte le competenze "nazionali" riguardanti i detenuti assegnati a regime speciale del 41 *bis* e i collaboratori di giustizia.

La situazione, nonostante gli sforzi eccezionali, è tale, per esempio, che i cosiddetti "liberi sospesi", ossia coloro [tantissimi] che, essendo stati condannati con sentenza definitiva ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, dopo

la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, fanno richiesta di una misura alternativa, attendono, spesso per anni, la decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di una misura alternativa alla detenzione. Il tempo di attesa, non certo per colpa della sottodimensionata magistratura di sorveglianza, è inaccettabile per la situazione di incertezza e per l'irragionevolezza di decisioni che intervengono quando magari la persona è diversa da quella condannata con buona pace per i principi di rieducazione di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Non ci si può esimere però da alcune riflessioni sulla situazione carceraria, anche nel distretto caratterizzata da un notevole sovraffollamento e da delicate problematiche di gestione degli istituti penitenziari.

Non possono che accogliersi positivamente le iniziative normative [decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112] con cui, per affrontare la drammaticità della situazione si è proceduto sul fronte delle assunzioni straordinarie del personale penitenziario e con la nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

E però in tutta probabilità insufficienti sono le misure di ordinamento penitenziario dirette a ridurre il numero dei detenuti, comparando in maniera differenziata le esigenze di sicurezza sociale con quelle della gestione delle carceri e della dignità delle condizioni dei detenuti e dello stesso personale penitenziario.

Le carceri scoppiano per il numero dei detenuti e per l'inadeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture, non solo nel distretto, ma in tutta Italia.

Nella recente Relazione del Garante nazionale si evidenzia il dato drammatico dei suicidi [nel corso del 2024 risultano 88 suicidi nelle carceri italiane; un numero drammaticamente superiore a quello record del 2022: 84, ed anche a quello del 2023: 69; un dato, quello dei suicidi dei detenuti, cui vanno aggiunti i suicidi di 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria].

Sempre il Garante attesta un aumento generalizzato degli eventi critici rispetto all'anno precedente: aggressioni, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, proteste, ecc.

E tacendo, nonostante gli encomiabili sforzi degli operatori penitenziari, degli illeciti che i detenuti riescono a commettere: introduzione abusiva e uso di sostanze stupefacenti, introduzione abusiva e uso di apparecchi cellulari, ecc.

Questo rende inaccettabile la situazione degli operatori penitenziari e dei detenuti e rende una finzione la concreta applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, quando dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Le condizioni delle carceri sono contrarie al senso di umanità, per i detenuti e perfino per gli operatori, per l'affollamento, il diniego della privacy anche

minimale, per la promiscuità, per i suicidi, per la situazione dei tossicodipendenti e dei malati.

In particolare, sembrano rimosse dalla discussione le questioni dei tossicodipendenti [comunità terapeutica, istituti a custodia attenuata] e dei malati [REMS]. Sotto quest'ultimo profilo, l'Ufficio della Procura generale partecipa ad un osservatorio regionale avente come obiettivo quello di proporre e attuare soluzioni migliorative, pur in presenza di un numero sempre insufficiente di posti presso le REMS.

Però, anche se il soggetto detenuto ha violato la legge egli continua ad essere un uomo e non può essergli sottratta quella dignità che deve essere sempre riconosciuta ad un essere umano proprio soltanto perché egli è un uomo.

Dobbiamo avere presente che i trattamenti contrari al senso di umanità non sono solo quelli consistenti nella inflizione di sanzioni fisiche, ma anche quelli che comportano la negazione della qualità umana di cui è portatore qualsiasi soggetto, qualunque sia il reato che egli ha commesso: appunto, a causa del sovraffollamento, delle celle che contengono numerosi detenuti costretti a vivere a contatto di gomito, dei letti a castello affastellati nelle celle per guadagnare spazio, dei servizi igienici ridotti e privi di privacy.

Questo non è solo contrario all'articolo 27 della Costituzione, quando appunto, evoca il tema della pena che non deve essere inumana, ma è anche uno stato di cose che non tutela neppure dal rischio di recidiva e quindi rinnega l'auspicio che la pena possa tendere al recupero.

Nel giugno del 1971 il ventinovenne attore francese Pierre Clementi è arrestato a Roma per detenzione e uso di stupefacenti. Condannato a due anni di prigione, è incarcerato a Regina Coeli, da dove uscirà dopo 18 mesi per insufficienza di prove. Clementi ne è rimasto traumatizzato e, significativamente, in un libro in cui ha ricordato questa sua drammatica esperienza, ha commentato: "L'individuo che esce di prigione è minuziosamente fabbricato per farvi ritorno".

È una frase che non può non condividersi, purtroppo.

E nel dividerla riteniamo necessario che sia venuto il momento di promuovere iniziative coraggiose. Non spetta alla magistratura indicare quali [indulto, amnistia, liberazione anticipata "speciale"]. È un compito del Legislatore cui rivolgiamo l'auspicio di non dimenticare il carcere e di adottare senza pregiudizi ideologici, soluzioni coraggiose per cercare di affrontare un momento fortemente drammatico. Come dal Legislatore auspichiamo interventi coraggiosi a supporto della Magistratura di sorveglianza, che ha un compito insostituibile e sempre più implementato nella fase dell'esecuzione della pena e che soffre di inadeguatezze degli organici e di carenza di strutture assolutamente evidenti.

I detenuti, come ha autorevolmente detto il Presidente della Repubblica nel suo Messaggio di fine anno, devono “potere respirare un’aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine”.

Il diritto penale minimo.

Rispetto a queste scelte ormai improcrastinabili una riflessione che ci permettiamo di fare riguarda la sperabile condivisione, senza pregiudizi ideologici, dell’idea di perseguire veramente, come mezzo al fine di risolvere i problemi del carcere, l’obiettivo, all’opposto del panpenalismo, di un “diritto penale minimo e meno punitivo possibile” ossia un diritto penale giustificato dalla necessità, sia nella estensione, sia nel contenuto, vale a dire quanto più possibile minimo e quanto meno possibile punitivo.

Quindi un diritto penale che nella necessità riconosca, innanzitutto, il presupposto stesso della sua nascita e del suo intervento, che, cioè, assuma come proprio oggetto, come crimini, soltanto le trasgressioni più gravi.

Un diritto penale, poi, in cui la necessità misuri, oltre al numero e alla qualità dei delitti, il rigore delle pene, in modo che i delitti siano quanti di meno, dunque più realmente giustificati, mentre le pene siano quanto più possibili lievi, più tollerabili e anche più persuasive.

Un diritto penale, infine, in cui la necessità, come metro dell’inutilità delle pene e delle sofferenze, riduca, per quanto possibile, le pene che solo puniscono e la parte di pene che è solo punizione, valorizzando un sistema di pene e di esecuzione delle pene in cui l’utopia del recupero possa avere una maggiore probabilità – possibilità – statistica di inverarsi.

È una battaglia che non può non vederci uniti, al di là dei ruoli e delle posizioni ideologiche, perché la Costituzione è di tutti e da tutti va applicata e proprio in questa prospettiva bisogna costruire una nuova cultura del carcere e sul carcere. Una nuova cultura che è anche la vecchia cultura: quella evocata, anzi imposta, dall’articolo 27 della Costituzione. Una nuova cultura per cui il carcere non può essere una pena aggiuntiva e non può mortificare la dignità delle persone e in cui, piuttosto, il carcere deve tendere all’utopistico [necessariamente utopistico] obiettivo del recupero: è “il carcere della speranza”, come, tanto tempo fa, ha detto qualcuno che mi era ed è caro, nell’esercizio delle funzioni di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Emblematica allora, tra le tante testimonianze, la lettera di recente inviata dai detenuti del Carcere di Brescia al Presidente della Repubblica: una descrizione drammatica di una ordinaria giornata trascorsa in carcere, facendo i conti con il sovraffollamento, il caldo, la fila per andare al bagno, le malattie, il disagio.

E emblematico è il monito del Presidente della Repubblica nella sua nobile risposta, dove giustamente considera le situazioni dei detenuti nelle nostre carceri come “indecorose per un Paese civile, qual è – e deve essere – l’Italia”. “Il carcere, ammonisce il nostro Presidente, “non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale”. E poi la speranza e l’auspicio, che tutti dobbiamo avere e perseguire: “Vi sono, in atto, alcune, proficue e importanti, attività di recupero attraverso il lavoro. Dimostrano che, in molti casi, è possibile un diverso modello carcerario. È un dovere perseguirlo”.

È questa una situazione che non possiamo trascurare anche e soprattutto nell’ottica del pubblico ministero in cui crediamo: un soggetto imparziale, portatore dell’interesse generale alla corretta applicazione della legge, nel processo e fuori dal processo, anche nella fase comunque dolorosa dell’esecuzione della pena.

La civiltà di un Paese si misura anche da questo.

Una risposta di civiltà.

Ma la civiltà di un Paese si misura anche dalla qualità della Giustizia. Posso assicurare, avendolo verificato, l’impegno serio, pulito e indipendente dei magistrati requiranti del Distretto. I dati statistici e la qualità dei procedimenti ne sono testimonianza.

L’impegno proseguirà per corrispondere al meglio ai principi di civiltà espressi dalla Costituzione, nell’articolo 111, ma anche dalla Riforma Cartabia, quando richiama alla proprietà dell’agire del Pubblico ministero, parte pubblica assolutamente imparziale, nel momento dell’iscrizione e, poi, in quello della decisione tra l’esercizio dell’azione penale e l’archiviazione, tra la richiesta di condanna e la richiesta di assoluzione.

Vale richiamare ancora una volta l’articolo 358 c.p.p., sull’obbligo del pubblico ministero di agire a tutto tondo, anche nell’interesse dell’indagato, ma anche l’ancora attuale articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, che vuole il pubblico ministero non quale avvocato dell’accusa ma come soggetto pubblico che deve vegliare sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia senza pregiudizio ideologico, né partigianerie.

È l’immagine di un pubblico ministero che abbia il coraggio per andare fino in fondo nell’accertamento rigoroso della verità, ricordando, per chi crede, che fare giustizia – lo ha detto Papa Francesco all’Aperura del 95° Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano – “è sempre un atto di carità, un’occasione di correzione fraterna che intende aiutare l’altro a riconoscere il suo errore”.

Ma vale sempre, comunque, per tutti e anche per il pubblico ministero, il monito contenuto nella Preghiera del Magistrato di Niccolò Tommaseo: l'auspicio, cioè, di sapere discernere il vero, essendo in grado, nella severità, di non oltrepassare i limiti della legge e, soprattutto, l'auspicio di avere la forza di non maltrattare i colpevoli "più di quel che bisogna a farli migliori".

È la forza dell'equilibrio e della capacità di attenzione per i dolori delle parti, l'imputato e la vittima, per evitare che prima della decisione del giudice, quale che essa sia, il processo finisca per diventare la pena.



Sopra: panoramica esterna del Palazzo.

Fotografie per gentile concessione di Marco Baldassarri

2 La situazione degli uffici del distretto

Dalla rilevazione dei dati, emerge la costante carenza di risorse personali e strutturali, più sensibilmente avvertita in alcune delle Procure del circondario, ma generalmente rappresentativa di una condizione di disagio che impone la ricerca di soluzioni organizzative a volte emergenziali.

Per quanto riguarda il personale, rimane sempre inspiegabile la ragione per la quale il personale dell'Ufficio per il Processo non sia stato assegnato anche agli Uffici requirenti, con scelta dimentica del fatto che gli sforzi richiesti per l'attuazione degli impegni definitivi imposti con il PNRR sono condizionati inevitabilmente anche dalla capacità operativa e proattiva degli Uffici delle Procure della Repubblica.

Quanto alle risorse informatiche, l'Ufficio della Procura generale si è dovuto attivare – con esito riteniamo positivo – per evitare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio in occasione della decisione ministeriale di assegnare il Servizio TIAP a società diversa. Soluzione giustamente incensurabile, ma che non era stata accompagnata in origine da previsioni transitorie in grado di evitare l'interruzione delle prestazioni.

Generalmente insoddisfacente è il funzionamento del c.d. Applicativo del Processo Penale-APP, tanto da avere giustificato la scelta ministeriale di un'applicazione graduale, finora prevista come obbligatoria solo nei rapporti reciproci tra la procura della Repubblica presso il tribunale [e la procura europea] e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e solo limitatamente ai procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini (per la procura generale solo per i procedimenti avvocati, peraltro inizialmente non previsti nella struttura dell'APP).

Tutti gli Uffici evidenziano l'insostituibile contributo della magistratura onoraria [**i Vice procuratori onorari**], senza i quali ci sarebbe il “collasso” operativo degli Uffici e senza i quali, ovviamente, non avrebbe senso costituire l'Ufficio di collaborazione del Procuratore, di cui sono protagonisti essenziali.

Per l'effetto, oltre al doveroso riconoscimento per l'impegno prestato, vi è e vi deve essere **l'impegno per assicurare la dignità lavorativa a questi magistrati, non solo dal punto di vista economico.**

Nonostante la rilevata carenza di strutture, i dati evidenziano che tutte le Procure del distretto hanno saputo fornire un importante contributo per soddisfare la risposta di giustizia, in linea con le esigenze di tempestività ed efficienza dell'azione giudiziaria e, soprattutto, nel pieno rispetto dei principi del giusto processo e del ruolo di parte rigorosamente imparziale del Pubblico ministero.

3 La nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura

Non ci si può esimere dall'accennare all'impatto, sull'organizzazione degli Uffici del Pubblico ministero, della nuova circolare del CSM adottata il 3 luglio 2024, ma già oggetto di modifiche il 9 ottobre 2024.

È ovviamente presto per un giudizio complessivo basato sull'esperienza concreta attesa la dilazione temporale che, come è noto, caratterizza l'efficacia della nuova circolare, destinata a disciplinare i progetti organizzativi degli Uffici requirenti per il quadriennio 2026-2029.

La circolare è peraltro entrata in vigore dal 2 settembre 2024 e di essa si deve tenere conto per le variazioni e integrazioni degli assetti organizzativi degli Uffici.

Il nuovo testo già da ora consente di sviluppare qualche considerazione prognostica in ordine alle future modalità di organizzazione degli uffici e sulle scelte che il Dirigente è tenuto a compiere.

In primo luogo, tema delicato è quello dell'individuazione dei “criteri di priorità”.

Tali criteri di priorità valgono in primo luogo per le procure della Repubblica [cfr. articolo 4 della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura], ma si riflettono anche sulle determinazioni della Procura generale, in ragione della valenza [non solo organizzativa, ma anche processuale] di detti criteri, attestata per quanto qui interessa [anche] nella fase della eventuale “inerzia” del pubblico ministero, che non rassegni le proprie determinazioni finali sull'esercizio dell'azione penale nei termini previsti dalla legge: ciò che è attestato dall'articolo 127 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., che detta i criteri in forza dei quali il procuratore generale deve determinarsi ai fini dell'eventuale avocazione.

Ciò vale in particolare per i fascicoli avvocati, rispetto ai quali, per la relativa definizione, vale il disposto dell'articolo 3 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., dedicato alla “priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale”, laddove si afferma che: “nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio”.

A tal riguardo, salve rinnovate determinazioni se e quando il Parlamento dovesse adottare i “criteri generali” previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo n. 106 del 2006, il tema delicato da dover affrontare, attesa la formulazione del citato articolo 4 [laddove, al comma 1, si prevede che “Il

procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, **anche** nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili] è quello della facoltatività per il dirigente di introdurre altri criteri di priorità ["anche"], ulteriori rispetto a quelli dettagliati nella disciplina primaria e secondaria.

Di rilievo, tra gli strumenti di vigilanza e di controllo [anche nell'ottica di assicurare una uniformità nelle determinazioni dell'Ufficio] è lo strumento del visto, disciplinato dall'articolo 20 della Circolare ["1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e dall'articolo 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto". 2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 106 del 2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica..."]. Il tema da affrontare sarà quello di perseguire una rigorosa selezione e limitazione dei casi di "visto": soluzione organizzativa che, oltre a palesarsi la più rispettosa delle esigenze di autonomia dei singoli magistrati, è perfettamente in linea con le considerazioni sviluppate dal CSM, nella Relazione della delibera 16 dicembre 2020, di modifica della [allora vigente] Circolare sulla organizzazione della Procura, allorquando si è ivi censurato un utilizzo eccessivo dell'istituto del "visto" [apprezzato negativamente durante la disamina di alcuni progetti organizzativi], tale, a tacer d'altro, da introdurre una "cesura ripetuta" nello svolgimento fluido dell'attività investigativa, che può arrecare nocumento alla speditezza del procedimento stante la natura urgente di numerosi adempimenti previsti dal codice di rito.

Altro tema meritevole di attenzione è quello della "revoca" [articoli 23 e s. della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura].

L'impegno del Dirigente sarà quello di definire "in via generale" i principi e i criteri la cui inosservanza, ovvero il contrasto sulla relativa applicazione, possa fondare la revoca, così come imposto dall'articolo 1, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 106 del 2006, in forza del quale il procuratore della Repubblica, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, è tenuto appunto a determinare, nel progetto organizzativo

dell'ufficio, "i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti", giacché la revoca è consentita [solo] se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'articolo 2 della Circolare, ovvero se insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione [cfr. articolo 23, comma 1, della Circolare].

Come precisato nella Relazione illustrativa della citata Circolare consiliare, la preventiva fissazione di principi e criteri da definirsi o in via generale o con l'atto di assegnazione è richiesta affinché il magistrato assegnatario li conosca anticipatamente, e possa agire, nell'ambito degli stessi, che costituiscono, salvo rinuncia all'assegnazione, il parametro del suo corretto agire e affinché la potestà direttiva attribuita al dirigente sia parametrata a criteri oggettivi e predeterminati, pena la trasformazione del potere di revoca da esercizio di un potere controllato e controllabile, in quanto teleologicamente orientato e conformato da una norma di legge, in pura discrezionalità.

In tema di revoca, ai fini specifici delle incombenze richieste alla Procura generale, va richiamata una disposizione di circolare applicabile allorquando un tema di eventuale revoca si ponga in una delle procure del distretto.

Si tratta dell'articolo 23, comma 3, della Circolare consiliare laddove si prevede che, prima di adottare il provvedimento della Repubblica debba [tra gli altri] informare il Procuratore generale presso la Corte di appello.

Sul significato di tale disposizione rilevano le considerazioni sviluppate dall'organo di autogoverno nella Relazione illustrativa della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura, dove si spiega che l'onere informativo al procuratore generale risulta finalizzato alla eventuale attivazione dei poteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in particolare quello di "operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso... volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato."

4 La riforma Cartabia

Per promuovere i principi espressi dalla Riforma Cartabia [decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150], volti a favorire il pieno rispetto dei principi del giusto processo, nell'ottica della deflazione e delle nuove regole per l'iscrizione delle notizie di reato e per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, l'Ufficio della Procura generale si è attivato in ossequio ai propri compiti di vigilanza e di promozione di prassi uniformi condivise ex decreto legislativo n. 106 del 2006.

In primo luogo, con la nota in data 20 giugno 2024 [Indicazioni in tema di iscrizione della notizia di reato] ci si è mossi nella direzione di promuovere prassi comuni considerazioni sul tema dell'iscrizione della notizia di reato, come innovato profondamente con la Riforma Cartabia, laddove, come è noto, si è voluto fare fronte alle frequenti opposte problematiche che la pratica ha portato ad evidenziare: da un lato, l'eccesso di iscrizioni a modello 21 [a carico di noti], con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono, pur in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato; dall'altro, e per converso, la tardività dell'iscrizione, o, peggio, la mancata iscrizione, pur in presenza delle condizioni di legge, con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari e, prima ancora, con conseguente violazione del diritto alla conoscenza delle indagini a proprio carico, quale momento essenziale del diritto di difesa.

Di immediato interesse normativo, è il disposto della lettera p) dell'articolo 1, comma 9, della legge-delega n. 134 del 2021, in punto di correttezza dell'iscrizione della notizia di reato, tradotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, in sede attuativa, con la modifica dell'articolo 335 c.p.p., dedicato al registro delle notizie di reato, attraverso una puntualizzazione in senso oggettivo delle condizioni in forza delle quali un fatto sia sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa [ergo, integri una notizia di reato da iscrivere] ed attraverso una puntualizzazione in senso soggettivo delle condizioni in forza delle quali "quella" notizia di reato debba essere iscritta "soggettivamente" a carico di una determinata persona.

Sotto il primo profilo, il comma 1 dell'articolo 335 c.p.p. [già] prescriveva che il pubblico ministero è tenuto ad iscrivere "immediatamente", nell'apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. Ora, si precisa che l'iscrizione nel registro debba riguardare solo la notizia "contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice" [condivisibili, sul punto, le considerazioni

svolte dalla Procura generale della Cassazione, nella nota in data 19 gennaio 2023, secondo cui l'utilizzo del termine "fatto" rimanda alla necessaria compresenza nella notizia, nella loro portata minima ed essenziale, degli elementi del fatto: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta richiesti dalla fattispecie ipotizzabile].

Sotto il secondo profilo, viene introdotto il comma 1 bis dell'articolo 335, laddove si afferma che "il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico".

Come bene da tempo evidenziato dalla Cassazione, infatti, l'obbligo dell'iscrizione modello 21 nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti [Sezioni unite, 21 giugno 2000, Tammaro; Sezioni unite, 24 settembre 2009, Lattanzi, laddove si evidenzia che l'iscrizione nominativa della persona cui il reato deve essere attribuito deve avvenire soltanto quando l'identificazione del soggetto e l'attribuibilità a questi del reato assumono "una certa pregnanza"; successivamente, Sezione I, 22 maggio 2013, Longo].

In questo senso è del resto la Relazione illustrativa "Cartabia", laddove si afferma che l'espressione "indizi", mutuata per coerenza sistematica dall'articolo 63 c.p.p., vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria.

Nel parere del CSM del 22 settembre 2022, reso sullo schema di decreto legislativo, si condivide tale soluzione, evidenziandosi quindi che l'iscrizione è imposta [solo] quando gli elementi a carico della persona abbiano un grado di consistenza tale "da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell'accusa".

Vanno quindi evitate iscrizioni arbitrarie, pur in assenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, "giustificate" con l'alibi dell' "atto dovuto" per la necessità di dovere compiere attività irripetibili [per le ragioni di cui sopra si è detto].

In questo senso, conforto è nella citata nota della Procura generale della Cassazione in data 19 gennaio 2023, secondo cui l'iscrizione nel registro delle persone note presuppone la sussistenza di elementi tali da poter riferire il fatto iscritto ad un soggetto determinato: tale riferibilità, peraltro, non deve fondarsi su basi meramente ipotetiche o probabilistiche, ma deve trovare un aggancio in elementi di fatto capaci, attraverso il ricorso a massime di esperienza, di condurre ad un giudizio circa l'imputabilità soggettiva del fatto storico ipotizzato.

Una condivisa prassi in questo senso dovrebbe essere in grado di valorizzare il ruolo equilibrato e attento del pubblico ministero, chiamato a svolgere il

ruolo responsabile di *dominus* dell'iscrizione, senza formalistiche adesioni alla impostazione della polizia giudiziaria e/o del denunciante.

Deve apprezzarsi che nelle Procure del distretto è stato adeguatamente considerato questo principio, e in questo senso si sono espressi taluni Procuratori del circondario, emergendo un aumento percentuale delle richieste di archiviazione complessivamente diffuso nel territorio.

Interessante, in proposito, è la disamina effettuata dal Procuratore di Roma, a commento dei dati relativi al Gruppo Reati contro la Pubblica amministrazione.

Viene evidenziato, nel raffronto con la precedente annualità, un aumento, nella misura del 37%, delle iscrizioni a modello 44 e una diminuzione, nella misura del 25% delle iscrizioni a modello 21, [pur] con un aumento complessivo pari al 12% delle iscrizioni. Ritiene quell'Ufficio che, ragionevolmente, le citate variazioni, nel rapporto tra modello 44 e modello 21, siano conseguenza dell'entrata a regime della novella legislativa della riforma Cartabia, che, interpolando il comma 1 *bis* nell'art. 335 c.p.p., richiede, ai fini dell'iscrizione a noti, l'esistenza di indizi a carico della persona il cui nome viene iscritto. A tal dato – prosegue il Procuratore di Roma – si aggiunge quello relativo ai modelli 45, di significativa consistenza, in ragione del fatto che, specificamente in materia di Pubblica amministrazione molti sono gli esposti-denunce che indicano ipotesi di reato previste dal codice penale, rappresentando fatti non sussumibili nella fattispecie legale, generici o inverosimili – probabilmente conseguenza delle istanze che, nel rapporto tra cittadino e PA, a torto o a ragione, si ritengono insoddisfatte – per tale ragione non suscettibili di iscrizione, in conseguenza della rigorosa disciplina introdotta dalla novella legislativa al primo comma dell'articolo 335 c.p.p.

La tematica, poi, del rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari è collegata intrinsecamente con quella dell'avocazione.

Al riguardo, l'Ufficio della Procura generale di Roma ha dettato disposizioni applicative con nota in data 7 giugno 2024 [Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia], onde assicurare l'introduzione di prassi comuni, che coniughino l'uniformità di indirizzo e il rispetto della normativa di garanzia con le esigenze organizzative degli uffici di primo grado, onerati di adempimenti onerosi e spesso solo formalistici.

Trattasi di tematica, questa, in cui il controllo e la vigilanza sono coessenziali al ruolo della Procura generale, ma vanno esercitati con attenzione, rispettando le contrapposte esigenze di cui si è detto.

Sul tema, anche a seguito di incontro con i Procuratori del distretto svoltosi il 22 maggio 2024, e di incontro patrocinato dalla Procura generale della Cassazione con i Procuratori generali tenuto il 30 maggio 2024, si sono adottate regole

semplificatorie, in grado di coniugare le ragioni dell'effettività del controllo [sui fascicoli essenzialmente prioritari, in ragione della facoltatività dell'avocazione e delle regole normative che devono guidare la scelta del Procuratore generale: cfr. articolo 127 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.] con le esigenze di organizzazione delle Procure del distretto, a tacer d'altro afflitte da notorie carenze dei sistemi informatici in grado di agevolare le rilevazioni.

Per l'effetto, si è deciso di assicurare la “ragionevolezza del controllo”, ossia di consentire tale controllo in modo adeguato, ma senza pretendere adempimenti onerosi e insostenibili, fintantoché non si addivenga ad un miglioramento delle rilevazioni informatiche da parte degli Uffici ministeriali, convenendosi quanto segue:

- 1) di escludere dalla rilevazione i fascicoli a carico di “ignoti”, le contravvenzioni, i modelli 45 (per i quali vale il termine annuale stabilito dalla Procura generale della Cassazione), i fascicoli “non prioritari” [in ragione delle indicazioni normative di cui all'articolo 127 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.];
- 2) di escludere dalla rilevazione i fascicoli per i quali è completata l'attività del pubblico ministero e per i quali restano gli adempimenti di segreteria o non direttamente riconducibili alla Procura della Repubblica [ad es. i fascicoli per cui si è in attesa delle notifiche *ex* articolo 408 c.p.p.; ad es. i fascicoli per i quali è stata richiesta la data al Tribunale e si è ancora in attesa della relativa indicazione];
- 3) per i fascicoli per cui vi è stato l'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p., al fine della ragionevolezza del controllo, specie allorquando si tratti di fascicoli con pluralità di indagati, si è previsto il termine di un anno dalla data di inoltro dell'avviso per la verifica della definibilità immediata del fascicolo.

Tema ulteriore imposto dal *novum* normativo è quello della nuova regola di giudizio per l'esercizio dell'azione penale, introdotta appunto con la Riforma Cartabia, che ha innovato l'articolo 408 c.p.p., “passando” dalla idoneità/inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio alla necessità di dover chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti sono inidonei a consentire una “ragionevole previsione di condanna”.

È regola essenziale, nella gestione degli uffici di Procura, perché detta un criterio direttivo dell'apprezzamento valutativo del pubblico ministero che vuole evitare processi inutili, non sostenibili ai fini di una ragionevole prognosi di condanna, con l'intento duplice di deflazionare i carichi del dibattimento e di assicurare più adeguate garanzie per l'indagato/imputato che non va “sottoposto” alla “pena” di un processo destinato comunque a concludersi senza condanna [si tratta del rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole

previsione di condanna, che costituisce principio generale cui deve essere ispirata l'attività dell'ufficio requirente di primo grado: articolo , comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura].

Sul punto, l'Ufficio della Procura generale di Roma ha dettato linee di indirizzo con nota in data 23 luglio 2024 [Indicazioni in tema di regola di giudizio ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale] finalizzate a garantire una condivisa lettura valutativa del *novum* normativo e, coerentemente, si procederà a verificare il rispetto dell'innovata disposizione, anche attraverso la verifica della forbice tra gli esercizi dell'azione penale e le pronunce giudiziarie liberatorie, onde apprezzare la valenza di eventuali, sensibili scostamenti.

In questo senso, sembrano senz'altro indirizzarsi le Procure del distretto, come attestato anche dal dato delle richieste di archiviazione.

Vale allora segnalare, a testimonianza di questo corretto approccio interpretativo, l'auspicio del Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, secondo il quale, alla luce della tipologia delle sentenze emesse dal Tribunale, la Procura “dispone in realtà di ulteriori margini” per definire i procedimenti con richieste di archiviazione per tenuità del fatto o per prognosi negativa sull'emissione di sentenza di condanna.

È un auspicio senz'altro condivisibile perché evoca il tema su cui ci si dovrà confrontare, nell'immediato futuro, per ridurre la forbice che a volte ancora esiste tra gli esercizi dell'azione penale e le sentenze “liberatorie” del giudice.

Tema delicato, perché vanno evitati processi inutili, in cui il processo finisca con l'essere una condanna anticipata per un innocente.

In questa prospettiva, è importante la riduzione auspicabile della “forbice” tra gli esercizi dell'azione penale e le sentenze di assoluzione.

La verifica del rispetto della nuova regola di giudizio non può che rinviarsi alle future rilevazioni, quando cioè il meccanismo introdotto dalla Riforma Cartabia potrà essere giudicato come “a regime”.

Per quanto riguarda la presente rilevazione può ancora apprezzarsi, a volte, uno scostamento che si auspica venga presto ridotto.

Valgono i seguenti dati.

Nel distretto, le sezioni GIP-GUP risultano aver definito, nel periodo, n. 70.278 procedimenti, dei quali 6.780 risultano definiti con sentenza.

I Tribunali in composizione monocratica hanno complessivamente definito, con sentenza, 35.746 procedimenti, mentre i Tribunali in composizione collegiale ne hanno definito n. 2.647. Le Corti d'Assise del distretto hanno trattato e definito 38 processi.

Complessivamente sono state emesse 43.792 sentenze di primo grado, di queste 14.626 sono state pronunce assolutorie, con una percentuale complessiva del 33%.

È un dato che in tutta probabilità non può essere definito come [ancora] fisiologico.

Tuttavia, per una riflessione più approfondita, anche rispetto ai settori meritevoli di maggiore attenzione per il futuro, il dato complessivo va disaggregato.

Così, si può evidenziare come le percentuali di sentenze assolutorie siano difformi a seconda degli organi giudicanti, risultando che:

- le sezioni GIP-GUP hanno emesso n. 611 sentenze assolutorie che rappresentano il 9% delle loro decisioni;
- le sezioni di tribunale in composizione monocratica hanno emesso n. 13.246 sentenze assolutorie che rappresentano il 37% delle decisioni;
- le sezioni di tribunale in composizione collegiale hanno emesso n. 765 sentenze assolutorie che rappresentano l'1,3% delle decisioni;
- le Corti d'Assise hanno pronunciato 4 sentenze assolutorie che rappresentano il 4% delle decisioni.

Ulteriore tematica oggetto di un sensibile intervento di modifica con la “Cartabia” ha riguardato l'istituto della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, muovendosi nell'ottica di accentuarne l'applicazione in ottica evidentemente deflattiva.

In proposito, l'Ufficio ha promosso orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi utili nella prospettiva di garantire un approccio uniforme all'istituto di cui all'articolo 131 *bis* c.p. con riguardo alle determinazioni da assumere in sede di eventuale impugnazione [cfr. nota di indirizzo in data 11 giugno 2024: Riforma Cartabia. Ampliamento della causa estintiva del fatto di particolare tenuità. Orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi nella prospettiva della Procura generale].

Positivo, al riguardo, il forte incremento delle richieste di archiviazione per tenuità del fatto segnalato dalla Procura di Roma: tali richieste sono quadruplicate rispetto al periodo antecedente coinvolgendo n. 13.257 procedimenti così da rappresentare il 50% di tutte le richieste di archiviazione formulate nei procedimenti iscritti a modello 21.

Mentre, nell'ottica generale della deflazione che riguarda anche le attività proprie dell'Ufficio requirente di secondo grado, rileva l'iniziativa assunta dalla Procura generale per favorire, disciplinandolo con attenzione, il ricorso al concordato in appello, istituto che, pure, la Riforma Cartabia ha voluto

implementare mutandone le condizioni di accesso [sul punto, rilevano i Criteri generali in materia dettati da questo Ufficio in data 8 maggio 2024 comunicati alla Corte di appello, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e condivisi con la Camera penale di Roma].

5 La risposta sanzionatoria come *extrema ratio*

Questo sforzo difficile di perseguire una risposta giudiziaria puntuale, attenta a garantire comunque i diritti delle parti, con assennata considerazione del ruolo del pubblico ministero e del processo deve fare i conti con il panorama vastissimo dei reati che l'ordinamento chiede di perseguire, senz'altro troppi e molti di questi non coerenti con l'esigenza che la risposta sanzionatoria penale è e deve essere l'*extrema ratio*.

Un reato deve essere previsto solo quando gli interessi sottostanti hanno una rilevanza primaria e solo quando risposte più attenuate sarebbero riduttive e non soddisfattive.

Ma non è sempre così.

Avevamo sperato, ancora una volta, in un' incisiva opera di "depenalizzazione". Ma anche l'ultima, quella del 2016, si è limitata ad interventi marginali, su fattispecie modeste e poco incisive.

Abbiamo convintamente sostenuto la scelta, nel 2022, di aumentare le ipotesi di reati procedibili a querela, con interventi ampliativi della procedibilità, per esempio, relativamente ai reati di furto, di lesioni personali volontarie, di lesioni stradali.

Lo sforzo è stato notevole perché si è opportunamente valorizzato il fatto che si tratta di reati rispetto ai quali giustamente va rimessa alla vittima la scelta se la tutela deve essere o no ottenuta in sede penale. Ma, anche in esito a questo intervento, il carico di lavoro della magistratura penale è rimasto e rimane elevato: i tribunali sembrano quasi un pozzo senza fondo, cui trasferire tutti i problemi della società.

Proprio con il conforto del dato statistico, che vede negli Uffici del distretto, un sostanziale aumento delle sopravvenienze, si trae la legittima convinzione che manca il necessario, equilibrato e sostenibile rapporto tra quantità di norme incriminatrici e possibilità di ottenere una adeguata risposta.

Nonostante gli sforzi, episodici, nella direzione della depenalizzazione e dell'aumento della procedibilità a querela, si assiste – e sembra che questo sia l'immediato futuro che ci dovremmo configurare – al ripetersi di scelte legislative leggibili in termini di "panpenalismo": ossia di scelte, certamente incensurabili nel merito, in cui la risposta ai problemi della società debba trovarsi nell'aumento dei reati e nell'aumento delle pene.

Sono scelte che non sembrano rispettose del principio di *extrema ratio* della risposta sanzionatoria penale.

Sono scelte dimentiche, da un lato, delle drammatiche situazioni in cui versano le carceri e, dall'altro, della apprezzata inutilità dell'introduzione di nuovi reati o dell'aumento delle pene di quelli già esistenti per contrastare certi fenomeni, che meglio dovrebbero trovare risposta in altri ambiti, diversi da quello penale: valga, volendo esemplificare, il fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti, dove gli strumenti più efficaci devono intervenire sulla domanda di droghe e, quindi, operare sul versante culturale e sul rafforzamento delle risposte sanzionatorie [solo] amministrative per l'uso illecito delle sostanze stupefacenti; ma valga, ancora per esemplificare, il fenomeno, drammatico nelle aree metropolitane, delle occupazioni abusive degli immobili, dove lo sforzo deve concentrarsi, semmai, sugli sgomberi, nella riscontrata insufficienza preventiva della minaccia sanzionatoria penale.

Sono scelte dimentiche degli sforzi che si stanno compiendo nella direzione di rendere concretamente attuate quelle disposizioni che vogliono favorire la composizione delle vicende, attraverso la giustizia riparativa o con la possibilità di scegliere sanzioni sostitutive diverse dal carcere.

6 Le infiltrazioni delle associazioni mafiose

Allarmante è il quadro delle infiltrazioni della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, nel territorio della Regione, non solo quello della città metropolitana di Roma, ma anche in diffusi contesti nel basso Lazio [specialmente, Latina, Formia, Scauri, Minturno].

Si tratta non solo di organizzazione mafiose di matrice autoctona, ma anche di organizzazioni “delocalizzate” espressione delle organizzazioni mafiose tradizionali: della 'Ndrangheta, di diversi gruppi di Camorra, di Cosa Nostra.

I numeri sono inquietanti.

Basti considerare, che nel periodo 30 giugno 2023 – 1° luglio 2024, la DDA ha iscritto n.417 procedimenti, di cui n.320 a carico di soggetti noti per un totale di 2451 indagati e n.97 a carico di ignoti. In tale contesto 123 procedimenti hanno riguardato associazioni di stampo mafioso e reati aggravati ex articolo 416 *bis.1* c.p. per un totale di n.815 indagati (con un incremento del 60% rispetto all'anno precedente), mentre n.111 procedimenti hanno riguardato le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti per un totale di 1030 indagati (con un incremento del 56%).

Queste organizzazioni criminali – osserva il Procuratore di Roma – non appaiono orientate esclusivamente al riciclaggio di capitali illecitamente accumulati altrove e al relativo investimento in attività soprattutto imprenditoriali, ma hanno come scopo anche lo svolgimento in forma diretta di attività illecite, in diversi settori di intervento criminale, a loro volta produttive di cospicue ricchezze da reinvestire.

In particolare, si sottolinea l'interesse di tutti i gruppi criminali nel riciclaggio e nel reimpiego delle risorse illecitamente acquisite: i settori in cui le mafie continuano incessantemente ad investire i propri capitali sono rappresentati soprattutto dal settore dei carburanti, dalle società finanziarie e immobiliari, dalle criptovalute, dal settore intrattenimento, dal settore turistico e della balneazione, dalle produzioni cinematografiche, dalla logistica, dalla ristorazione, dalle sale da gioco, dall'abbigliamento, dalle concessionarie di auto.

Nella Capitale si assiste, in questa prospettiva di ripulitura e reimpiego dei capitali illeciti, anche al fenomeno dell'acquisizione di locali storici.

Degno di nota, l'attenzionato fenomeno del coinvolgimento di strutturate organizzazioni criminali cinesi, nelle attività di intermediazione finanziaria e di riciclaggio.

Correlato a questa attività di reinvestimento nel tessuto imprenditoriale ed economico, è il dimostrato collegamento delle associazioni con imprenditori, professionisti, esponenti del mondo finanziario ed economico di cui queste si avvalgono per stipulare affari e realizzare investimenti [la cosiddetta “zona grigia”].

Anche l’usura continua ad essere uno dei fenomeni criminali tipici, e perciò più diffusi, della Città di Roma. Anzi – viene riferito dal Procuratore distrettuale – le indagini svolte hanno consolidato la constatazione del sistematico ricorso, soprattutto da parte delle cd. “nuove mafie”, all’usura anche come “mezzo di assoggettamento”, finalizzato all’acquisizione delle attività economiche dei soggetti usurati.

Tra le attività illecite, primario rilievo ha il traffico di stupefacenti, nel cui contesto criminale si sono verificati anche fatti di sangue (omicidi e gambizzazioni).

Il settore degli stupefacenti, infatti, proprio a causa della altissima redditività, innesca spesso gravi forme di violenza.

Nel periodo di riferimento, tra le inchieste significative, vanno menzionati i due procedimenti che hanno riguardato la costituzione e l’operatività di due “locali” di ‘Ndrangheta, rispettivamente in Roma e nel territorio di Anzio e Nettuno, delineate quali formali articolazioni della casa madre e muniti del relativo crisma di riconoscimento – dunque proiezioni in senso stretto di una delle mafie tradizionali con replica della struttura in territori diversi da quelli di origine. In tema, si segnala una recentissima sentenza del Tribunale di Velletri che ha sostanzialmente recepito l’impostazione proposta dalla Procura distrettuale di Roma, con il riconoscimento dell’associazione di tipo mafioso.

Di particolare rilievo anche il procedimento che ha riguardato la costituzione, nel territorio di Aprilia, di una struttura avente i connotati della “mafia autoctona” connotata da canali di finanziamento molteplici (stupefacenti, usura, estorsioni), da forme di investimento in società dei sodali o di soggetti vicini, dalla disponibilità di armi e, nel contempo, da qualificati rapporti con la Pubblica Amministrazione, dai rapporti con altre organizzazioni di tipo mafioso e dalle finalità concorrenti di commettere più delitti di traffico di sostanza stupefacente, di estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia, di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori, di acquisizione del controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici e di ostacolare il libero esercizio del voto.

Sono procedimenti che hanno già avuto importanti riscontri giudiziari, dovendosi però segnalare come, a riprova della fondatezza delle contestazioni, i Comuni di Anzio e Nettuno, all’esito delle attività svolte dalle apposite Commissioni

d'accesso previste dall'articolo 143 TUEL in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose, siano stati sciolti il 22 novembre 2022.

Il Procuratore distrettuale riferisce che anche presso il Comune di Aprilia è stata nominata la Commissione d'accesso prevista dal citato articolo 143 TUEL.

Ed ancora, sempre a conforto di un'infiltrazione nei confronti anche di ambienti della politica e dell'amministrazione locale, viene segnalata l'importante attività investigativa, supportata già da conformi decisioni giudiziarie, che ha consentito di riscontrare l'avvenuta interferenza di un locale gruppo criminale nella campagna elettorale di diversi candidati alle consultazioni amministrative del 2016 nei comuni di Latina e Terracina, culminata, secondo quanto riferito dal Procuratore distrettuale, in alcuni episodi di compravendita del consenso elettorale.

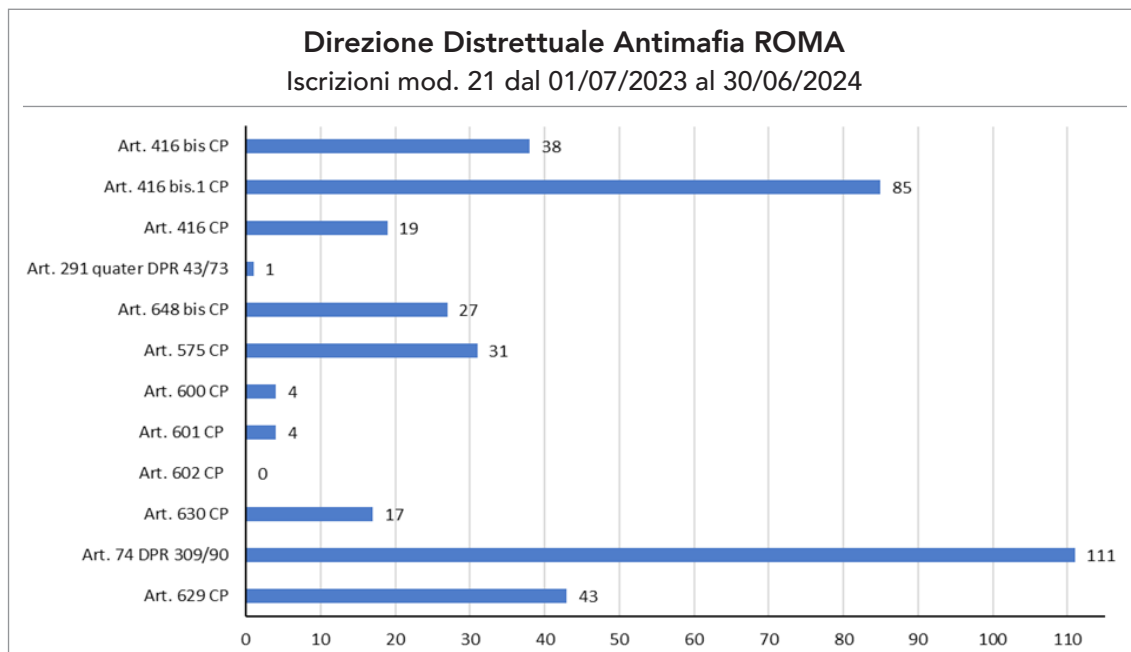
La risposta giudiziaria sembra comunque molto efficiente, pur a fronte di fenomeni particolarmente significativi e difficoltosi da affrontare, perché la Procura distrettuale opportunamente, in presenza delle condizioni di legge, si attiva sempre nel settore delle misure patrimoniali, sì da potere sequestrare a fini di confisca i beni risultati oggetto di acquisizione illecita o frutto di reimpiego.

Proprio le risultanze della complessa attività svolta dalla Procura distrettuale, consente di apprezzare l'ormai avvenuta evoluzione dell'infiltrazione criminale.

Da infiltrazione (solo) "militare", con la commissione di reati-spia coerenti [omicidi, aggressioni, fatti estorsivi ed usurari, danneggiamenti, incendi, ecc.], ad **un'infiltrazione anche pericolosamente economica nel tessuto sociale** [anche con il coinvolgimento di amministratori locali, esponenti della politica, professionisti: la c.d. zona grigia; emblematico lo scioglimento dei Comuni di Anzio e Nettuno], con l'emersione di reati spia completamente diversi [reati fiscali, soprattutto frodi fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio, interposizione fittizia, bancarotte "di comodo"].

In termini tali da avere imposto a quella Procura non solo il miglior coinvolgimento di forze di polizia specializzate, ma anche il ricorso alle misure tipiche del contrasto economico [misure di prevenzione patrimoniale, confisca allargata], ed anche il necessario coordinamento con l'autorità prefettizia, onerata di adottare le interdittive antimafia e di disporre l'inserimento nella *white list*.

Il dato statistico sull'attività della Direzione distrettuale:



7 I reati in materia di violenza di genere

Emerge il dato del costante aumento delle iscrizioni in tutti gli Uffici.

Vale allora menzionare il dato riportato dal Procuratore per i minorenni di Roma: considerando gli atti persecutori [il reato con maggior numero di iscrizioni] e gli altri reati di natura sessuale, risulta che la stragrande maggioranza dei reati che sono all'attenzione di quell'Ufficio sono proprio quelli di che trattasi.

Ma vale ancora segnalare, a dimostrazione della gravità del fenomeno, l'aumento molto significativo delle iscrizioni riportato dalla Procura della Repubblica di Roma: nel periodo di riferimento risultano essere stati iscritti ben n. 9.844 procedimenti rispetto ai n. 8.927 del periodo antecedente.

Il tema dei reati in materia di violenza di genere **è stato oggetto di specifico, recente intervento di questa Procura generale, con nota in data 3 giugno 2024 [Orientamenti condivisi in materia di disciplina per il contrasto della violenza di genere a seguito degli Orientamenti della Procura generale della Cassazione in data 28 maggio 2024],** laddove si è cercato di valorizzare buone prassi condivise per l'applicazione della suddetta normativa, per corrispondere anche all'esigenza di dare tranquillità operativa agli uffici di procura di primo grado, in una materia obiettivamente delicata e caratterizzata dal rischio di eventi "avversi" pur a fronte di una attivazione tempestiva e corretta.

Del resto, la disamina dei progetti organizzativi e/o delle disposizioni organizzative specifiche delle Procure del distretto attesta di Uffici organizzati in modo ampiamente soddisfacente, grazie all'impegno e alla disponibilità dei magistrati tutti, oltre che del personale giudiziario e della polizia giudiziaria.

In particolare, rispetto al disposto dell'articolo 7 della legge n. 168 del 2023, che ha introdotto l'articolo 362 *bis* c.p.p., contenente "misure urgenti di protezione della persona offesa", laddove per i delitti di ivi previsti viene stabilito, al comma 1, che il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, debba valutare, "senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato", "la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari", l'indicazione che si è data è quella secondo la quale "la scelta del pubblico ministero di non richiedere una misura cautelare va formalizzata per iscritto allo scopo di evitare addebiti di inerzia e/o di comportamento omissivo". È però a tal fine sufficiente "una annotazione sul fascicolo (magari anche con un aggiornamento nel SICP) avente data certa e concernente la "avvenuta valutazione", non essendo invece richiesto dalla norma un formale "decreto di non richiesta misura".

Altro aspetto di precipuo interesse riguarda il disposto dell'articolo 362, comma 1 *ter*, c.p.p., che, come è noto, prevede che “il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato...”.

È tematica che, in linea anche con le indicazioni della Procura generale della Cassazione, è stata affrontata evidenziando, in ottica sostanzialistica, le ipotesi di deroghe all'escussione ulteriori e diverse rispetto a quelle espressamente codificate, in particolare allorquando il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato e, comunque, ritenga di dovere disporre *de plano* l'archiviazione [a modello 45] [si pensi, all'ipotesi di denuncia che risulti *ictu oculi* fantasiosa o inverosimile, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro] ovvero di richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per altra ragione.

Valendo in questo caso i principi di convenienza e pertinenza dell'agire del pubblico ministero [inquadrabili nel più ampio concetto di giusto processo] che militano contro lo svolgimento di attività processualmente inutili [in questo senso militano, per vero, anche le disposizioni di rigore introdotte con la Riforma Cartabia in materia di iscrizione della notizia di reato e di regola di giudizio per l'archiviazione: cfr. rispettivamente gli articoli 335, comma 1, e 408, comma 1, c.p.p.].

Del resto, nell'ipotesi della richiesta di archiviazione, l'obbligatorietà dell'avviso della richiesta [cfr. articolo 408, comma 3 *bis*, c.p.p.], può comunque consentire alla persona offesa di chiedere, con l'opposizione, di essere sentita.

Gli Uffici del distretto hanno saputo affrontare il novum in modo adeguato, pur a fronte di difficoltà conseguenti alle carenze di personale e, al riguardo, per il dettaglio dei dati, non può che rinviarsi al monitoraggio di recente effettuato in data 15 luglio 2024 già inviato alla Procura generale della Corte di Cassazione.

Dal punto di vista dell'organizzazione, a dimostrazione dell'attenzione prestata al drammatico fenomeno, preme qui ricordare che presso tutti gli Uffici requirenti risultino oramai da tempo costituiti gruppi di specializzazione in materia di violenza di genere o, più in generale, di tutela delle c.d. fasce deboli e come, per conseguenza, risulti oramai dovunque garantita l'adozione di efficaci standard investigativi, sulla base di indicazioni e direttive specifiche fornite dai Procuratori alla polizia giudiziaria, ma anche ad un concreto coordinamento con le forze di polizia e con tutte le istituzioni che si occupano della materia. Infatti, tutti gli Uffici, ad oggi, prevedono gruppi di specializzazione, dotati di un congruo numero di magistrati, pari almeno alla metà dell'organico d'ufficio, anche in ragione della ingravescenza del fenomeno, ed anche la Procura della Repubblica di Cassino che, in ragione di una rilevante scopertura dei posti di sostituto, aveva provveduto alla temporanea sospensione dei gruppi di specializzazione, di recente ha provveduto a ripristinarne il funzionamento.

Tra tutti gli Uffici, il cui impegno è – giova ripeterlo – encomiabile, vanno segnalati alcuni dati riferiti dal Procuratore di Tivoli: quelli sugli allontanamenti disposti dal pubblico ministero e, soprattutto, quelli delle misure di prevenzione.

Il primo istituto, di recente previsione, è particolarmente utile in ottica squisitamente prevenzionale, giacché consente direttamente al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei più frequenti delitti caratterizzati da violenza o minaccia, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

L'utilizzo delle misure di prevenzione è altrettanto importante in ottica prevenzionale, perché consente di garantire la vittima, soprattutto allorché l'autore del reato, ancora pericoloso, abbia scontato la sua pena carceraria.

Merita, ancora, di essere segnalata la metodica organizzativa della Procura della Repubblica di Civitavecchia, indirizzata all'attenta valorizzazione dei reati “con valutazione del rischio cautelare”.

Nonostante l'impegno, il dato delle violenze e, soprattutto, dei femminicidi è però, dappertutto, sempre quantitativamente importante, comunque inaccettabile, a dimostrazione di **come la risposta preventiva non possa essere solo delle forze di polizia e della magistratura, pur quando queste fossero virtuosamente in grado di fare bene e tempestivamente il proprio lavoro.**

Ciò per l'empirico rilievo che una prevenzione assoluta è necessariamente una utopia e che, comunque, di fronte a comportamenti-spia un approccio pur corretto non è in grado di riuscire a rimuovere il rischio della futura degenerazione e del fatto omicidiario: nessuno è in grado di avere la palla di vetro e prevedere, realisticamente e sempre, il rischio dell'evento morte. **La vera risposta deve essere certamente culturale e deve chiamare a raccolta l'intera società.**

Quello che potrebbe farsi, giuridicamente, a fronte di un sistema sanzionatorio comunque adeguato e completo, è il pensare all'introduzione di una figura specifica di omicidio- il femminicidio- che risponderebbe ad importanti esigenze. Non tanto di trattamento sanzionatorio, a fronte di uno strumentario adeguato già offerto dal combinato disposto degli articoli 575 e 577, comma 1, numero 1, c.p.; quanto piuttosto dal punto di vista dell'acquisizione culturale della consapevolezza della devastante gravità del fatto e dell'autonomia di questo fatto dagli altri fatti omicidiari.

8 La tutela del lavoro

Il dato delle Procure attesta, purtroppo, di un numero sempre significativo di infortuni sul lavoro, anche mortali.

Emblematici, solo a titolo semplificativo della diffusione del fenomeno, i dati della Procura della Repubblica di Cassino che riferisce di due infortuni mortali, e la disamina del Procuratore di Latina, che, al di là del dato numerico [7 infortuni mortali], si sofferma sulle cause di un fenomeno “sempre vivo”, specie nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura: l’esteso numero di assunzioni di lavoratori “in nero”, origina, infatti, una pluralità di situazioni in cui il tema della salute e della sicurezza sul lavoro si rivela abbondantemente pretermesso e dà luogo a condizioni lavorative di assoluto rischio.

Ovviamente più allarmanti i dati di Roma: si segnalano nella città di Roma numerosi infortuni sul lavoro, in particolare nell’anno 2023, 184 infortuni gravissimi, di cui 17 eventi mortali, mentre nell’anno 2024 sono stati accertati 97 gravissimi infortuni, di cui 7 mortali.

Sono dati comunque preoccupanti, che devono impegnare, sotto il versante della prevenzione, gli organi di vigilanza, che devono avere una generale, maggiore attenzione anche al tema della responsabilità amministrativa degli enti [decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231].

Nello specifico, rileva l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 25 *septies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha come reati presupposti quelli di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alcuni dei più frequenti reati ambientali.

Dai dati acquisiti non risulta un significativo utilizzo dello strumentario della responsabilità amministrativa, pur in presenza di tutte le condizioni di legge.

Ciò vale soprattutto per gli organi di polizia/vigilanza, che, quando riferiscono di un reato, pur ricorrendone le condizioni, talora non affrontano la tematica della concorrente responsabilità amministrativa.

È una carenza di approccio evidente, specie allorquando si verta nelle ipotesi di responsabilità amministrativa citate, laddove il rilievo di un intervento completo anche nei confronti dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato stato commesso, assume notevole importanza soprattutto in ottica di prevenzione speciale.

Del resto, è assolutamente incontroverso, per giurisprudenza granitica, che i requisiti dell’“interesse” e/o del “vantaggio” che sono alla base della responsabilità amministrativa dell’ente sono senz’altro compatibili con i reati colposi.

In questa prospettiva, è in tutta probabilità necessario che gli Uffici requirenti di primo grado [titolari esclusivi del potere di dare direttive investigative] procedano, per il futuro, a dare più mirate direttive agli organi di polizia e di vigilanza soprattutto in materia antinfortunistica ed ambientale, onde avere a disposizione una “informativa” dettagliata e completa che consenta di iscrivere e definire l’eventuale illecito amministrativo e che, comunque, soddisfi le suddette esigenze informative.

Le elaborazioni statistiche acquisite confermano la bontà di tali indicazioni, su cui l’Ufficio promuoverà l’adozione di prassi condivise che consentano un più strutturato approccio alla tematica della responsabilità degli enti.

La disamina sulla tutela del lavoro non sarebbe però completa laddove si tacesse del **“caporalato”**, con il conseguente sfruttamento del lavoro di persone che versano in stato di bisogno [per lo più immigrati, più o meno regolari].

È fenomeno gravissimo e, purtroppo molto diffuso su tutto il territorio del distretto, pur a fronte di iniziative giudiziarie plurime che mirano a contrastare il fenomeno.

Meritano di essere valorizzate le indicazioni del Procuratore della Repubblica di Latina, che definisce rilevante il fenomeno, anche in ragione della diffusione della forza lavoro in condizioni di precarietà, soprattutto in agricoltura. Si segnala, poi, un procedimento particolarmente grave [decesso di un lavoratore irregolare, abbandonato dopo un infortunio sul lavoro], trattato con l’adeguato impegno investigativo, ma si segnala anche, purtroppo, la difficoltà delle investigazioni, per l’assenza di denunce dei lavoratori interessati, in condizioni di difficoltà e soggezione e spesso anche in condizioni di illegalità nel nostro territorio.

Mentre interessante è l’iniziativa della Procura della Repubblica di Roma, che ha diramato una specifica direttiva alla polizia giudiziaria, affinché, in tutti i casi di incidenti sul lavoro con lesioni gravi o mortali siano effettuate specifici approfondimenti per far emergere eventuali fenomeni di caporalato.

Lo strumentario a disposizione è senz’altro soddisfacente: il reato di cui all’articolo 603 *bis* c.p., che punisce lo sfruttamento del lavoratore con approfittamento del suo stato di bisogno; ma la vera risposta sanzionatoria e preventiva è rinvenibile in altri due istituti di notevole valenza operativa che completano il contrasto delle attività di sfruttamento del lavoratore, e di cui va implementato l’utilizzo.

Si tratta, in primo luogo, della misura del controllo giudiziario d’azienda che, nei procedimenti per i reati previsti dall’articolo 603 *bis* c.p., è applicabile, in sostituzione del sequestro, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale [cfr. articolo 3 della legge 29 ottobre 2016 n. 199].

È una disposizione importante, che, per certi versi, richiama il controllo giudiziario previsto, quale misura di prevenzione, dal disposto dell'articolo 34 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 [c.d. codice antimafia], utilmente applicabile, in alternativa alla confisca di prevenzione, nei confronti di un'azienda solo occasionalmente infiltrata dalla criminalità organizzata, che è possibile "recuperare" all'economia sana.

Accanto al controllo giudiziario è prevista, in secondo luogo, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto del reato [cfr. articolo 603 *bis.2* c.p.].

È una disposizione che trova il suo fondamento nel disposto dell'articolo 322 *ter* c.p. – e nelle ipotesi analoghe nel tempo introdotte – con l'evidente finalità di privare il colpevole del "profitto" conseguito dall'illecito.

Si tratta quindi di misura che, se applicata con correttezza e adeguato supporto dimostrativo della responsabilità, oltre che nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione, è particolarmente utile anche in ottica di prevenzione del fenomeno.

9 Le sostanze stupefacenti

Il fenomeno dei reati in materia di stupefacenti [articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309] è diffuso in tutto il territorio regionale. Oltre alle piazze di spaccio e al commercio al minuto, si segnalano – dal Procuratore di Roma – le sempre più diffuse catene di distribuzione degli stupefacenti mediante *chat* e consegne a domicilio, modalità che rendono sempre più impervie le indagini.

Tale diffusione delle sostanze stupefacenti, impegna anche, quale fenomeno associativo [articolo 74 del dpr n. 309 del 1990], anche la Procura distrettuale di Roma, la quale, come si è accennato, ha riferito non solo che il narcotraffico è frequentemente l’oggetto “sociale” di molte organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, ma anche che è fenomeno caratterizzato da non infrequenti fatti di sangue: riferisce il Procuratore distrettuale che “il settore degli stupefacenti a causa della altissima redditività, innesca spesso gravi forme di violenza che, nel territorio laziale, sono determinate oltre che da dinamiche concorrenziali inerenti il controllo territoriale di determinate piazze di spaccio, dall’esigenza di sanzionare con forme talora eclatanti e a scopo *lato sensu* didascalico la mancata consegna della merce commissionata o il mancato pagamento delle partite ricevute” e che, nelle piazze di spaccio, il fenomeno del traffico risulta essersi atteggiato per “l’adozione del metodo mafioso sia all’interno sia, soprattutto, all’esterno del sodalizio, nell’interazione con sodalizi rivali”.

Il fenomeno dello spaccio, in costante aumento, è comunque particolarmente allarmante per i minori.

Il Procuratore minorile, infatti, ritiene di definire “fenomenico” – anche in considerazione degli ingenti quantitativi sequestrati – il dato relativo ai minori dediti all’attività di spaccio (c.d. *baby pusher*) di sostanze stupefacenti tipo cocaina e *crack*. E il numero delle iscrizioni [407 complessive, seconde solo alle iscrizioni per il delitto di atti persecutori] conforta tale dato qualificandolo come grave.

Anche gli altri Uffici del distretto segnalano il fenomeno e riportano dei numerosi processi, a volte inseriti in contesti anche di violenza connessa alle attività di conquista delle piazze di spaccio o al mancato pagamento delle partite di droga.

E però è certo che l’uso di droghe è quantitativamente imponente, nel Lazio, come in ogni altro luogo. E finché c’è domanda ci sarà sempre offerta, quale che siano le risposte di contrasto delle forze di polizia e della magistratura.

Ci vorrebbe una forte risposta culturale e soprattutto una risposta sociale. Ha scritto Roberto Saviano che “la disperazione del mondo crea la dipendenza da droga”. “Perché si arriva al punto di “farsi”? Perché la vita è una m. [...] L’unica risposta è questa. Perché il mercato delle droghe e degli antidepressivi è un mercato talmente ricco da essere paragonato solo a quello del petrolio? Perché vivere è disperante, non può esistere una politica antidroga che non sia una politica in grado di sollevare la vita umana da competizione, conflitto, infelicità... Le droghe esistono da quando esiste l’uomo, ma le epidemie di dipendenza esistono sempre in presenza di una disperazione sociale... Il consumo di eroina è, insieme all’alcol, la porta in cui entrare per sospendersi dal vivere”.

Ma noi non siamo sociologi, né politici. Dobbiamo interrogarci sull’efficienza del sistema, preventivo e di contrasto.

Ed allora, rispetto al contrasto [ma anche alla prevenzione] dell’uso [rilevante perché la riduzione della domanda abbasserebbe la quantità dell’offerta], il nostro sistema non funziona adeguatamente.

Noi scontiamo l’inefficienza della risposta sanzionatoria amministrativa idonea a possibilmente contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti.

È fin troppo evidente la scarsa idoneità preventiva e repressiva dello strumentario rimesso al Prefetto dall’articolo 75 del dpr n. 309 del 1990: sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto, del permesso di soggiorno.

Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore, alla luce di quella che è stata la controversa evoluzione della normativa nel tempo: l’eliminazione, per ragioni solo procedurali [ad opera della Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014] delle sanzioni, molto più incisive, previste dall’articolo 75 *bis*, applicabili dal questore, ma con il necessario intervento dell’autorità giudiziaria (il giudice di pace) che doveva convalidare l’operato dell’autorità amministrativa, ha privato l’ordinamento di uno strumentario efficace per contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti e, quindi, in grado di incidere sulla domanda.

È mancato e manca tuttora un adeguato intervento del legislatore.

E quindi manca uno strumentario sanzionatorio efficiente tale da fungere da contropinta psicologica rispetto all’uso personale di stupefacenti.

10 I reati informatici e la cybersicurezza

I dati quantitativamente significativi dei reati informatici attestano che valgono ancora, persistenti ed attuali, le ragioni di urgenza che hanno portato, con il decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021 n. 109, alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la consapevolezza – rafforzata dalla continuativa serie di attacchi alle reti e alle strutture informatiche – che le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e privati possono essere sfruttate al fine di provocare il malfunzionamento o l'interruzione, totali o parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nonché di servizi di pubblica utilità, con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Di qui l'importanza di un sistema integrato volto a realizzare la cybersicurezza, per la protezione delle reti dagli attacchi informatici, per garantirne la “resilienza” e per promuovere, soprattutto, una difesa attiva, fondamentale perché se si interviene ad attacco già realizzato la resilienza probabilmente non basta, perché limita solo i danni.

La magistratura in questo settore ha un ruolo decisivo, non solo ovviamente repressivo, ma anche proattivo e preventivo, potendo attivare lo strumentario delle azioni sotto copertura, estremamente utili non solo per l'individuazione dell'*hacker*, ma anche per evitare i rischi di recidiva.

Questo compito la magistratura, e in prima battuta la Procura distrettuale, è in grado di assolvere anche grazie alla scelta, ormai risalente, della previsione di gruppi di magistrati specializzati in questo settore, complesso dal punto di vista tecnico e massimamente delicato, perché sovente le condotte di penetrazione nelle reti hanno alla base una evidente finalità terroristica.

In questa prospettiva, è estremamente significativa la recente previsione normativa che ha attribuito al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le funzioni di coordinamento e di impulso rispetto ai principali e più gravi reati informatici.

È peraltro indubitabile il ruolo decisivo che deve sapere assolvere anche, e soprattutto, il Procuratore distrettuale: l'impulso e il coordinamento sono infatti un *posterius* rispetto all'immediata intervento dell'autorità giudiziaria distrettuale

competente, onerata delle attività anche urgenti che fossero necessarie e, per ciò, inevitabilmente coinvolta, come protagonista, nel sistema della cybersicurezza.

L'intervento della Procura distrettuale è oggi del resto particolarmente significativo, principalmente per il rinnovato impegno organizzativo imposto dal recente intervento normativo, realizzato con la legge 28 giugno 2024 n. 90, che, oltre ad inasprire le pene per i reati informatici, ne ha introdotti di nuovi, per intercettare l'evoluzione delle condotte illecite. Tra tutti, intercettando un fenomeno sempre più diffuso, il reato di estorsione informatica [*ransomware*], con cui si vuole punire quella più grave fattispecie estorsiva sostanziata nella condotta di colui che "infetta" un sistema informatico per poi chiedere un riscatto da pagare per "liberarlo".

Ma questo intervento è altresì importante per i fenomeni che si vanno presentando, con allarmante maggiore frequenza, di accessi nei sistemi informatici e nelle banche-dati da parte soggetti "legittimati" ad entrarvi, con l'abusiva acquisizione di dati, oggetto poi di illecita diffusione, per ragioni non solo di indebito arricchimento personale, ma anche di pericolosa destabilizzazione.

11 Terrorismo, eversione, fenomeni di intolleranza

Sul contrasto al terrorismo, il nostro Paese ha, grazie soprattutto al *novum* introdotto con il decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, convertito nella legge 17 aprile 2015 n. 43, uno strumentario penale importante, che si affianca, ampliando l'area della punibilità, alla norma base dell'associazione con finalità di terrorismo [articolo 270 *bis* c.p.]. Sono norme sanzionatorie che, nel tempo, hanno consentito di concludere positivamente molti processi, ma che, soprattutto, servono in ottica investigativa perché consentono di attivare indagini tecniche, il cui contributo è essenziale, per riscontrare il *fumus* che può nascere da una attività preventiva, da una segnalazione dei servizi, da una attività informativa tradizionale.

In materia, infatti, molta importanza assume il ruolo della prevenzione rispetto al quale l'attività dell'*intelligence* e delle forze di polizia specializzate [ROS dei Carabinieri e DIGOS] è assolutamente essenziale.

Questo vale in particolare per il **terrorismo di matrice confessionale islamista** [ISIS e ISKP], costantemente attenzionato dalle forze di polizia, in un contesto di turbolenza internazionale che impone la massima attenzione.

In questo ambito va segnalato il processo pendente in Corte di Assise di Appello, che sta seguendo la Procura generale, a carico di uno straniero accusato di partecipazione ad associazione terroristica internazionale per avere veicolato messaggi e video riguardanti la Jihad contenenti oltre che informazioni di carattere militare, indicazioni su come l'aderente allo stato islamico deve comportarsi in contesti occidentali per non essere individuato dalle forze di polizia

Ma vale anche per **i fenomeni eversivi interni**.

Tra questi, si segnalano con la giusta preoccupazione e attenzione, le manifestazioni del fronte dell'anarco-insurrezionalismo federativista italiano (con la FAI-FRI), impegnato con le sue frange più violente in azioni dirette di danneggiamento e sabotaggio nell'ambito della costante lotta contro il capitalismo, il militarismo e la cosiddetta repressione autoritaria. Esemplificativa di tale stato di cose è la campagna contro il 41 *bis* dell'Ordinamento penitenziario, e in solidarietà con un detenuto Alfredo COSPITO, che ha provocato manifestazioni e proteste soprattutto in occasione dei processi.

La capacità delle forze di polizia è stata in grado di controllare tali manifestazioni, senza che ne scaturissero fatti di particolare allarme sociale.

Preoccupa, nel periodo, la crescente diffusione di **ideologie radicali** **“suprematiste” e “accelerazioniste”**, soprattutto attraverso l’uso massiccio dei *social*.

A seguito degli accadimenti del 7 ottobre 2023, allorquando i miliziani di Hamas hanno attaccato il territorio di Israele provocando la morte di almeno 1194 persone fra civili israeliani e militari ed il rapimento di circa 250 persone, con la conseguente reazione dello Stato di Israele, sono emersi preoccupanti fenomeni di **anti-semitismo**, soprattutto, ma non solo, nel corso di manifestazioni organizzate contro l’intervento militare israeliano.

12 Attività del pubblico ministero nel settore civile: la crisi di impresa e lo stato civile

Con riguardo alla disciplina della crisi di impresa, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [CCII] [decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83; e, poi, ancora, con decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136] ha inciso fortemente sul ruolo del PM e impone una riorganizzazione dell'attività per corrispondere al meglio alle novità normative e al nuovo, più incisivo spazio di intervento che viene prefigurato per l'organo requirente.

Come bene evidenziato nella relazione del Procuratore generale della Cassazione in data 17 novembre 2021, il CCII rappresenta un radicale punto di svolta con riferimento al ruolo del PM che vede un significativo ampliamento del suo ruolo, da organo inquirente penale, finalizzato alla ricerca delle notizie di reato ed all'individuazione dei responsabili di tali reati, a quello di parte delle procedure giudiziali di regolazione della crisi.

Nel quadro di detta concezione e delle finalità dell'intervento del P.M. sembra dunque necessario che questo si spogli delle sue vesti puramente penalistiche ed eserciti le funzioni per lui previste dal codice della crisi allo scopo di garantire il buon andamento dell'economia e della legalità nello svolgimento della risoluzione della crisi di impresa che deve mirare – se possibile – alla conservazione dell'impresa, compatibilmente con la tutela di tutti gli altri interessi coinvolti.

È in questa prospettiva che si pone l'articolo 38 CCII, dedicato non a caso all'"iniziativa del pubblico ministero", laddove si costruisce – appunto – un ruolo proattivo e più tempestivo del pubblico ministero nella promozione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Significativo è il comma 1 dell'articolo 38, laddove si prevede che il pubblico ministero presenti [debba presentare] il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale "in ogni caso" in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

Significativo, ancora, il successivo comma 2, secondo il quale "l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero".

In definitiva, il nuovo codice configura un ruolo partecipativo informato e più incisivo del pubblico ministero in tutte le procedure di regolazione della crisi d'impresa, con il duplice scopo – solo apparentemente contrastante – di favorire laddove economicamente possibile la positiva soluzione della crisi e di attivazione

tempestiva, in caso di insolvenza, del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e delle indagini in presenza di illeciti correlati – eziologicamente e non – allo stato di insolvenza.

Le Procure del distretto hanno dimostrato consapevolezza di questo nuovo ruolo, attivandosi tra l'altro per la stipula di protocolli con il Tribunale al fine di regolamentare e quindi testare l'effettività e la tempestività dell'iniziativa del PM a seguito della segnalazione *ex* articolo 38, comma 2, CCII.

In questa prospettiva, è diffusa l'attenzione per le procedure di risoluzione della crisi alternative alla liquidazione giudiziale e basate sulla salvaguardia della continuità aziendale [concordato preventivo, concordato minore, accordi di ristrutturazione...] perché risponde alla finalità del nuovo codice di evitare, ove possibile, soluzione della crisi meramente liquidatorie e di favorire il risanamento dell'impresa, garantendo un (parziale) ristoro dei creditori.

Però vanno evitati abusi rispetto a procedure che potrebbero finire con il pregiudicare le pretese creditorie dello Stato (Agenzia delle entrate ed Enti previdenziali), tanto è vero che l'applicazione dell'istituto del *cram down* è stato di recente [con il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103] disciplinato prevedendosi un limite minimo del 30% di soddisfazione dei creditori pubblici.

Sul tema delle controversie in materia di trascrizione ed annotazione atti da parte dell'ufficiale di stato civile non sono state segnalate situazioni necessitanti l'intervento del pubblico ministero non in linea con la normativa e la giurisprudenza della Cassazione segnalata dalla Procura generale negli Orientamenti in data 21 maggio 2024.

13 Esecuzione e carcere

Il momento dell'esecuzione delle pene è strategico e impegnativo per gli Uffici requirenti, come attestato dalla disamina dei dati statistici per tutti gli Uffici del distretto.

Merita particolare segnalazione, per la Procura generale, l'attività relativa ai delitti contro la libertà sessuale e degli altri reati rientranti nel cd. "codice rosso", laddove l'ufficio esecuzione vanta sin dall'entrata in vigore della legge 69/2019 una specifica tecnica di formazione del fascicolo che garantisce sia la dettagliata e tempestiva comunicazione alla persona offesa della imminente scadenza della pena e delega la polizia giudiziaria ad avvisare il Procuratore del distretto nei casi di urgenza. Per ulteriore tutela della persona offesa l'ufficio ha predisposto un vero e proprio monitoraggio attraverso la creazione di un foglio elettronico con allerta per la segnalazione della scadenza delle misure. È metodica organizzativa che valorizza al massimo le particolarissime esigenze di tutela della vittima.

Inoltre, la Procura generale, con nota in data 1° ottobre 2024, per corrispondere a condivisa esigenza del Tribunale di sorveglianza, si è attivato per la promozione di una prassi condivisa in tema di predisposizione dell'ordine di esecuzione per delitti contro la libertà sessuale e degli altri reati rientranti nel cd. "codice rosso", così da segnalare in particolare la circostanza che il soggetto sia o no riguardato da misura cautelare non detentiva.

Non ci si può esimere però da alcune riflessioni sulla situazione carceraria, anche nel distretto caratterizzata da un notevole sovraffollamento e da delicate problematiche di gestione degli istituti penitenziari.

Non possono che accogliersi positivamente le iniziative normative [decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112] con cui, per affrontare la drammaticità della situazione si è proceduto sul fronte delle assunzioni straordinarie del personale penitenziario e con la nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

E però in tutta probabilità insufficienti sono le misure di ordinamento penitenziario dirette a ridurre il numero dei detenuti, comparando in maniera differenziati le esigenze di sicurezza sociale con quelle della gestione delle carceri e della dignità delle condizioni dei detenuti e dello stesso personale penitenziario.

Ci si vuole riferire in particolare, nella prospettiva delle Procure, al nuovo articolo 656, comma 10 *bis*, c.p.p. ["Fermo il disposto del comma 4- *bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni

previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione”].

In realtà, non si tratta di benefici sostanziali, giacché, il provvedimento sembra avere avuto la finalità di migliorare l'approccio del condannato alla detenzione, preavvertendolo da subito dei benefici che il proprio corretto comportamento potrebbero portargli. Con effetti positivi, secondo le intenzioni, per il comportamento positivo e l'atteggiamento psicologico del detenuto, ma anche per la [sperabile] migliore gestione di istituti di pena sovraffollati.

Tra l'altro, l'attivazione della nuova disciplina ha da subito creato difficoltà operative, vuoi per l'assenza di uno strumentario informatico in grado di interfacciarsi con quello in essere per la fase esecutiva, ma anche per l'empirico rilievo che il calcolo da effettuare è un calcolo intrinsecamente suscettibile di mutamenti conseguenti alla specifica vicenda esecutiva, al sopravvenire di cumuli, al comportamento del condannato, ecc.

Ciò che ha imposto all'Ufficio di intervenire con una nota di indirizzo in data 11 settembre 2024 proprio al fine di contribuire al formarsi di prassi operative uniformi nel distretto.

E comunque si tratta di un intervento insufficiente per alleviare la drammatica condizione carceraria.

Le carceri scoppiano per il numero dei detenuti e per l'inadeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture, non solo nel distretto, ma in tutta Italia.

Nella recente Relazione del Garante nazionale si evidenzia il dato drammatico dei suicidi [nel corso del 2024 risultano 88 suicidi nelle carceri italiane; un numero drammaticamente superiore a quello record del 2022: 84, ed anche a quello del 2023: 69; un dato, quello dei suicidi dei detenuti, cui vanno aggiunti i suicidi di 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria]. Sempre il Garante attesta di un aumento generalizzato degli eventi critici rispetto all'anno precedente: aggressioni, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, proteste, ecc.

E tacendo, nonostante gli encomiabili sforzi degli operatori penitenziari, degli illeciti che i detenuti riescono a commettere: introduzione abusiva e uso di sostanze stupefacenti, introduzione abusiva e uso di apparecchi cellulari, ecc.

Questo rende **inaccettabile la situazione degli operatori penitenziari e dei detenuti e rende una finzione la concreta applicazione dell'articolo**

27 della Costituzione, quando dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Le condizioni delle carceri sono contrarie al senso di umanità, per i detenuti e perfino per gli operatori, per l'affollamento, il diniego della *privacy* anche minimale, per la promiscuità, per i suicidi, per la situazione dei tossicodipendenti e dei malati.

In particolare, sembrano rimosse dalla discussione le questioni dei tossicodipendenti [comunità terapeutica, istituti a custodia attenuata] e dei malati [REMS]. Sotto quest'ultimo profilo, l'Ufficio della Procura generale partecipa ad un osservatorio regionale avente come obiettivo quello di proporre e attuare soluzioni migliorative, pur in presenza di un numero sempre insufficiente di posti presso le REMS.

Però, **anche se il soggetto detenuto ha violato la legge egli continua ad essere un uomo** e non può essergli sottratta quella dignità che deve essere sempre riconosciuta ad un essere umano proprio soltanto perché egli è un uomo.

Dobbiamo avere presente che i trattamenti contrari al senso di umanità non sono solo quelli consistenti nella inflizione di sanzioni fisiche, ma anche quelli che comportano la negazione della qualità umana di cui è portatore qualsiasi soggetto, qualunque sia il reato che egli ha commesso: appunto, a causa del sovraffollamento, delle celle che contengono numerosi detenuti costretti a vivere a contatto di gomito, delle serie di letti a castello, dei servizi igienici ridotti e privi di *privacy*.

Questo non è solo contrario all'articolo 27 della Costituzione, quando appunto, evoca il tema della pena che non deve essere inumana, ma è anche uno stato di cose che non tutela neppure dal rischio di recidiva e quindi rinnega l'auspicio che la pena possa tendere al recupero.

Nel giugno del 1971 il ventinovenne attore francese Pierre Clementi è arrestato a Roma per detenzione e uso di stupefacenti. Condannato a due anni di prigione, è incarcerato a Regina Coeli, da dove uscirà dopo 18 mesi per insufficienza di prove. Clementi ne è rimasto traumatizzato e, significativamente, in un libro in cui ha ricordato questa sua drammatica esperienza, ha commentato: "L'individuo che esce di prigione è minuziosamente fabbricato per farvi ritorno".

È una frase che non può non condividersi, purtroppo.

E nel dividerla riteniamo necessario che sia venuto **il momento di promuovere iniziative coraggiose**.

Non spetta alla magistratura indicare quali [indulto, amnistia, liberazione anticipata "speciale"]. È un compito del Legislatore cui rivolgiamo l'auspicio di non dimenticare il carcere e di adottare senza pregiudizi ideologici, soluzioni

coraggiose per cercare di affrontare un momento fortemente drammatico. Come dal Legislatore auspichiamo interventi coraggiosi a supporto della Magistratura di sorveglianza, che ha un compito insostituibile e sempre più implementato nella fase dell'esecuzione della pena e che soffre di inadeguatezze degli organici e di carenza di strutture assolutamente evidenti.

Rispetto a queste scelte ormai improcrastinabili una riflessione che ci permettiamo di fare riguarda la sperabile condivisione, senza pregiudizi ideologici, dell'idea di perseguire veramente, come mezzo al fine di risolvere i problemi del carcere, l'obiettivo di **un diritto penale minimo e meno punitivo possibile** ossia un diritto penale giustificato dalla necessità, sia nella estensione, sia nel contenuto, vale a dire quanto più possibile minimo e quanto meno possibile punitivo.

Quindi un diritto penale che nella necessità riconosca, innanzitutto, il presupposto stesso della sua nascita e del suo intervento, che, cioè, assuma come proprio oggetto, come crimini, soltanto le trasgressioni più gravi.

Un diritto penale, poi, in cui la necessità misuri, oltre al numero e alla qualità dei delitti, il rigore delle pene, in modo che i delitti siano quanti di meno, dunque più realmente giustificati, mentre le pene siano quanto più possibili lievi, più tollerabili e anche più persuasive.

Un diritto penale, infine, in cui la necessità, come metro dell'inutilità delle pene e delle sofferenze, riduca, per quanto possibile, le pene che solo puniscono e la parte di pene che è solo punizione, valorizzando un sistema di pene e di esecuzione delle pene in cui l'utopia del recupero possa avere una maggiore probabilità – possibilità- statistica di inverarsi.

È una battaglia che non può non vederci uniti, al di là dei ruoli e delle posizioni ideologiche, perché **la Costituzione è di tutti e da tutti va applicata e proprio in questa prospettiva bisogna costruire una nuova cultura del carcere e sul carcere.**

Una nuova cultura che è anche la vecchia cultura: quella evocata, anzi imposta, dall'articolo 27 della Costituzione. Una nuova cultura per cui il carcere non può essere una pena aggiuntiva e non può mortificare la dignità delle persone e in cui, piuttosto, il carcere deve tendere all'utopistico [necessariamente utopistico] obiettivo del recupero: è **il carcere della speranza**, come, tanto tempo fa, ha detto qualcuno che mi era ed è caro.

Emblematica allora, tra le tante testimonianze, la lettera di recente inviata dai detenuti del Carcere di Brescia al Presidente della Repubblica: una descrizione drammatica di una ordinaria giornata trascorsa in carcere, facendo i conti con il sovraffollamento, il caldo, la fila per andare al bagno, le malattie, il disagio.

Ed emblematico è il monito del Presidente della Repubblica nella sua nobile risposta, dove giustamente considera le situazioni dei detenuti nelle nostre carceri come “indecorose per un Paese civile, qual è – e deve essere – l’Italia”. “Il carcere, ammonisce il nostro Presidente, “non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, Non va trasformato in palestra criminale”. E poi la speranza e l’auspicio, che tutti dobbiamo avere e perseguire: “Vi sono, in atto, alcune, proficue e importanti, attività di recupero attraverso il lavoro. Dimostrano che, in molti casi, è possibile un diverso modello carcerario. È un dovere perseguirlo”.

I dati della popolazione carceraria nel Lazio sono del resto attestativi di un significativo sovraffollamento e, quindi, di una situazione meritevole di attenta considerazione, perché contrastante foriera di deteriori condizioni di vita per i detenuti e lo stesso personale penitenziario.

Secondo le statistiche pubblicate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) al 31 agosto 2024, nel Lazio, risultavano presenti 6.879 (n. 6.436 uomini e 443 donne) si tratta dell’11% della popolazione carceraria nazionale.

Rispetto alla posizione giuridica i detenuti in attesa di giudizio (imputati) sono n. 2.089, mentre i condannati o definitivi in espiatione pena sono n. 4.775. In termini percentuali i detenuti in attesa di giudizio rappresentano il 30% della popolazione carceraria.

Nel dettaglio:

- n. 1.234 detenuti sono in attesa del primo giudizio; si tratta del 18% della popolazione carceraria;
- n. 476 detenuti sono stati condannati in primo grado e pende il giudizio di appello; si tratta del 7% della popolazione carceraria;
- n. 299 detenuti risultano ricorrenti e pende il giudizio di legittimità; si tratta del 4% della popolazione carceraria.

I dati sopra indicati risultano superiori alla media nazionale; al 30 giugno 2024 risultavano in attesa di giudizio il 25% della popolazione carceraria nazionale; in termini assoluti n. 15.454 su una la popolazione carceraria nazionale di n. 61.480 presenze.

Anche nell’ultimo anno a livello nazionale la popolazione detenuta è tornata a crescere in maniera costante; i nuovi giunti nel 2023 sono stati 40.661 a fronte di n. 38.125 nuovi ingressi nel 2022; si registra quindi un incremento del 6,2%, dinamica che dipende in gran parte dall’incremento degli ingressi in carcere. Basti considerare che al 30 giugno 2023 la popolazione carceraria nazionale era pari a n. 57.525 mentre la 30 giugno 2024 si registrano 61.480 presenze.

Il Lazio è la terza regione italiana per numero di detenuti presenti, preceduta da Lombardia e Campania.

La capienza regolamentare complessiva dei 14 istituti penitenziari della regione è di n 5. 281 posti (4.941 uomini e 340 donne), la effettiva presenza al 31 agosto 2024 era di 6.879 (n. 6.434 uomini e 443 donne). I maggiori indici di sovraffollamento si registrano negli istituti di Civitavecchia Nuovo Complesso, Rieti Nuovo Complesso, Roma R. Cinotti Rebibbia Nuovo Complesso 1 e Roma Regina Coeli.

14 Le statistiche dell'attività delle procure del distretto

14.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	5.327	787	5.865	1.943	5.779	592	5.023	1.760
DEFINITI/ESAURITI	4.459	784	5.699	1.944	4.894	739	4.539	1.721
PENDENTI	5.567	1.185	2.914	1.276	6.288	1.034	3.257	1.337

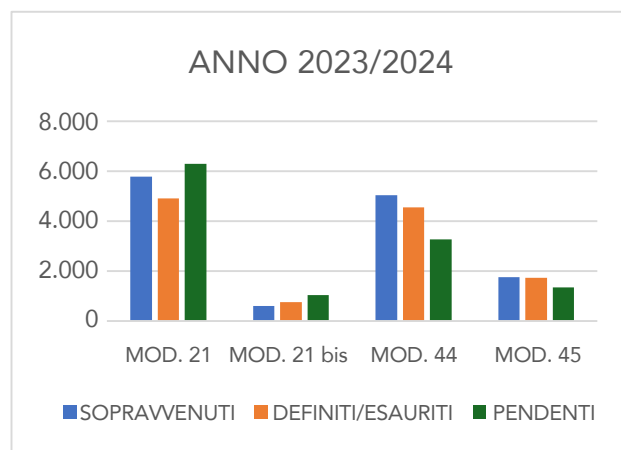
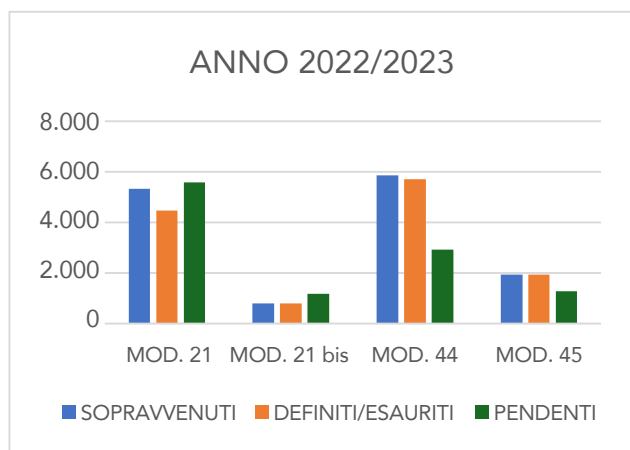
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	8,5%	-24,8%	-14,4%	-9,4%
DEFINITI/ESAURITI	9,8%	-5,7%	-20,4%	-11,5%
PENDENTI	13,0%	-12,7%	11,8%	4,8%

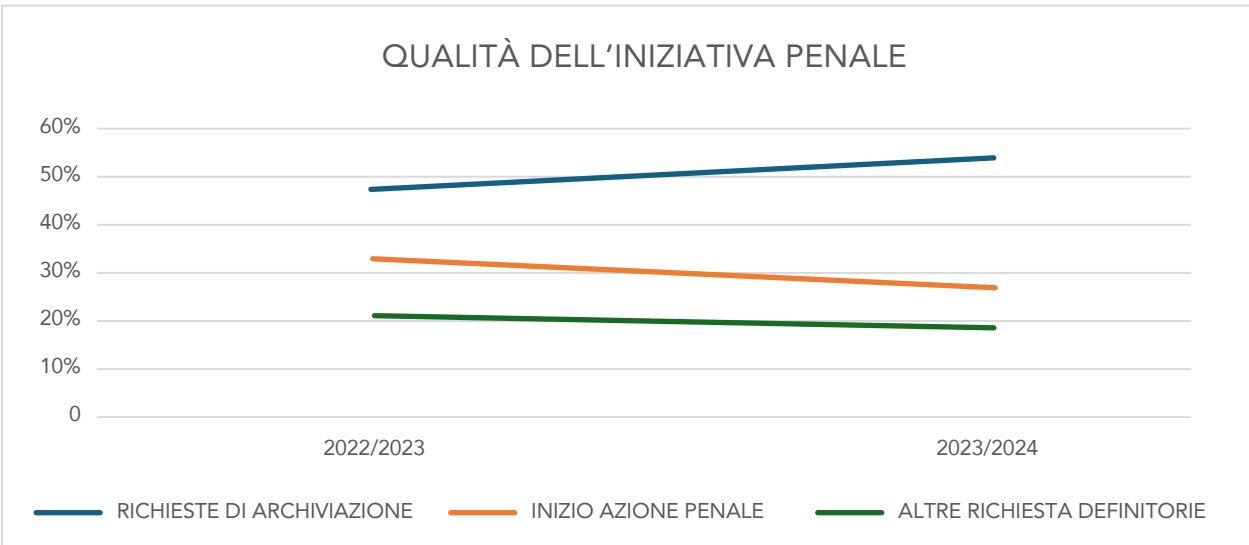
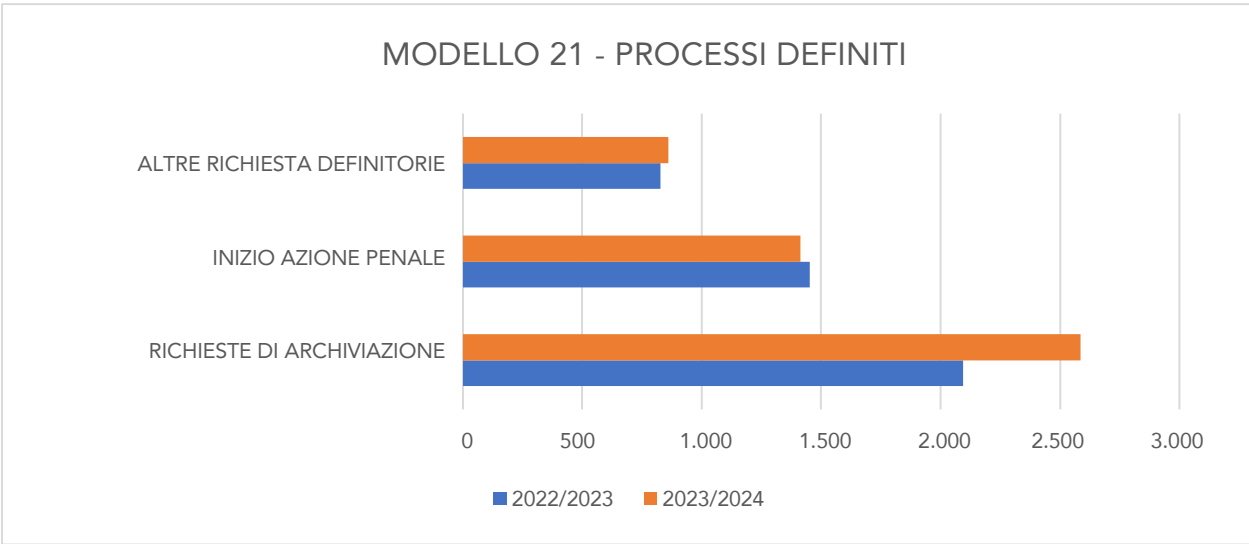
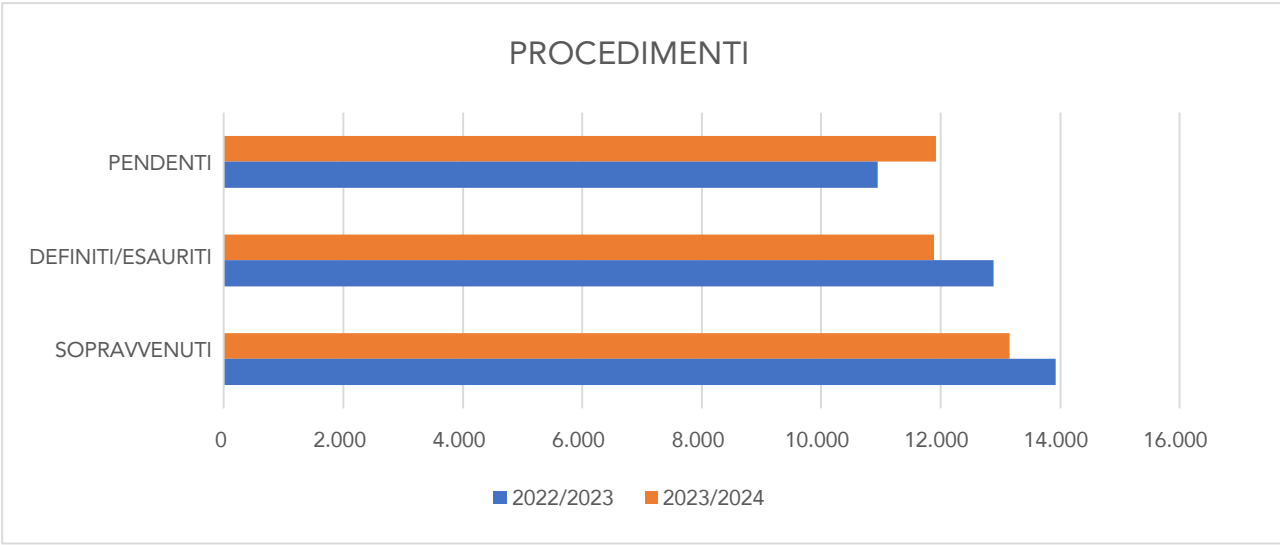
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	13.922	13.154	-5,5%
DEFINITI/ESAURITI	12.886	11.893	-7,7%
PENDENTI	10.942	11.916	8,9%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	2.106	2.580	22,5%
Inizio azione penale	1.464	1.412	-3,6%
Altre richieste definitive	889	902	1,5%



% ESAURITI-DEFINITI	% ESAURITI-DEFINITI	
2022/2023	2023/2024	
47%	53%	LIEVE RIALZO
33%	29%	LIEVE RIBASSO
20%	18%	LIEVE RIBASSO





14.2 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	6.264	517	8.601	1.182	7.222	630	10.185	1.410
DEFINITI/ESAURITI	6.458	641	8.998	1.133	6.792	612	9.594	1.366
PENDENTI	2.400	435	1.651	153	2.608	398	2.023	246

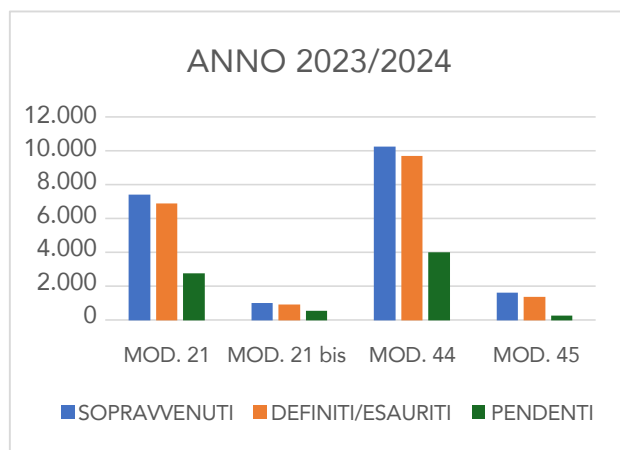
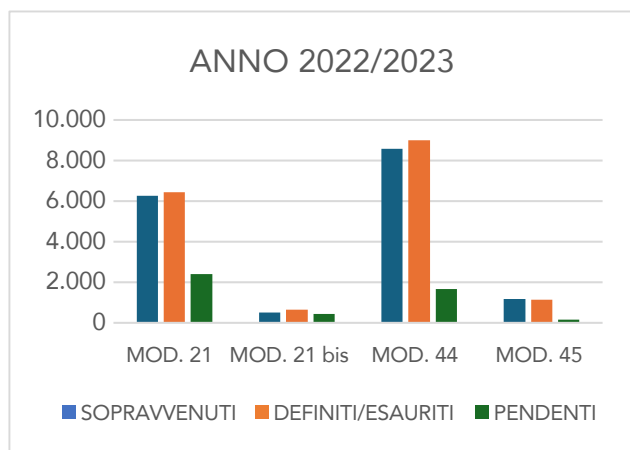
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	15,3%	21,9%	18,4%	19,3%
DEFINITI/ESAURITI	5,2%	-4,5%	6,6%	20,6%
PENDENTI	8,7%	-8,5%	22,5%	60,8%

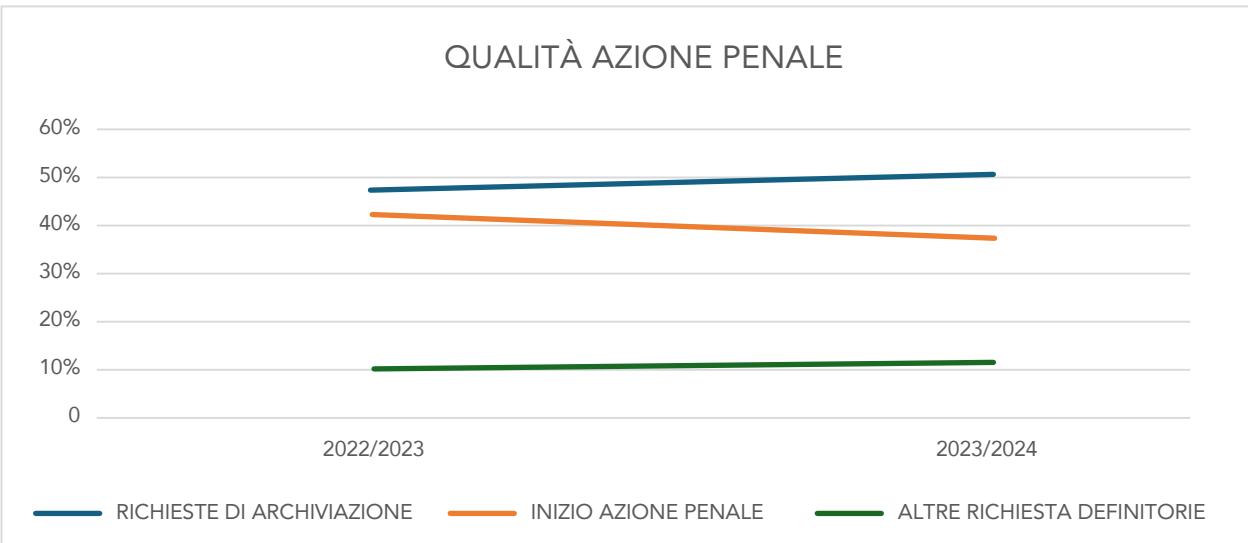
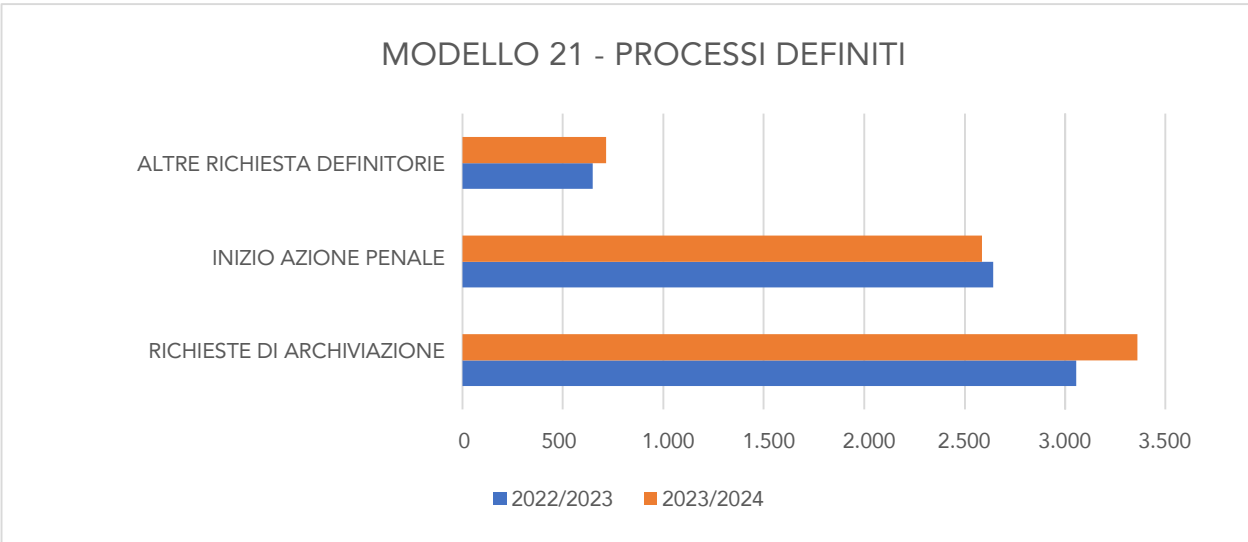
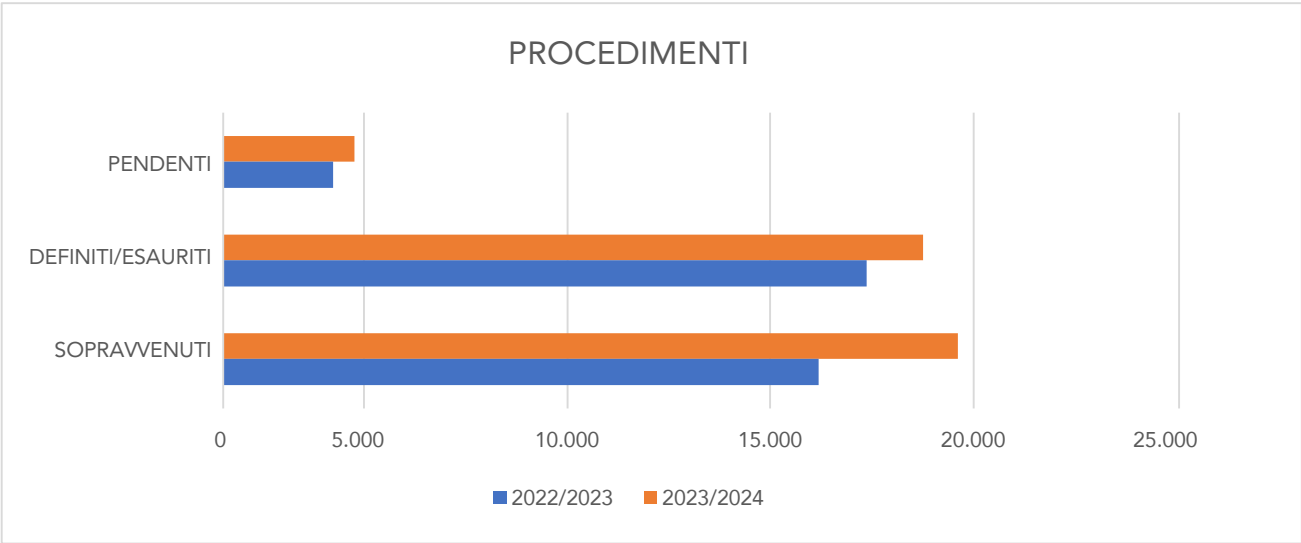
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	16.564	19.447	17,4%
DEFINITI/ESAURITI	17.230	18.364	6,6%
PENDENTI	4.639	5.275	13,7%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	3.067	3.368	9,8%
Inizio azione penale	2.707	2.626	-3,0%
Altre richieste definitive	684	798	16,7%



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
47%	50%	LIEVE RIALZO
42%	39%	RIBASSO
11%	12%	LIEVE RIALZO





14.3 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

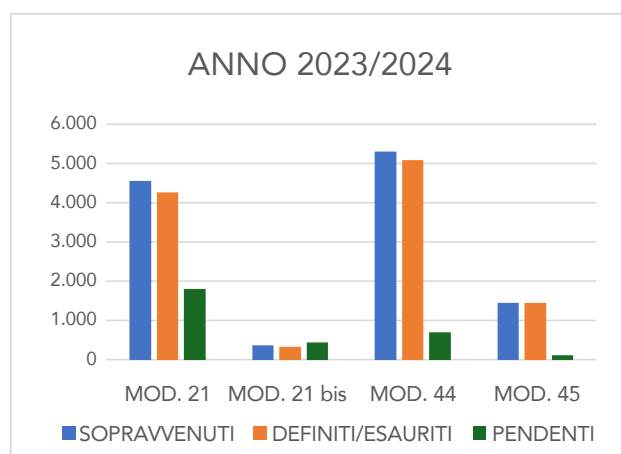
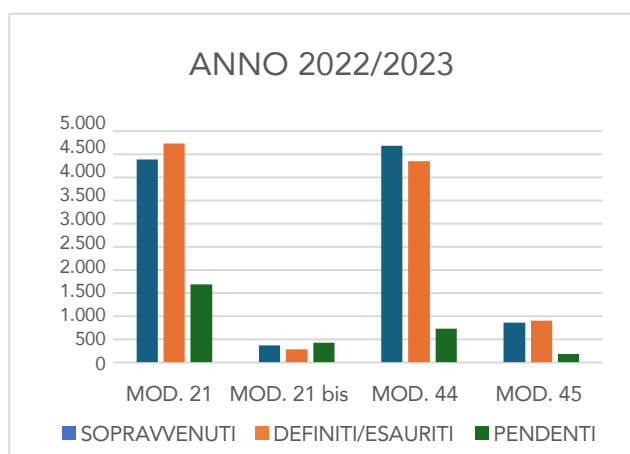
	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	4.439	342	4.656	1.359	4.447	331	5.345	1.504
DEFINITI/ESAURITI	4.669	262	4.381	1.398	4.174	279	5.083	1.487
PENDENTI	1.702	377	689	168	1.803	380	700	180

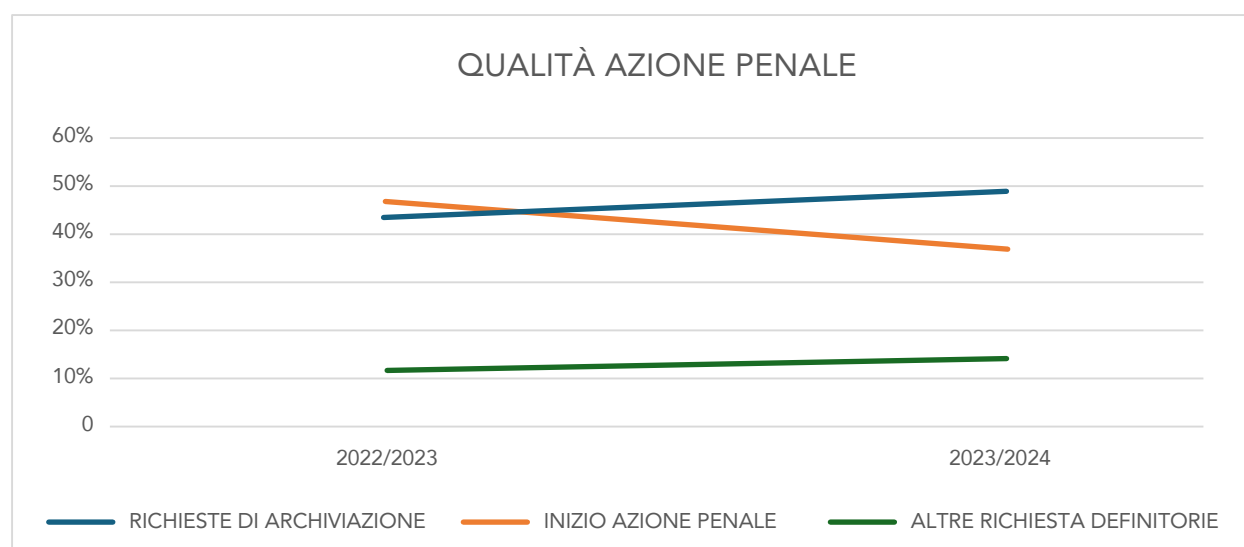
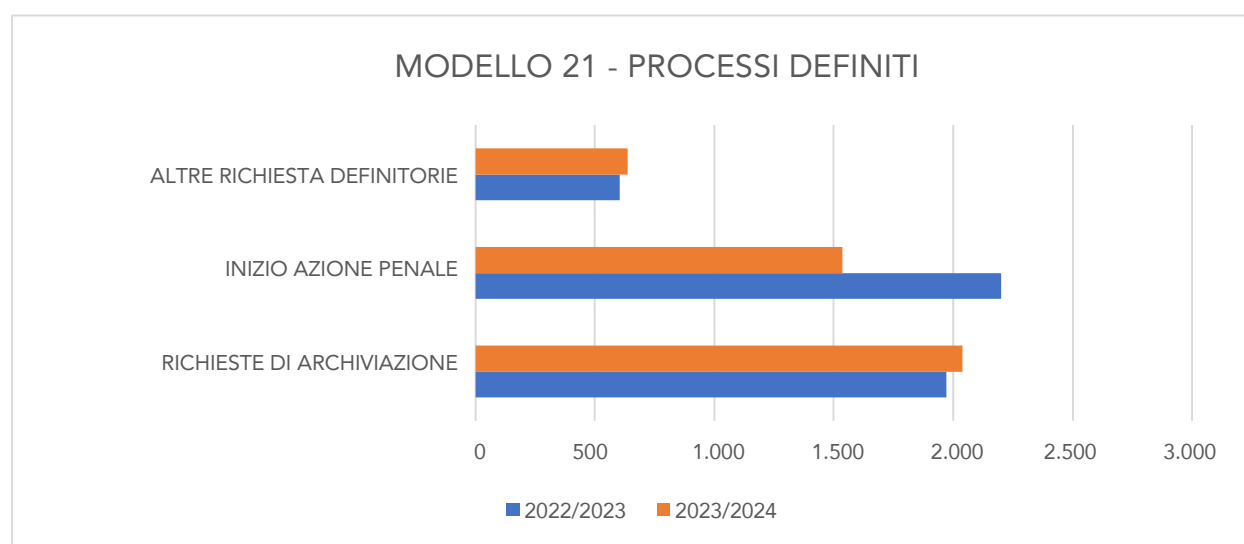
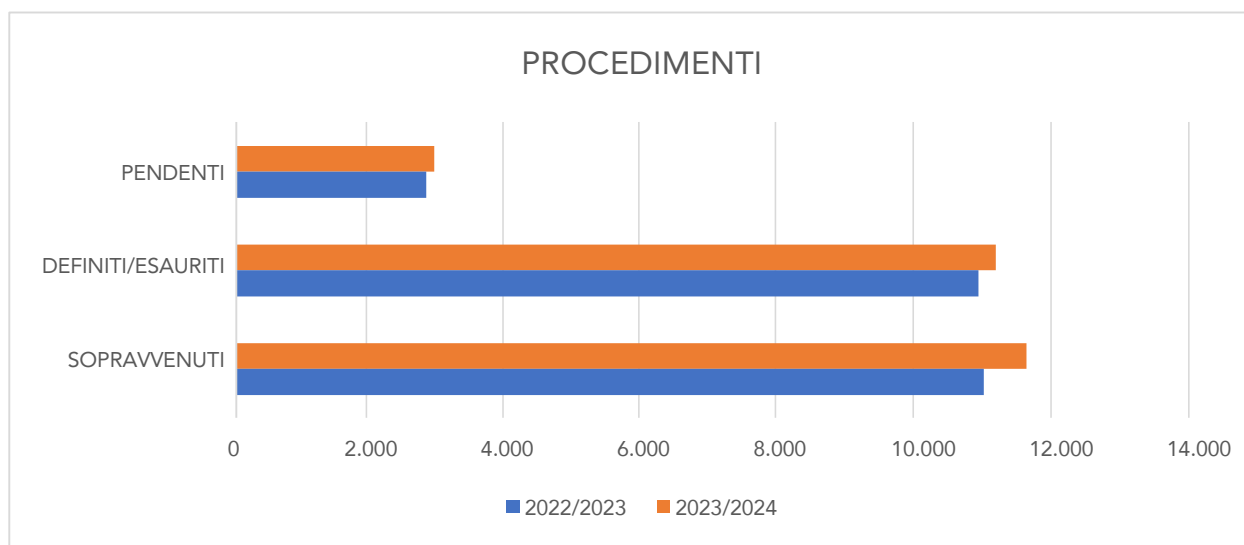
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	0,2%	-3,2%	14,8%	10,7%
DEFINITI/ESAURITI	-10,6%	6,5%	16,0%	6,4%
PENDENTI	5,9%	0,8%	1,6%	7,1%

	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	10.796	11.627	7,7%
DEFINITI/ESAURITI	10.710	11.023	2,9%
PENDENTI	2.936	3.063	4,3%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	1.988	2.028	2,0%
Inizio azione penale	2.104	1.515	-28,0%
Altre richieste definitive	577	631	9,4%

% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
43%	49%	AUMENTO
45%	36%	DIMINUZIONE
12%	15%	LIEVE AUMENTO





14.4 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	7.058	614	7.849	1.792	7.719	603	8.955	1.992
DEFINITI/ESAURITI	6.904	516	5.710	1.864	6.899	654	6.304	1.962
PENDENTI	4.956	796	2.824	418	4.945	687	2.365	419

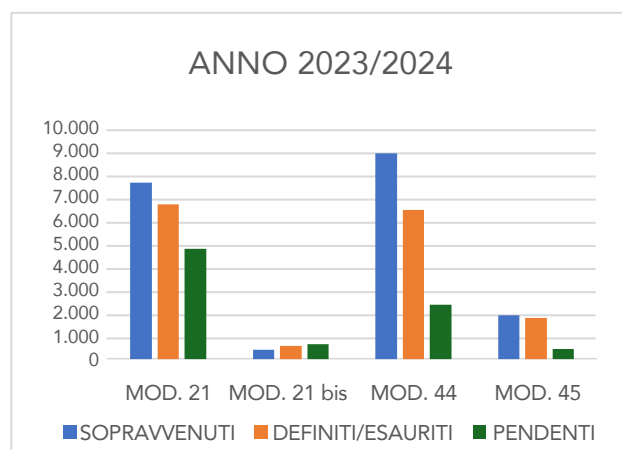
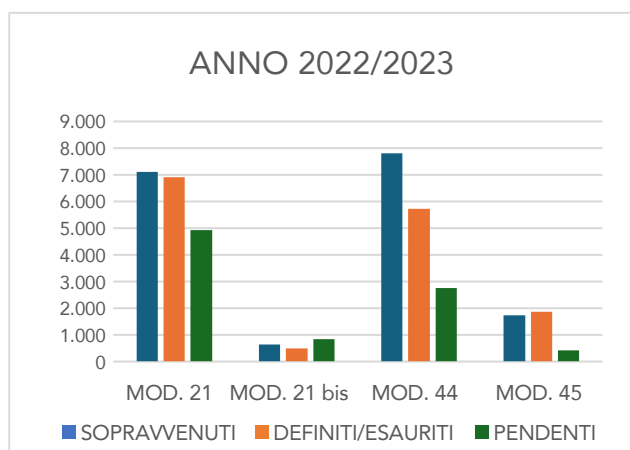
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	9,4%	-1,8%	14,1%	11,2%
DEFINITI/ESAURITI	-0,1%	26,7%	10,4%	5,3%
PENDENTI	-0,2%	-13,7%	-16,3%	0,2%

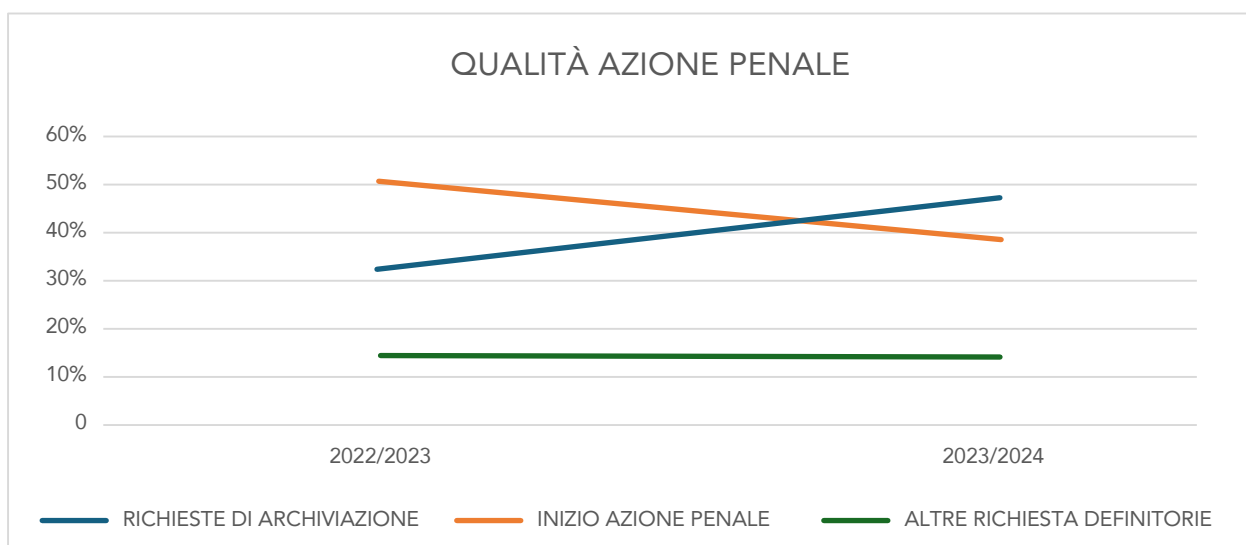
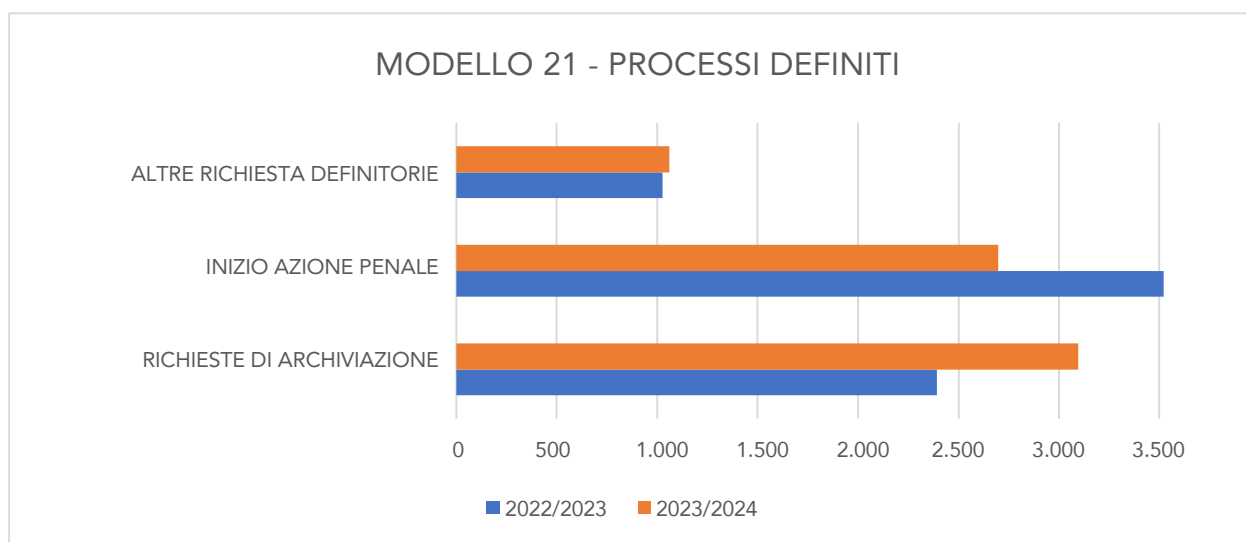
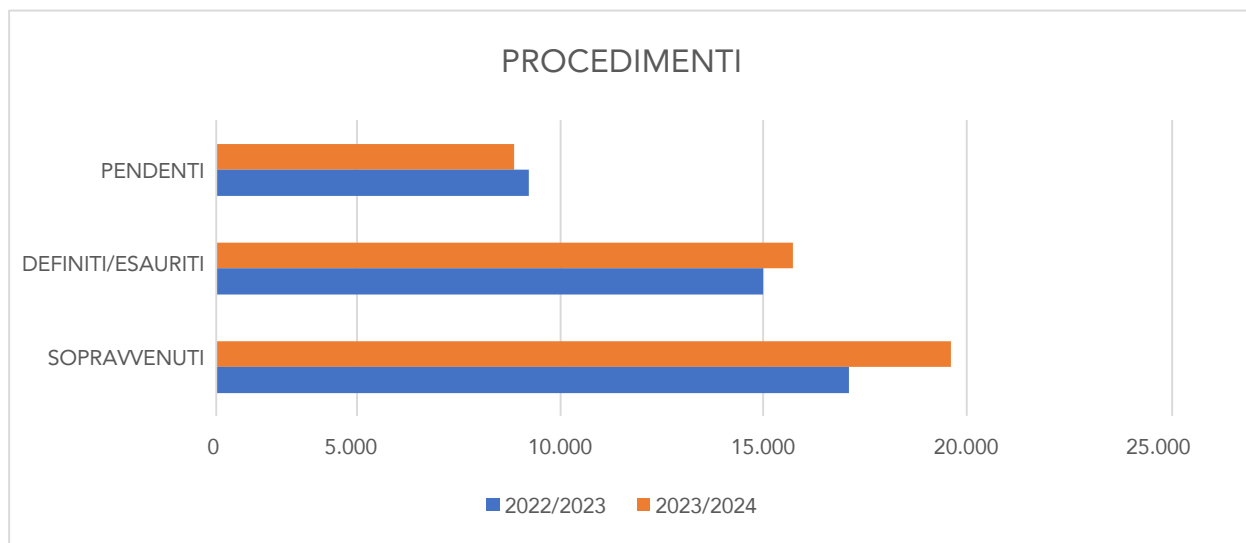
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	17.313	19.269	11,3%
DEFINITI/ESAURITI	14.994	15.819	5,5%
PENDENTI	8.994	8.416	-6,4%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	2.353	3.144	33,6%
Inizio azione penale	3.522	2.680	-23,9%
Altre richieste definitive	1.029	1.075	4,5%



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
34%	46%	AUMENTO
51%	39%	DIMINUZIONE
15%	16%	LIEVE AUMENTO





14.5 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti

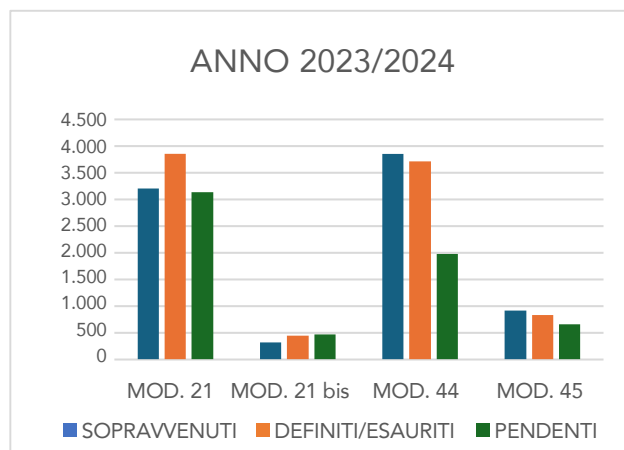
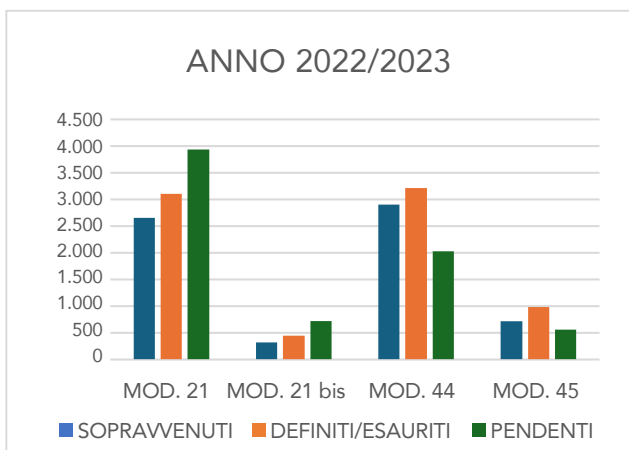
	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	2.675	355	2.913	721	3.172	345	3.822	899
DEFINITI/ESAURITI	3.069	490	3.170	970	3.816	520	3.703	837
PENDENTI	3.962	746	2.030	606	3.123	520	1.972	666

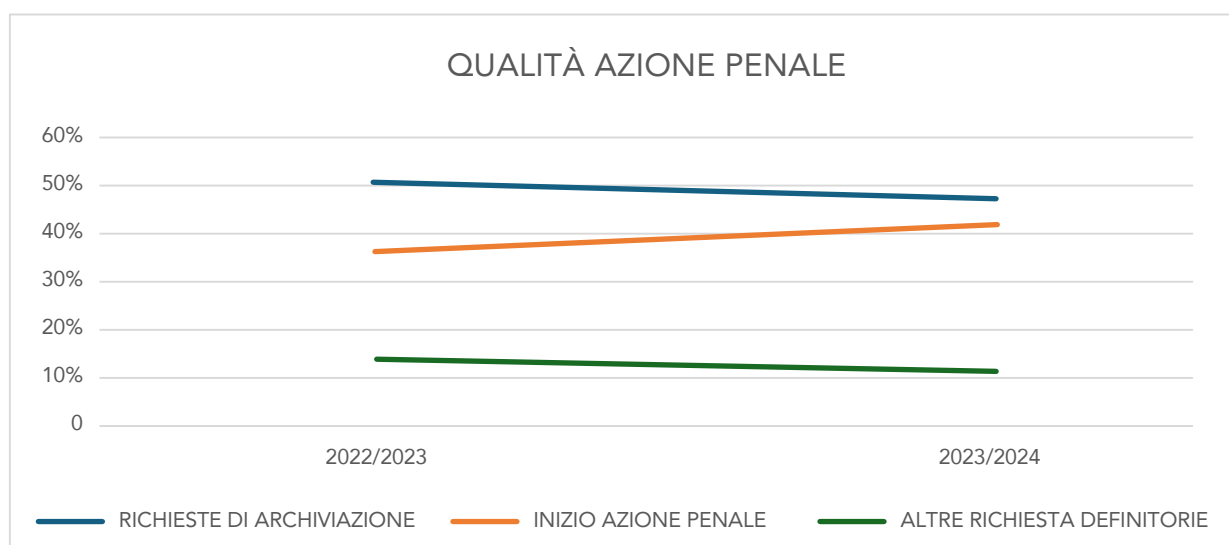
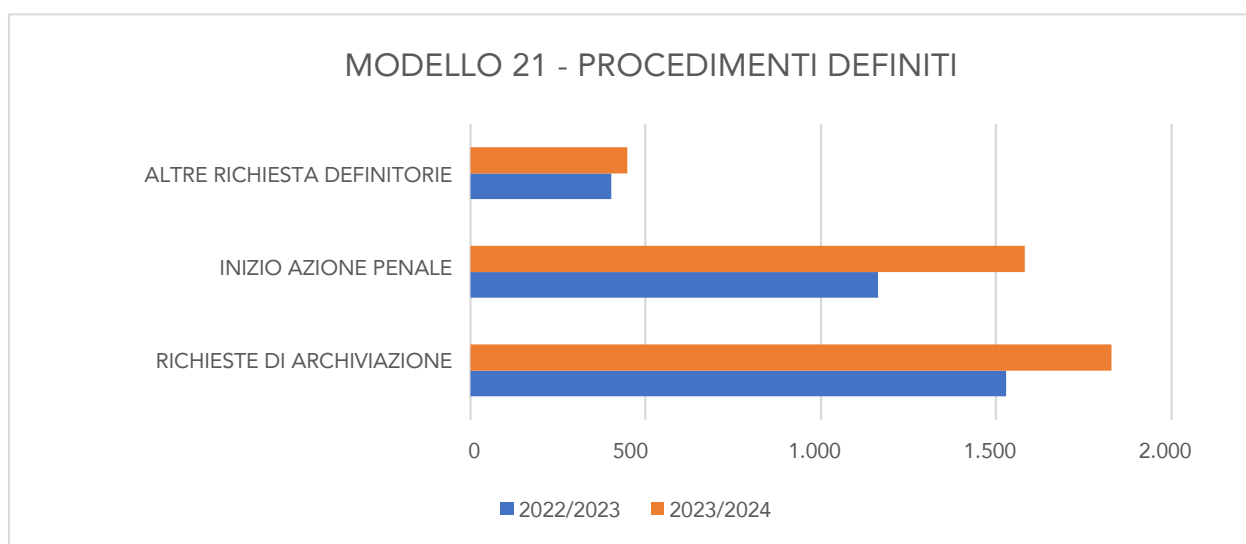
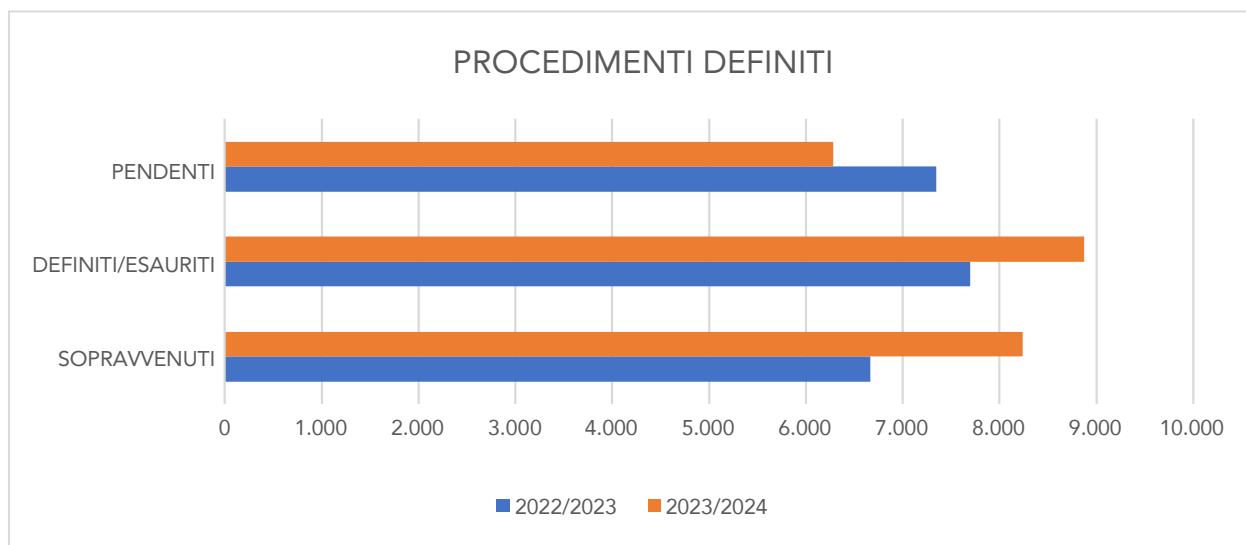
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	18,6%	-2,8%	31,2%	24,7%
DEFINITI/ESAURITI	24,3%	6,1%	16,8%	-13,7%
PENDENTI	-21,2%	-30,3%	-2,9%	9,9%

	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	6.664	8.238	23,6%
DEFINITI/ESAURITI	7.699	8.876	15,3%
PENDENTI	7.344	6.281	-14,5%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	1.522	1.826	20,0%
Inizio azione penale	1.132	1.550	36,9%
Altre richieste definitive	415	440	6,0%

% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
50%	48%	LIEVE DIMINUZIONE
37%	41%	AUMENTO
14%	12%	LIEVE DIMINUZIONE





14.6 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	7.694	469	10.567	1.649	7.886	469	10.216	1.678
DEFINITI/ESAURITI	8.469	450	10.385	1.604	8.772	455	9.748	1.838
PENDENTI	8.263	428	2.268	773	7.317	441	2.657	552

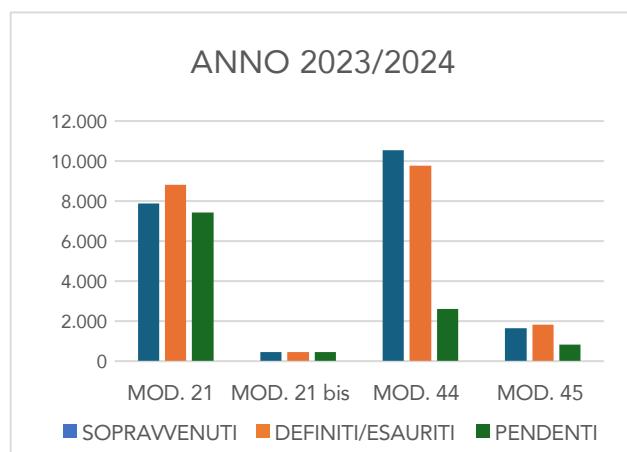
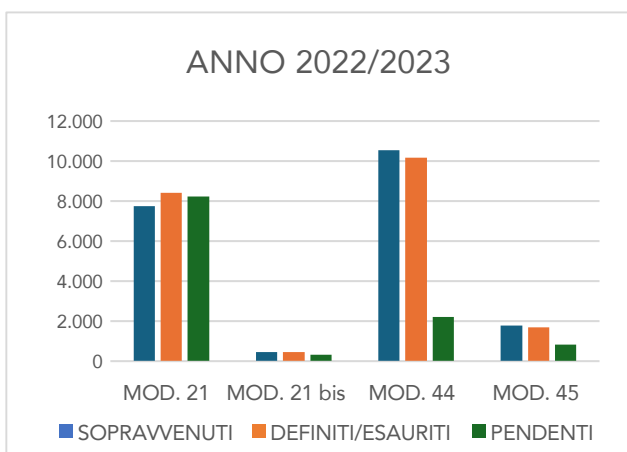
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	2,5%	0,0%	-3,3%	1,8%
DEFINITI/ESAURITI	3,6%	1,1%	-6,1%	14,6%
PENDENTI	-11,4%	3,0%	17,2%	-28,6%

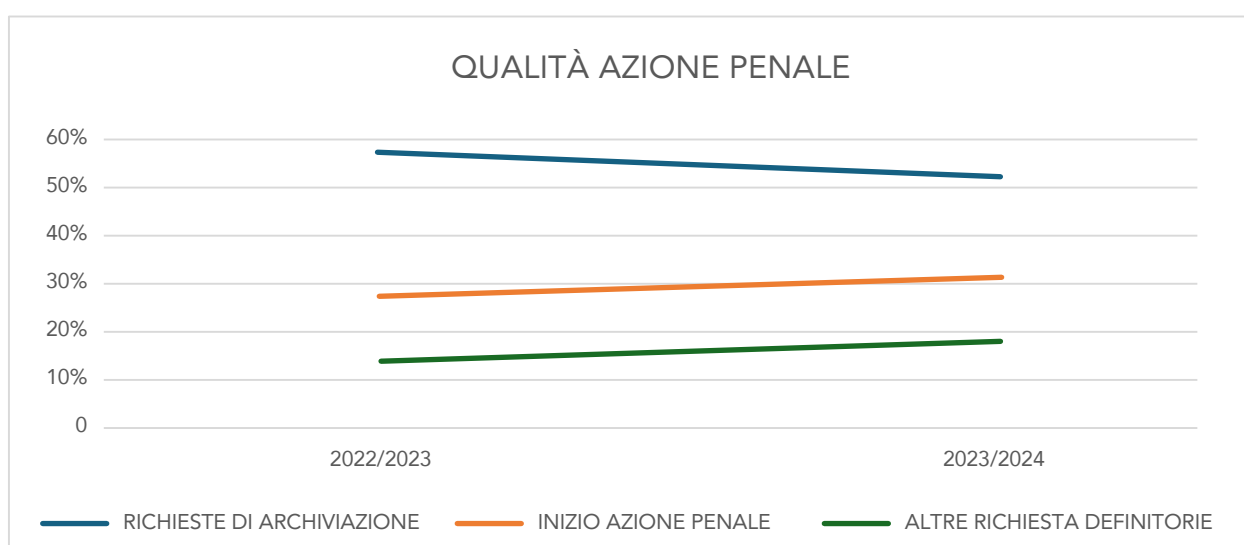
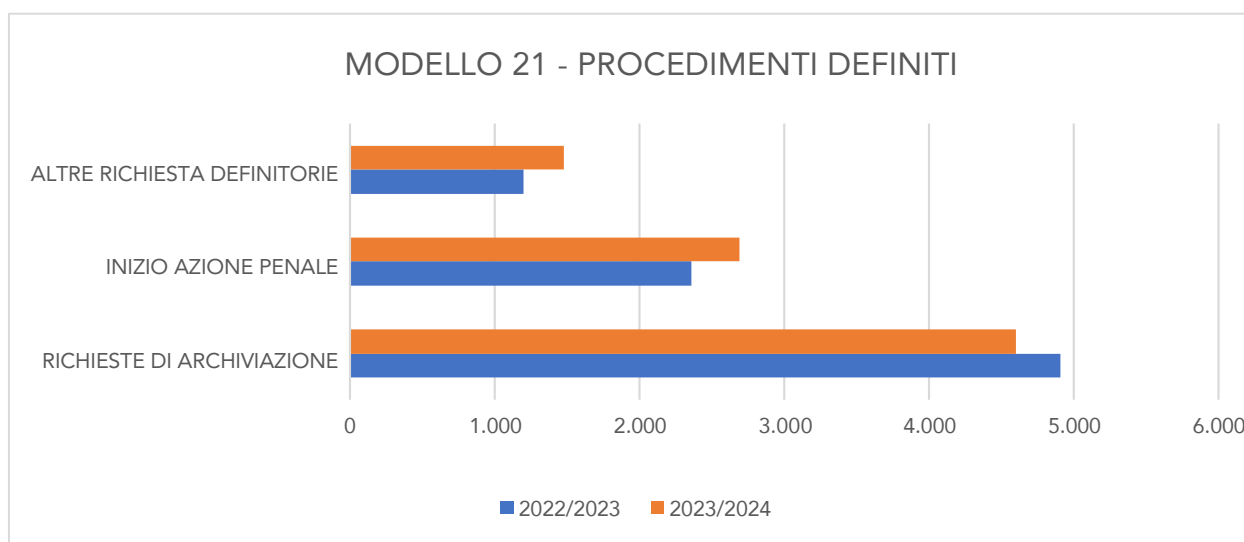
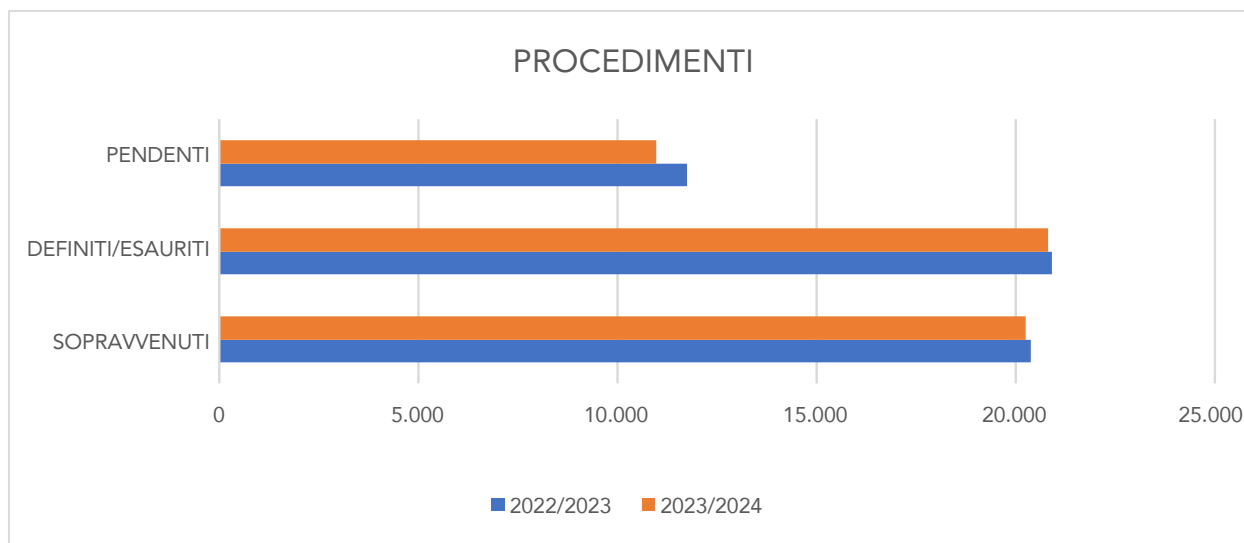
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	20.379	20.249	-0,6%
DEFINITI/ESAURITI	20.908	20.813	-0,5%
PENDENTI	11.732	10.967	-6,5%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	4.909	4.602	-6,3%
Inizio azione penale	2.359	2.693	14,2%
Altre richieste definitive	1.201	1.477	23,0%



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
58%	52%	DIMINUZIONE
28%	31%	LIEVE AUMENTO
14%	17%	LIEVE AUMENTO





14.7 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	9.540	783	14.795	2.454	10.160	685	13.153	2.475
DEFINITI/ESAURITI	10.064	902	15.095	2.540	10.332	735	13.070	2.409
PENDENTI	4.754	374	2.202	529	4.361	236	1.766	587

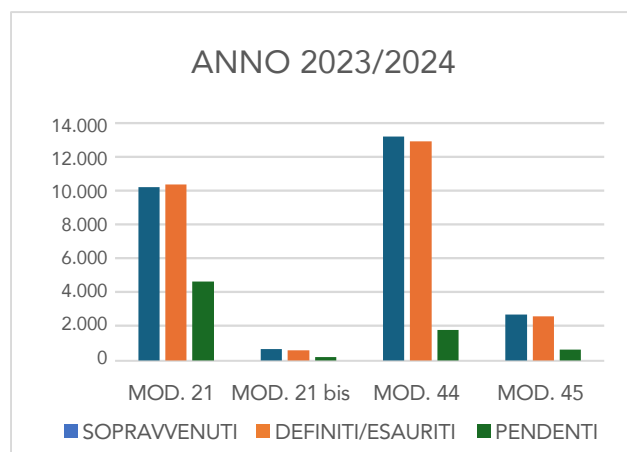
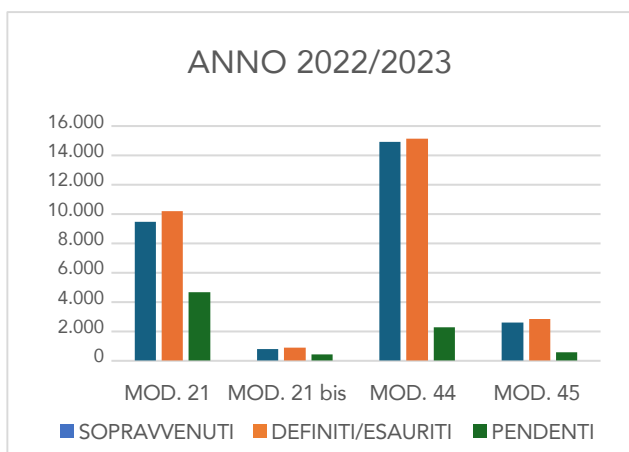
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	6,5%	-12,5%	-11,1%	0,9%
DEFINITI/ESAURITI	2,7%	-18,5%	-13,4%	-5,2%
PENDENTI	-8,3%	-36,9%	-19,8%	11,0%

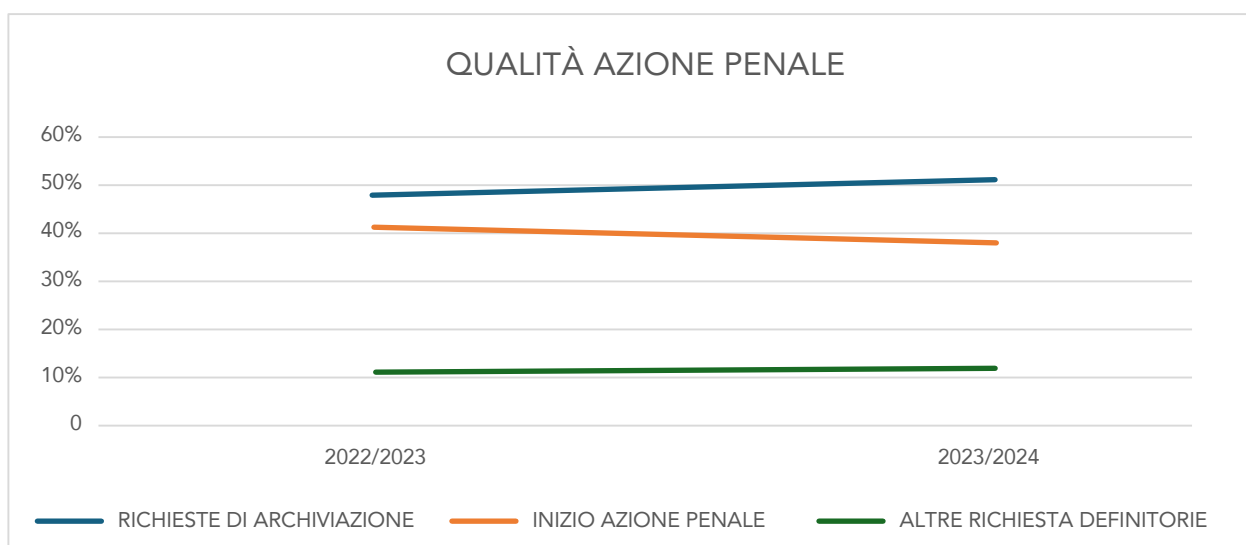
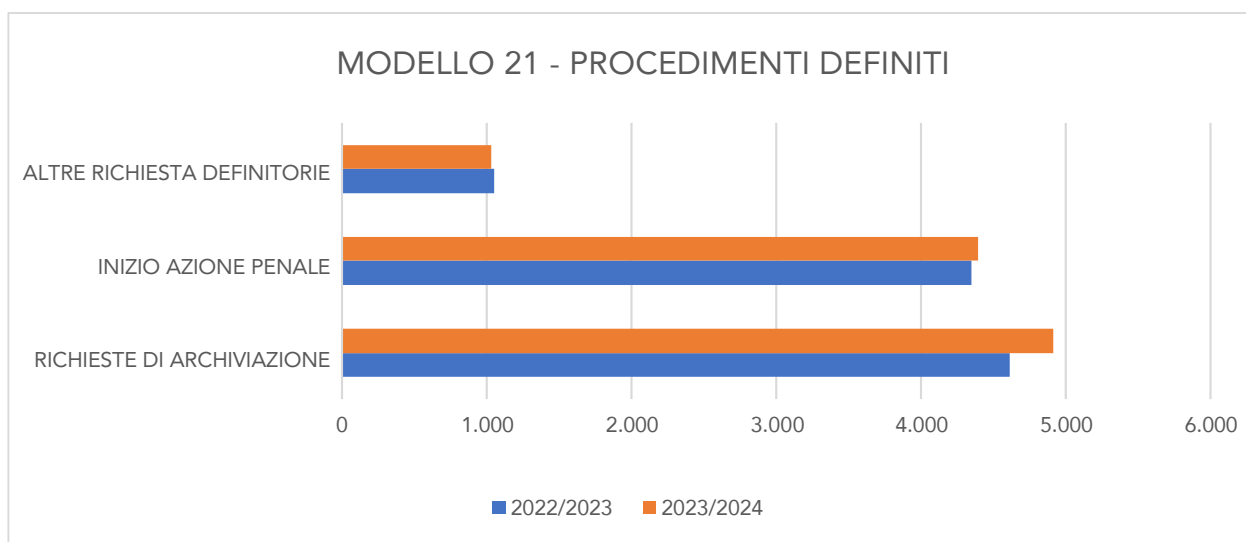
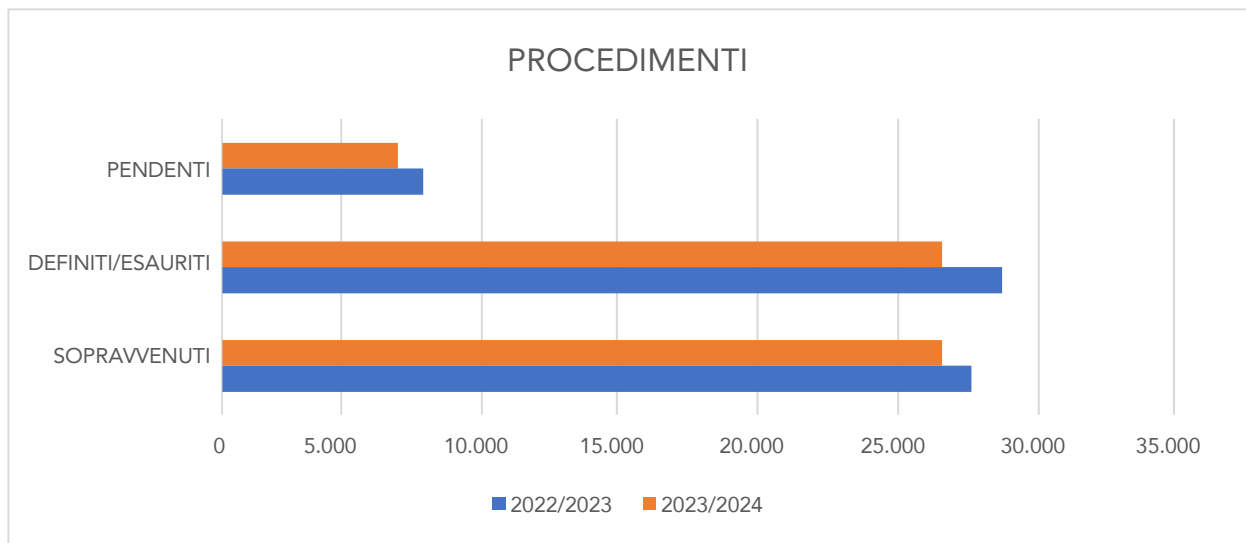
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	27.572	26.473	-4,0%
DEFINITI/ESAURITI	28.601	26.546	-7,2%
PENDENTI	7.859	6.950	-11,6%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	4.595	4.870	6,0%
Inizio azione penale	4.405	4.419	0,3%
Altre richieste definitive	1.064	1.043	-2,0%



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
46%	47%	LIEVE AUMENTO
44%	43%	LIEVE DIMINUZIONE
11%	10%	LIEVE DIMINUZIONE





14.8 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	4.581	660	6.054	867	4.827	562	5.608	819
DEFINITI/ESAURITI	4.792	724	6.358	943	5.198	578	5.628	828
PENDENTI	2.686	272	1.087	243	2.351	274	1.044	218

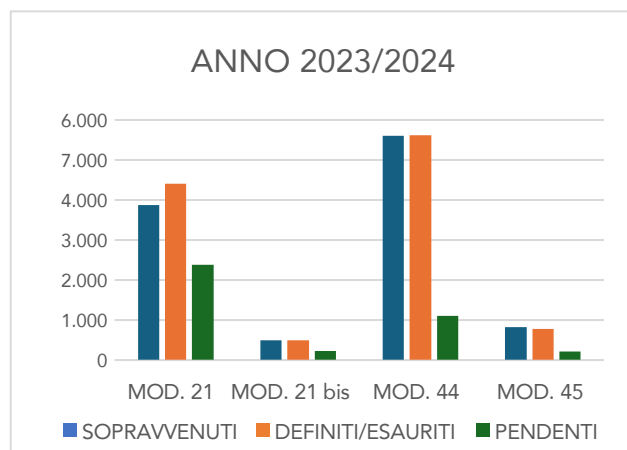
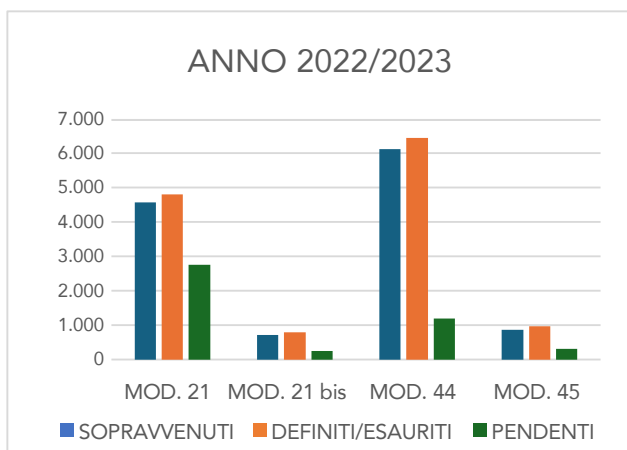
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	5,4%	-14,8%	-7,4%	-5,5%
DEFINITI/ESAURITI	8,5%	-20,2%	-11,5%	-12,2%
PENDENTI	-12,5%	0,7%	-4,0%	-10,3%

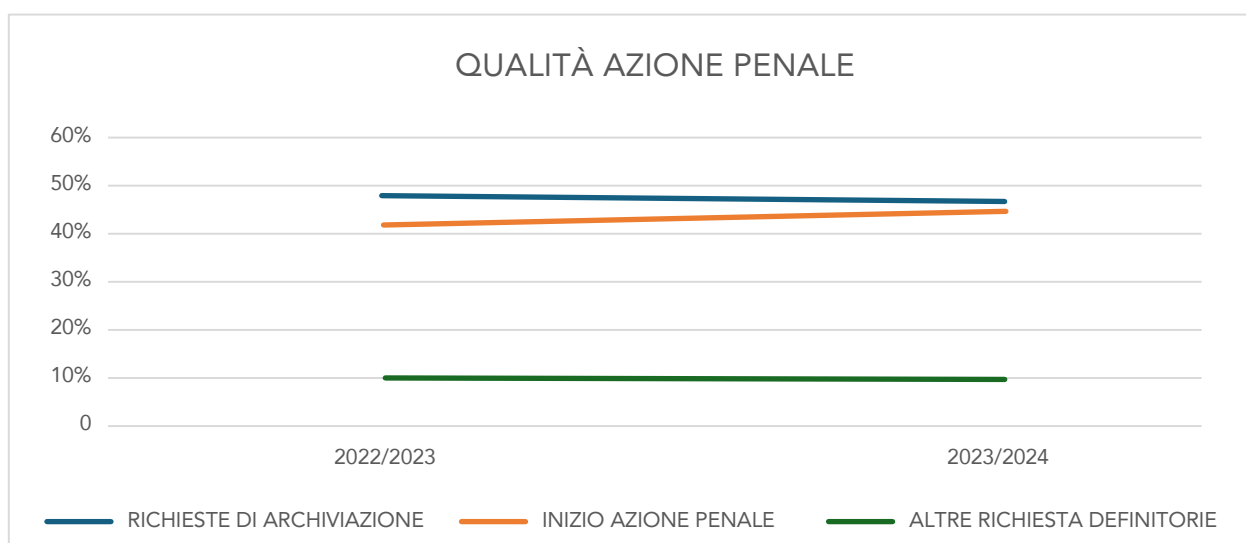
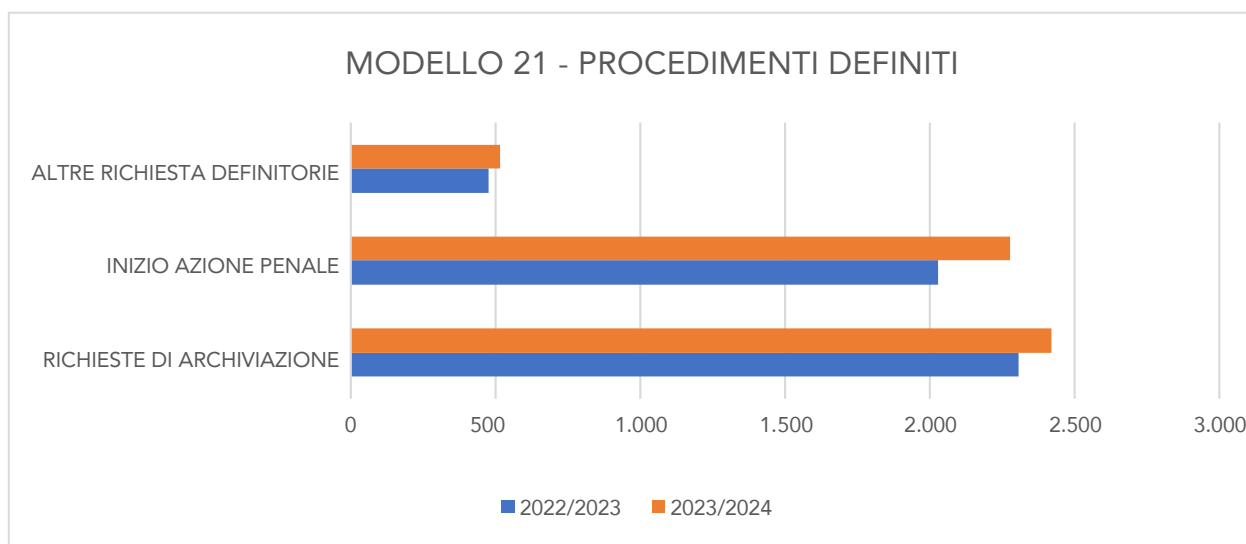
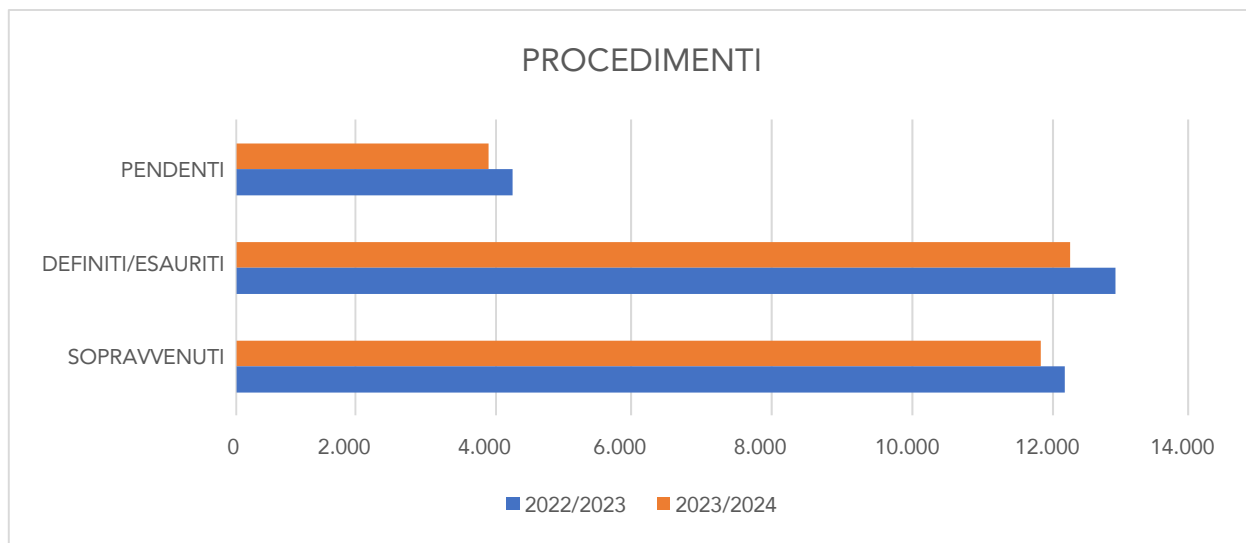
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	12.162	11.816	-2,8%
DEFINITI/ESAURITI	12.817	12.232	-4,6%
PENDENTI	4.288	3.887	-9,4%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	2.296	2.416	5,2%
Inizio azione penale	2.029	2.263	11,5%
Altre richieste definitive	467	519	11,1%



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
48%	46%	LIEVE DIMINUZIONE
42%	44%	LIEVE AUMENTO
10%	10%	COSTANTE





14.9 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.52	MOD. 44			MOD.52	MOD. 44		
SOPRAVVENUTI	2.491	376			2.856	340		
DEFINITI/ESAURITI	2.394	320			2.512	359		
PENDENTI	778	104			1.112	86		

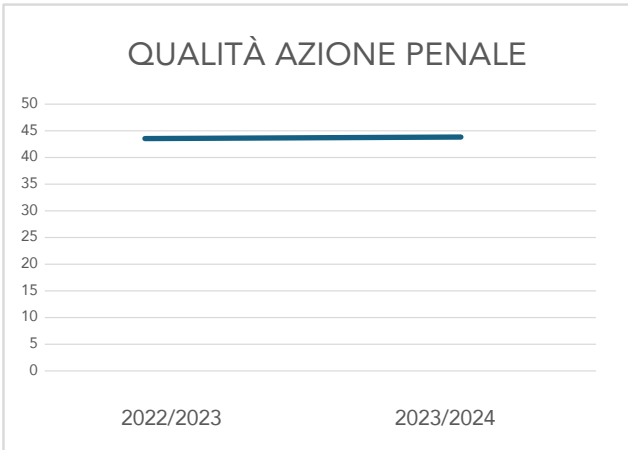
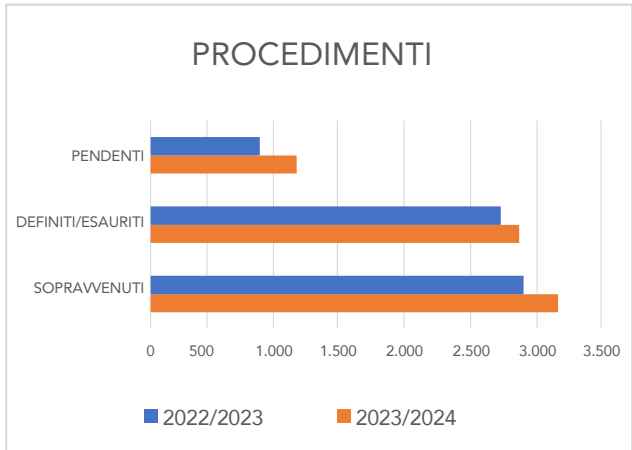
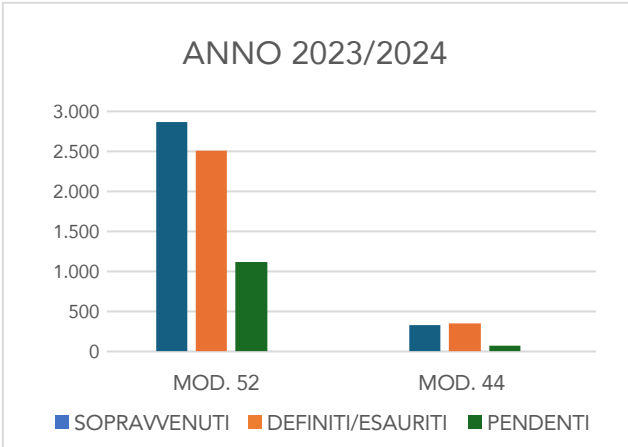
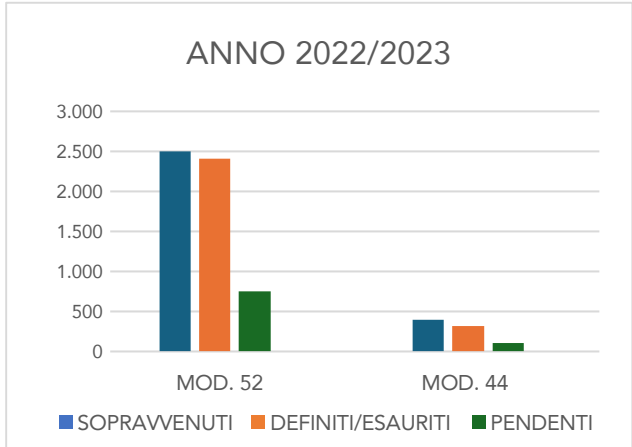
	MOD. 52	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	14,7%	-9,6%
DEFINITI/ESAURITI	4,9%	12,2%
PENDENTI	42,9%	-17,3%

	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	2.867	3.196	11,5%
DEFINITI/ESAURITI	2.714	2.871	5,8%
PENDENTI	882	1.198	35,8%

MODELLO 52 + MODELLO 44			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	1192	1260	5,7%



% ESAURITI	% ESAURITI
2022/2023	2023/2024
44	44



14.10 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	51.471		228.647	13.122	54.201		194.925	12.441
DEFINITI/ESAURITI	55.200		233.046	18.044	55.433		176.373	16.494
PENDENTI	71.416		24.697	3.846	72.052		42.800	4.828

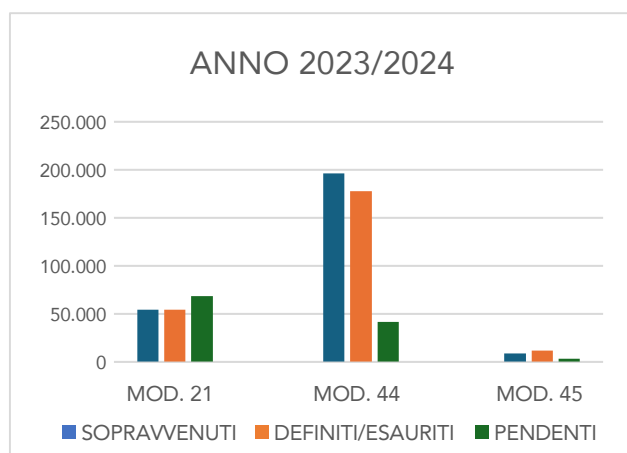
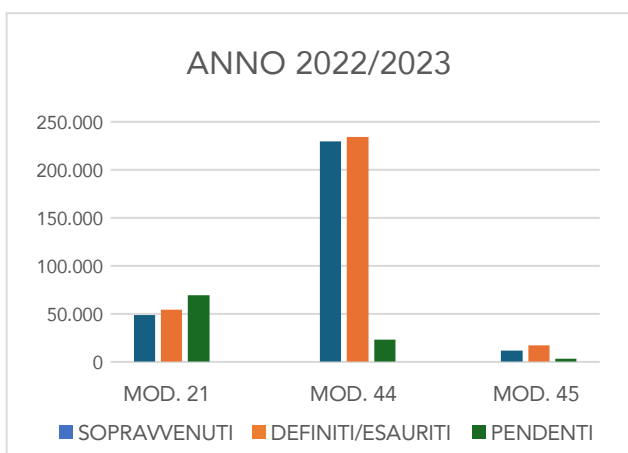
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	5,3%		-14,7%	-5,2%
DEFINITI/ESAURITI	0,4%		-24,3%	-8,6%
PENDENTI	0,9%		73,3%	25,5%

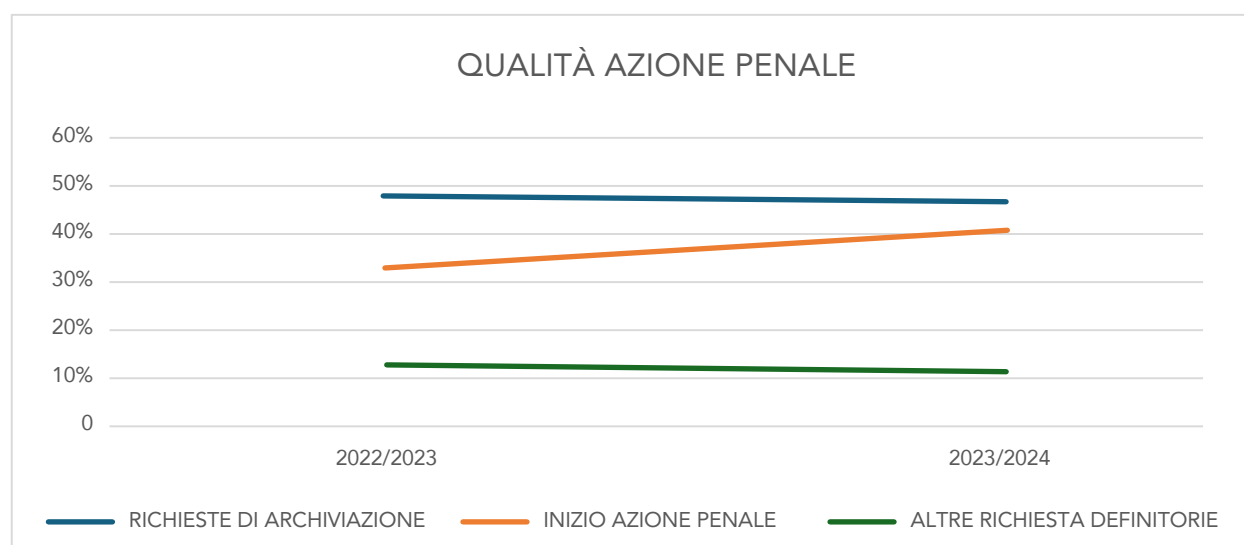
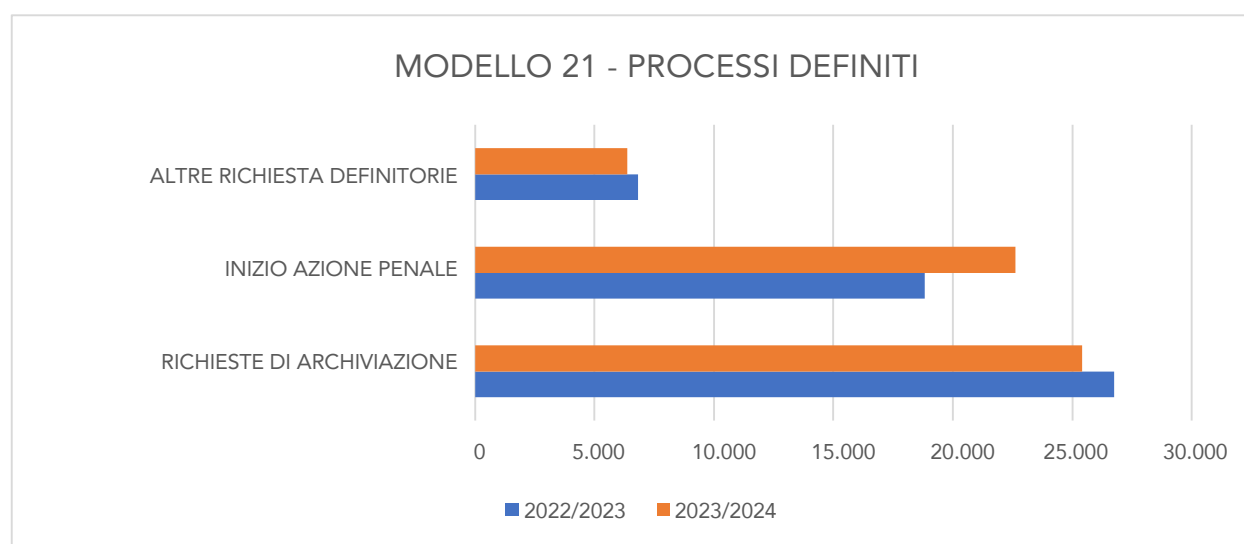
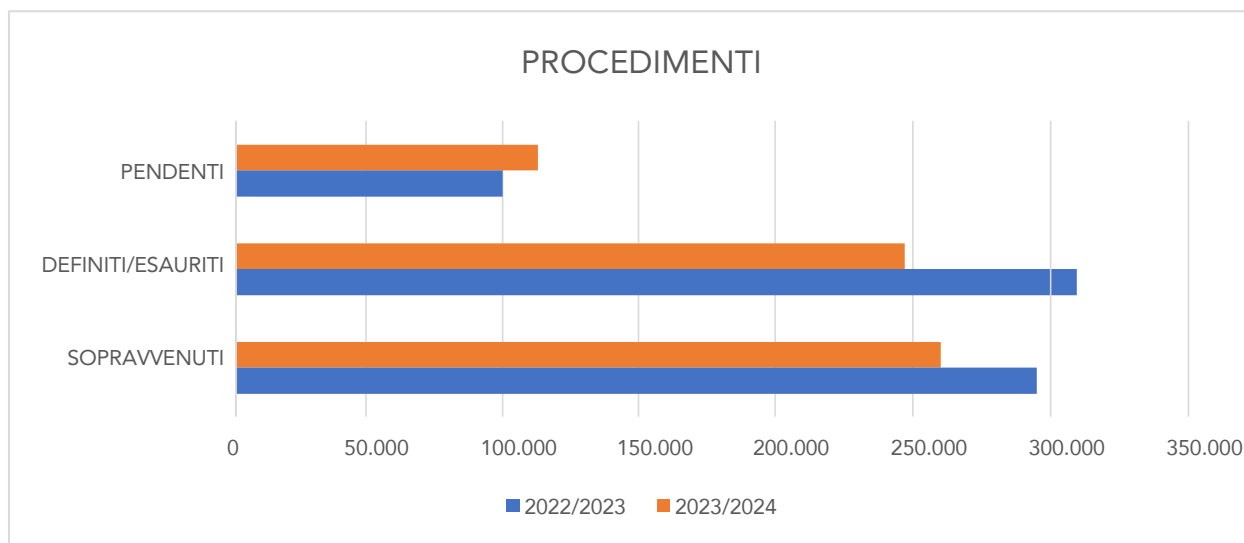
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	293.240	261.567	-10,8%
DEFINITI/ESAURITI	306.290	248.300	-18,9%
PENDENTI	99.959	119.680	19,7%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	26.630	25.280	-5,1%
Inizio azione penale	18.902	22.579	19,5%
Altre richieste definitive	6.886	6.312	-8,3%



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
48%	46%	LIEVE DIMINUZIONE
34%	41%	AUMENTO
12%	11%	LIEVE DIMINUZIONE





14.11 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (DDA)

	DAL 1/7/2022 AL 30/06/2023				DAL 1/7/2023 AL 30/06/2024			
	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45	MOD.21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	226	3.126	92		320	3.534	97	
DEFINITI/ESAURITI	224	2.188	63		210	2.549	57	
PENDENTI	455	1.794	109		566	1.765	145	

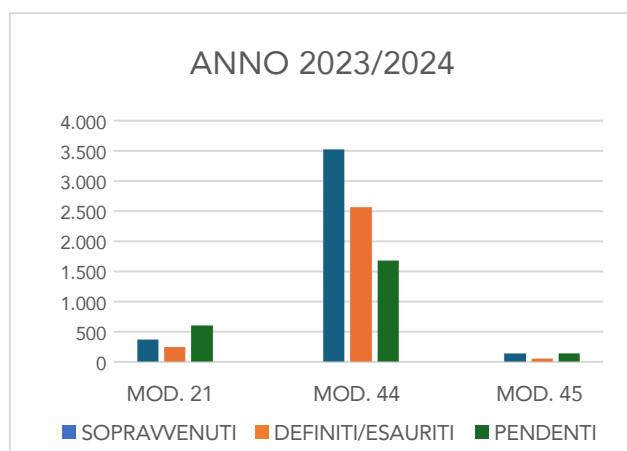
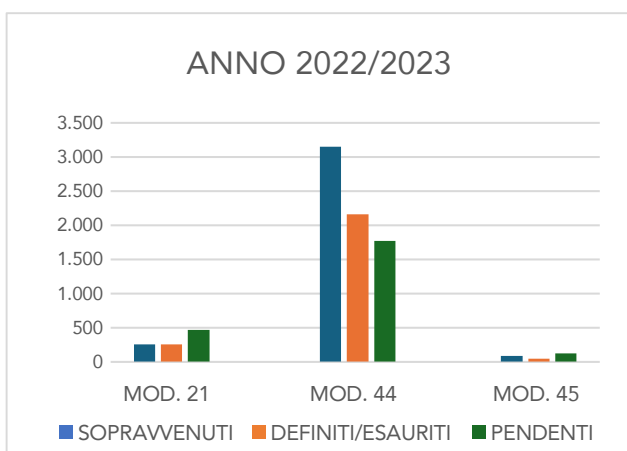
	MOD. 21	MOD. 21 BIS	MOD. 44	MOD. 45
SOPRAVVENUTI	41,6%	13,1%	5,4%	
DEFINITI/ESAURITI	-6,3%	16,5%	-9,5%	
PENDENTI	24,4%	-1,6%	33,0%	

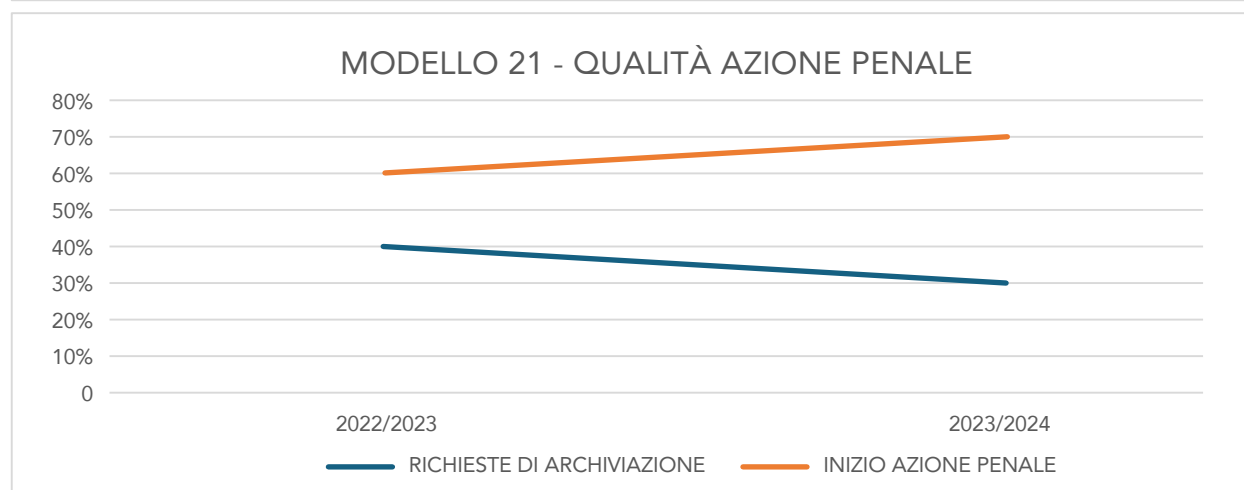
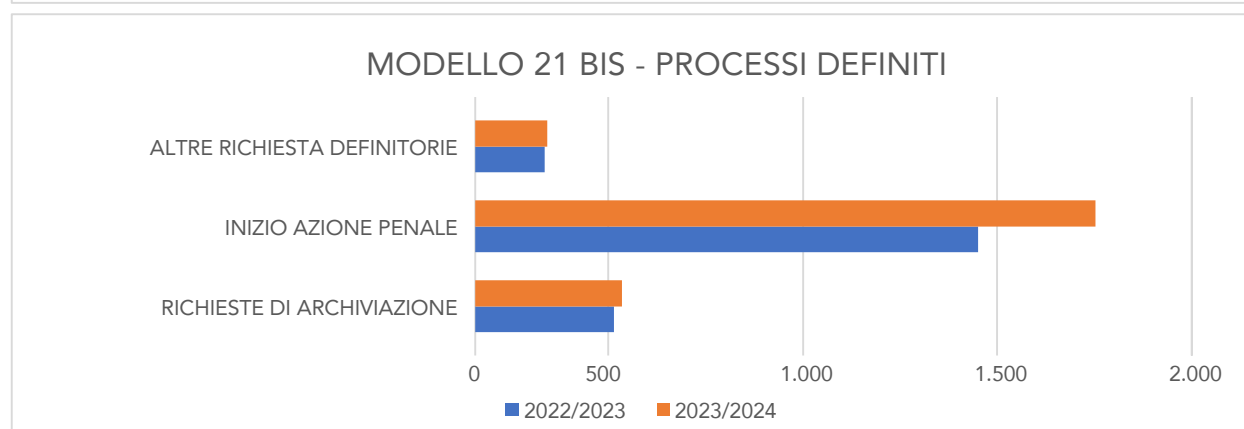
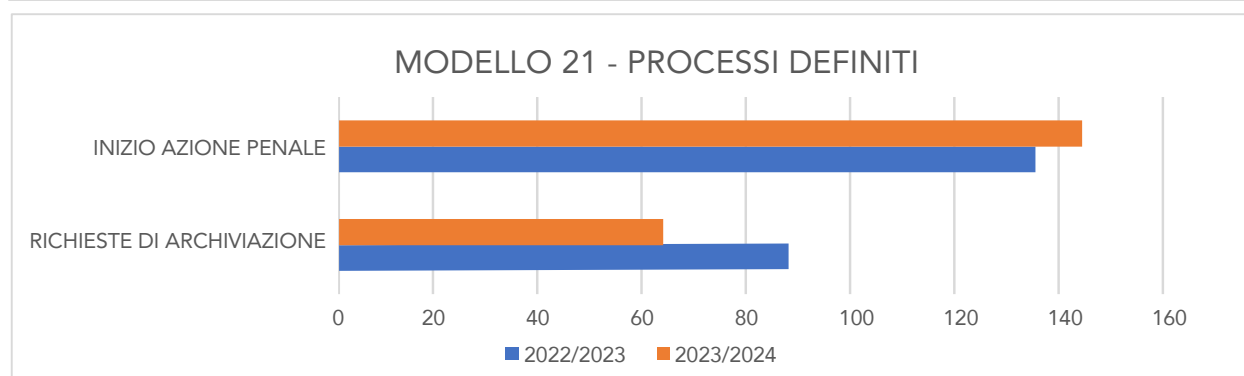
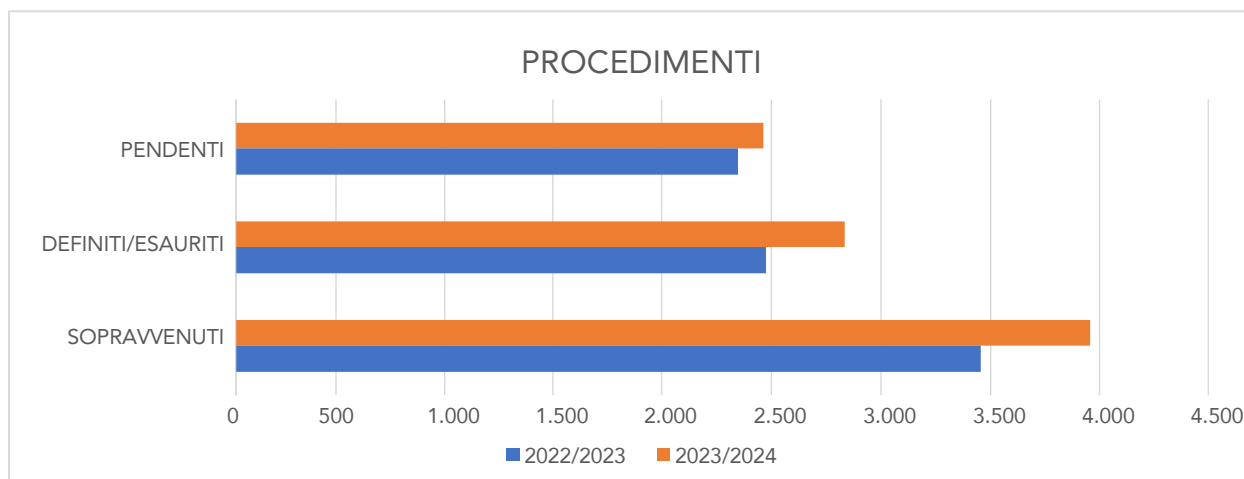
	2022/2023	2023/2024	%
SOPRAVVENUTI	3.444	3.951	14,7%
DEFINITI/ESAURITI	2.475	2.816	13,8%
PENDENTI	2.358	2.476	5,0%

MODELLO 21			
	2022/2023	2023/2024	%
Richieste di archiviazione	88	64	-27,3%
Inizio azione penale	135	146	8,1%
Altre richieste definitive	n.p.	n.p.	n.p.



% ESAURITI	% ESAURITI	
2022/2023	2023/2024	
39%	30%	DIMINUZIONE
60%	70%	AUMENTO
n.p.	n.p.	n.p.





15 La Procura generale

Nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 l'Ufficio non ha potuto disporre di tutto il personale previsto nella pianta organica dei magistrati; si è registrata infatti fino al 22 maggio 2024 la scopertura del posto di Procuratore generale e la vacanza di n. 7 posti di sostituto Procuratore generale.

La scopertura dell'organico di magistratura ha esposto l'ufficio ad un significativo periodo di sofferenza tenuto conto della necessità di gestire l'incrementato flusso di processi fissati dalla Corte di Appello, ufficio che ha potuto contare sugli incrementi di personale collegati alla istituzione dell'Ufficio del processo.

Presso gli uffici requirenti, invece, inspiegabilmente non vi è stata la istituzione, in forma speculare all'ufficio del processo, di analogo ufficio, che avrebbe potuto contribuire ad una più agevole e fluida gestione dell'aggravato carico di lavoro. L'aggravio di adempimenti rimessi al nostro Ufficio, non supportato da un incremento delle unità di personale, ha imposto uno sforzo aggiuntivo al quale, tuttavia, nessuno dei magistrati in servizio si è sottratto.

Nel dettaglio va segnalato che nel periodo in considerazione si è verificata una scopertura di organico del personale di magistratura di 6 unità, pari a circa il 30%, e, l'ufficio non ha potuto contare neanche sull'unico magistrato della pianta organica flessibile, pressoché costantemente impegnato in sostituzioni negli uffici requirenti del distretto.

Tale critica situazione risulta inoltre aggravata dalla scopertura, fino al 22 maggio 2024, del posto apicale di Procuratore Generale.

Quanto al personale amministrativo si evidenzia come, a fronte della copertura di organico dei ruoli apicali (dirigente – direttori amministrativi e funzionari giudiziari) si registrano rilevanti scoperture nei ruoli di cancelliere (-53%), assistente informatico (-50%), assistente alla vigilanza dei locali (-100%), assistente giudiziario (-14%), conducente di automezzi (-31%) e ausiliario (-70%).

La scopertura complessiva è pari al 14% ed è concentrata, sostanzialmente, nei profili destinati alla lavorazione e movimentazione dei fascicoli.

16 L'attività della Procura generale

Dibattimento e giurisdizione di sorveglianza

L'ufficio ha assicurato la presenza in tutte le udienze penali fissate dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Sorveglianza; in particolare è stata assicurata la presenza in n. 1.273 udienze penali di cui:

- n. 945 udienze penali ordinarie;
- n. 102 udienze di Corte di Assise di Appello;
- n. 34 udienze presso la Sezione per i minorenni;
- n. 192 udienze presso il Tribunale di Sorveglianza.

Ogni magistrato della Procura generale ha potuto partecipare ai processi fissati in ciascuna udienza, in modo informato e documentato avendo avuto la disponibilità preventiva dei fascicoletti in tempo utile per la preparazione delle richieste e delle conclusioni.

La gestione cartolare dei processi non ha risentito di significative criticità, anzi nella maggior parte dei casi, ha consentito una più snella trattazione dell'udienza, per la tempestiva trasmissione delle conclusioni scritte delle parti.

Per i processi di maggiore complessità e per quelli con attività istruttoria e rinnovazione dibattimentale è stata tendenzialmente assicurata la continuità di trattazione, così da consentire al sostituto Procuratore generale che aveva iniziato il processo di seguirlo fino alla sua definizione.

Per dare conto adeguatamente dell'attività dell'ufficio vanno citati i dati attinenti alla attività svolta in materia penale dalla Corte di Appello; nel periodo di interesse sono stati definiti complessivamente 13.637 processi.

Le sentenze di conferma sono state n. 4.601, pari 33,7 % delle decisioni, mentre quelle di riforma, totale o parziale, sono state 4.067 e rappresentano il 30% delle sentenze emesse.

Le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato per effetto della prescrizione sono state n. 4.447 pari al 32,6% delle decisioni; risultano infine n. 522 processi (il 3,7%) altrimenti definiti (inammissibilità o altro).

Per tornare all'attività propria dell'Ufficio di Procura Generale si evidenzia ancora che:

- i pareri espressi dai magistrati di questa Procura Generale in ambito penale sono stati n. 4.120 (nel precedente periodo erano stati espressi n. 4.610 pareri);

- le impugnazioni proposte nell'anno sono state complessivamente 72 (44 ricorsi e 28 appelli);
- i visti apposti sulle sentenze nell'anno 2022-2023 sono stati 52.054, ai quali si aggiungono 7.566 visti su ordinanze penali e 5.800 visti su decreti.

Sinteticamente illustrando quanto ora riportato, si rileva:

- la partecipazione alle udienze penali, nel periodo, è risultato sostanzialmente invariato (da 1.274 nel precedente periodo a 1.273 nel periodo attuale);
- analogo andamento hanno registrato le impugnazioni, da 73 nel precedente periodo, a 72 nell'anno giudiziario appena trascorso;
- viceversa, i visti hanno registrato un significativo aumento, da 56.560 a 65.420 nel periodo di interesse.

I magistrati dell'ufficio hanno, inoltre, partecipato a n. 80 udienze per la trattazione di procedimenti in materia di misure di prevenzione; i procedimenti complessivamente trattati in tale materia ammontano a n. 163.

In proposito va segnalato che le misure di prevenzione patrimoniali rappresentano da tempo un istituto di particolare rilievo ed efficacia nei confronti della criminalità da profitto, tanto da consentire, anche nel nostro distretto, confische di significative risorse finanziarie e in alcuni casi di rilevanti patrimoni.

I procedimenti di prevenzione patrimoniale richiedono, per la loro complessità, un rilevante impegno tecnico - investigativo sia per formulare la iniziale proposta, sia nel corso del procedimento di primo grado per contrastare le allegazioni delle parti private, interessate a mantenere il dominio esclusivo sui beni oggetto della proposta.

Al fine di consentire alla Procura Generale di assolvere esaurientemente ai propri compiti in tale materia e per sostenere il proprio ruolo con adeguata efficacia anche nella fase dell'appello, è parso opportuno elaborare e diffondere linee guida ed indicazioni operative previa interlocuzione con tutti i Procuratori del distretto.

Nel corso di apposita riunione si è riscontrata piena adesione di tutti i Procuratori distrettuali ad instaurare un canale informativo per consentire maggiore puntualità ed efficienza degli impegni processuali per le udienze di prevenzione innanzi alla Corte di appello. Sono stati quindi fissati i seguenti adempimenti per ciascun ufficio del distretto; i Procuratori della Repubblica provvedono:

- a formare e tenere un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti rimessi al Tribunale a sostegno della richiesta di prevenzione patrimoniale;
- a formare e tenere un fascicolo (ulteriore) nel quale raccogliere tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente acquisiti dopo la decisione del tribunale;

- a trasmettere, senza ritardo, gli incarti sopra indicati, al Procuratore Generale per il giudizio di secondo grado; segnalando l'organo di polizia giudiziaria che ha svolto gli accertamenti investigativi, gli eventuali consulenti nominati e l'amministratore giudiziario se nominato;
- a trasmettere, ove possibile, la sola copia informatica degli incarti processuali sopra richiamati.

Qualche cenno merita anche l'attività delle Procure della Repubblica del distretto presso i rispettivi uffici giudicanti.

17 Concordati

L'istituto del concordato in appello è stato attivato complessivamente in 1.213 casi, rispetto ai 1.289 casi dell'anno precedente. Risultano comunicati alle parti n. 592 accoglimenti e n. 647 rigetti.

Come si è accennato, al fine di realizzare una tendenziale uniformità delle decisioni sui concordati sulla pena, e quindi l'uniforme esercizio delle funzioni requirenti cui è normativamente ispirata la organizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero, sono state aggiornate – sentiti tutti i magistrati dell'Ufficio – le linee guida (condivise anche con gli operatori della Camera Penale e Ordine Avvocati) contenenti i criteri idonei ad orientare la valutazione del magistrato in udienza, così come previsto dall'articolo 599 *bis*, comma 4, c.p.p. [cfr. i Criteri generali in materia dettati da questo Ufficio in data 8 maggio 2024 comunicati alla Corte di appello, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e condivisi con la Camera penale di Roma].

Al medesimo fine è in fase di implementazione un archivio informatico dei concordati che consentirà, attraverso parole chiave (numero del procedimento e titolo del reato) di rintracciare tutti i precedenti trattati dall'ufficio in casi affini o in materie analoghe a quelle da decidere; gli esiti della ricerca potranno essere apprezzati per ogni successiva valutazione.

Allo stato non si rilevano particolari criticità, anche in ragione dell'impegno mostrato dalla Segreteria Penale, auspicandosi, tuttavia, sempre, un maggior ricorso all'istituto ai fini deflattivi che gli sono propri.

18 Coordinamento delle Procure e contrasti di competenza

Nel periodo di riferimento, sono pervenute n. 31 procedure *ex* articolo 54 c.p.p., che si sono unite alla unica procedura già pendente alla data del 30 giugno 2023.

Delle risultanti 32 procedure, n. 15 sono state definite nel corso dell'anno; dunque, alla data del 30 giugno 2024 sono risultate pendenti n. 17 procedure.

Nello stesso periodo, è pervenuta, il 17 novembre 2023, n. 1 procedura *ex* articolo 54 *quater* c.p.p., originata da iniziativa di parte volta allo spostamento delle indagini presso un diverso ufficio del pubblico ministero; a quella data non risultavano analoghe procedure pendenti e l'unica sopravvenuta è stata definita il 1° dicembre 2023.

Dunque, alla data del 30 giugno 2024 nessuna procedura *ex* articolo 54 *quater* c.p.p. è risultata pendente.

I conflitti pervenuti sono sempre stati di tipo negativo, assai di sovente originati (*ex* articolo 54 c.p.p.) da iniziativa di una Procura della Repubblica che non ha accettato la trasmissione di un procedimento penale per competenza territoriale proveniente da omologo ufficio giudiziario del distretto.

In questi casi, viste le dimensioni ed il carico di lavoro della Procura di Roma, quest'ultima è assai spesso coinvolta nei contrasti.

Le procedure *ex* articolo 54 c.p.p. non necessitano di alcuna attività integrativa per addivenire ad una decisione; la tempistica di evasione, dunque, risulta normalmente di breve durata.

Nelle vicende *ex* articolo 54 *quater* c.p.p., al contrario, pur in presenza di un termine di legge breve, può essere opportuna la richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica interessata, sia per la disponibilità solo parziale degli atti (selezionati, per di più, dall'esponente, che è pur sempre una delle parti in causa), ma anche per l'esigenza di conoscere il punto di vista dell'ufficio giudiziario e non del solo soggetto privato controinteressato; il che può dilatare, seppure relativamente, i tempi di evasione.

19 Avocazioni

Nel periodo di interesse risultano avvocati 7 procedimenti, (a fronte di n. 10 avocazioni del periodo precedente); di questi:

- n. 1 risulta avvocato a seguito di istanza di parte;
- n. 4 sono stati avvocati ai sensi dell'articolo 412, commi 1 e 2, c.p.p.;
- n. 2 procedimenti sono invece stralci da procedimenti già avvocati.

Quanto alle richieste di avocazione ad istanza di parte *ex* articolo 413 c.p.p., si segnala che nel periodo in esame se ne apprezza un leggero aumento rispetto la precedente periodo. Nell'anno giudiziario 2023 – 2024 risultano pervenute n. 93 istanze di avocazione, a fronte n. 86 istanze depositate nel precedente periodo; l'incremento delle sopravvenienze del 26,5%.

Come detto, su istanza di parte è stato avvocato un solo procedimento e n. 89 istanze di avocazione sono state invece, definite con rigetto della richiesta.

Nessuna avocazione risulta azionata ai sensi dell'articolo 372 c.p.p.

Alla fine del periodo monitorato i procedimenti avvocati pendenti sono n. 8; si tratta di n. 9 pendenze iniziali cui si sono aggiunti i nuovi procedimenti avvocati pari a n. 7 e cui vanno detratti i definiti, pari a n. 8 procedimenti.

Da ultimo, si è rilevato che le comunicazioni *ex* articolo 421 *bis* c.p.p. sono pari a n. 10. Tali avvisi, di massima, non determinano l'avocazione, tuttavia, al fine di esercitare una efficace vigilanza, si è instaurata la prassi di richiedere agli Uffici di Procura una informativa circa l'adempimento delle attività di integrazione probatoria richiesta dal GIP nei tempi dallo stesso stabiliti. L'esito di tale ricognizione non ha evidenziato omissioni o anomali ritardi nell'attività degli Uffici del distretto.

Va ricordato – ma lo si è accennato – che l'Ufficio della Procura generale di Roma ha dettato disposizioni applicative con nota in data 7 giugno 2024 [Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia], onde assicurare l'introduzione di prassi comuni, che coniughino l'uniformità di indirizzo e il rispetto della normativa di garanzia con le esigenze organizzative degli uffici di primo grado, onerati di adempimenti onerosi e spesso solo formalistici.

20 Attività internazionale di cooperazione e assistenza giudiziaria

Le procedure di trasferimento dell'esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2010 n. 161 sono state, nel periodo in considerazione, 15 (16 le precedenti).

L'effettivo trasferimento dell'esecuzione avviene purtroppo in numero ancora assai limitato in quanto gli Stati di esecuzione non di rado respingono la richiesta ovvero rimangono inattivi.

Le procedure positivamente definite con la consegna dei detenuti, infatti, sono state soltanto 3.

In proposito è auspicabile che i protagonisti della cooperazione giudiziaria prestino attenzione e inventiva per superare le difficoltà di attuazione della normativa europea sì da immaginare specifici strumenti che incentivino l'esecuzione della pena nel paese di origine.

Sono state 5 le procedure di riconoscimento inerenti alla Convenzione di Strasburgo del 1983 al fine di trasferire l'esecuzione della pena detentiva, a fini umanitari, da Paesi extra Schengen all'Italia, nei confronti di cittadini italiani richiedenti.

In relazione ai numerosi avvisi di sentenze straniere pervenuti all'Ufficio ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, le richieste di riconoscimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 12 c.p. è stata solo 1.

I procedimenti iscritti riguardanti il trasferimento di provvedimenti di sospensione condizionale della pena di cui alla Decisione Quadro 2008/947/GAI attuata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38, sono stati 6; tutti provenienti dall'estero (nel periodo precedente risultava attivata n. 1 procedura in Francia).

Le pratiche relative al decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37, attuativo della Decisione Quadro 2005/214/GAI riguardanti il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte da Stati in ambito UE. Sono n. 200, erano state 154 nel periodo precedente.

L'ufficio su tali procedure provvede, qualora i dati provenienti dalle Autorità richiedenti siano incompleti, ad attività specifiche, prima dell'inoltro degli atti alla Corte d'Appello, per la compiuta identificazione dei trasgressori.

Per quanto concerne le richieste di assistenza giudiziaria nel periodo in esame,

si segnalano, altresì, 2 rogatorie passive (contro 1 precedente), pervenuta dalla Corte Penale Internazionale de L'Aia, in un procedimento per crimini contro l'umanità, commessi nel Myanmar ed in altro procedimento per crimini di guerra, commessi in Ucraina. Si tratta di procedimenti molto importanti, che hanno ad oggetto la violazione dei diritti umani, in vicende oltre modo complesse.

Le rogatorie attive formulate dalla Procura Generale sono state 5.

Risulta esaurita ogni pendenza relativa alle rogatorie passive, pervenute prima dell'introduzione della Direttiva dell'Unione Europea 2014/41/UE, recepita con decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017.

Dalle Autorità statunitensi è pervenuta una sola richiesta di rinuncia della giurisdizione italiana, rispetto a vicende giudiziarie che interessano, quali soggetti attivi, militari N.A.T.O. di servizio in basi ubicate sul territorio nazionale.

21 Esecuzione Penale

La materia delle esecuzioni penali, complessa e articolata, costituisce parte assai rilevante dell'attività dell'Ufficio. E' materia oggetto già di separata disamina, per la delicatezza del tema e la condizione problematica in cui versano gli istituti penitenziari.

Rinviando per i dettagli alle schede statistiche allegate, è sufficiente rilevare che, nel periodo 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, quanto all'esecuzione di pene detentive si apprezza una riduzione delle sopravvenienze, quantificate in 1.692 (a fronte dei 1.863 del periodo precedente), con una percentuale del - 9,2%.

Le archiviazioni per estinzione della pena nel periodo sono pari a n. 2.021 e la pendenza dei procedimenti con pene in corso di esecuzione è pari a n. 7.201 (al 1° luglio 2023 risultavano invece pendenti 7.340).

I provvedimenti complessivamente emessi nel settore della esecuzione penale sono stati pari a 11.187 (erano n. 9.686 nello scorso anno giudiziario), con un incremento del 13,4%.

I dati relativi agli altri provvedimenti di esecuzione (pene pecuniarie, pene sospese, misure di sicurezza), sono pari a 730.

In materia di delitti contro la libertà sessuale e degli altri reati rientranti nel cd. "codice rosso" l'Ufficio Esecuzione vanta – sin dall'entrata in vigore della legge 69/2019 – una specifica modalità di trattazione del fascicolo che garantisce, da un lato, la dettagliata e tempestiva comunicazione alla persona offesa della imminente scadenza della pena e, dall'altro, la delega alla polizia giudiziaria, territorialmente competente, ad avvisare il Procuratore del distretto nei casi di urgenza. Per ulteriore tutela della persona offesa l'ufficio ha anche predisposto un vero e proprio monitoraggio attraverso la creazione di un foglio elettronico con allerta per la segnalazione della scadenza delle misure.

Nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 il gruppo di lavoro per la cattura dei latitanti ha predisposto delle attività di ricerca che hanno dato esiti positivi con la cattura di due latitanti.

22 Pene pecuniarie e confische

La Riforma Cartabia ha ristrutturato totalmente il sistema dell'esecuzione delle pene pecuniarie; è stato abbandonato il modello civilistico del recupero credito, sostituendolo con un modello endo-penalistico, ricalibrato su quello dell'esecuzione della pena detentiva. Il mancato pagamento della pena pecuniaria, decorso il termine indicato nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero, ne comporta la conversione in una pena limitativa della libertà personale, diversa a seconda che il mancato pagamento sia volontario, ovvero dovuto a insolvibilità del condannato.

La nuova disciplina viene puntualmente applicata dall'Ufficio, che ha istituito, all'interno del Gruppo esecuzione, un autonomo settore dedicato all'esecuzione delle pene pecuniarie.

Nel periodo di riferimento sono state emesse n. 74 ingiunzioni di pagamento; in relazione ad esse:

- in n. 3 casi il condannato ha provveduto al pagamento;
- in n. 1 caso è stata accolta la istanza di rateizzazione ed è in corso il pagamento;
- in n. 5 casi sono state presentate istanze di rateizzazione trasmesse e tuttora pendenti presso l'Ufficio di Sorveglianza;
- in n. 2 casi gli atti sono stati rimessi all'Ufficio di sorveglianza con richiesta di non doversi procedere per irreperibilità del condannato;
- n. 44 procedimenti sono stati trasmessi a norma dell'articolo 660 c.p.p. alla Procura della Repubblica competente per l'attivazione della procedura per la conversione;
- n. 19 procedimenti sono pendenti non essendo decorsi i termini di legge.

Con riguardo alle confische per equivalente, anche esse oggetto della Riforma Cartabia, che ha introdotto il comma 1 *bis* all'articolo 86 delle disposizioni di attuazione c.p.p., la Procura generale riceve dall'ufficio adempimenti esecutivi della Corte d'appello gli estratti delle sentenze irrevocabili per l'esecuzione delle confische per equivalente e provvede ad iscrivere su apposito registro cartaceo tutti gli estratti esecutivi.

Dopo l'iscrizione, si procede alla delega delle indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza allo scopo di accertare le possidenze del condannato e la loro entità. All'esito delle indagini patrimoniali si emette il decreto di confisca per equivalente sulla base dei valori rinvenuti.

Qualora dall'esito delle indagini patrimoniali venga accertato il rinvenimento di valori insufficienti a coprire l'importo indicato in sentenza, successivamente all'esecuzione del decreto di confisca per equivalente emesso, l'Ufficio procede all'iscrizione in classe II sul registro informatico SIEP per emettere l'ordine d'ingiunzione di pagamento con la modalità di esecuzione della pena pecuniaria per l'importo residuo. Si procede con quest'ultima modalità anche nel caso in cui l'accertamento delle indagini patrimoniali dia esito negativo.

Nel periodo di monitoraggio sono stati iscritti n. 34 fascicoli per la esecuzione della confisca per equivalente; la confisca risulta effettivamente eseguita in nr. 7 procedure per un valore complessivo effettivamente acquisito pari a circa 550.000 euro.

Nel medesimo periodo è stata iscritta n. 1 procedura per confisca diretta per un importo pari a 404.740 euro; il fascicolo è tuttora in trattazione.

23 Demolizioni

La Procura generale, tramite l'Ufficio Esecuzione, cura l'esecuzione delle demolizioni di immobili e delle attività di ripristino ambientale con un gruppo di lavoro al quale sono addetti tre magistrati.

I fascicoli relativi alla esecuzione delle sentenze che hanno disposto la demolizione di opere o il ripristino ambientale pendenti alla data del 30 giugno 2023 sono 382, in diminuzione rispetto ai 416 relativi al medesimo periodo dell'anno precedente.

Nel periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024, sono state rilevate n. 36 archiviazioni e n. 11 incidenti di esecuzione inoltrati alla Corte d'Appello.

Nello stesso periodo l'Ufficio ha curato anche, la formulazione di pareri per incidenti di esecuzione su istanza di parte, l'emissione di ingiunzione a demolire, le sollecitazioni all'adozione dei provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale e relativa trascrizione, la richiesta di sopralluogo alla Polizia Municipale per la descrizione dello stato dei luoghi all'attualità, la segnalazione all'ufficio del Pubblico ministero di primo grado competente di eventuali nuovi abusi emersi in fase di sopralluogo e la richiesta degli esiti dei ricorsi al TAR avverso vari provvedimenti amministrativi emessi dalle Amministrazioni comunali.

Un numero significativo di fascicoli non ha avuto movimentazione essendo l'Ufficio in attesa di notizie di aggiornamento dai rispettivi Comuni/Municipi, i quali, nonostante i numerosi solleciti, non hanno fatto richiesta di fondi regionali da destinare alla attività in argomento.

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento delle demolizioni spontanee, ovvero eseguite in autonomia dalle Amministrazioni comunali.

L'Ufficio ha comunque mantenuto un costante monitoraggio sui fascicoli per i quali è in corso la quantificazione dei costi, sia richiedendo gli aggiornamenti ai rispettivi Comuni/Municipi, sia sollecitando in tal senso i professionisti regionali che avevano provveduto alla prima quantificazione, sia sollecitando le amministrazioni interessate.

In questa prospettiva, l'Ufficio ha intensificato l'attività di sollecito nei confronti delle Amministrazioni inadempienti, mediante diffide ad adempiere.

Lo svolgimento delle funzioni legislativamente assegnate alla competenza “civile” della Procura Generale comprende una pluralità di materie assai variegata, fra le quali:

- famiglia, minori e volontaria giurisdizione;
- materia elettorale;
- procedure concorsuali;
- usi civici;
- immigrazione;
- querele di falso;
- reclami nei confronti di sanzioni irrogate ai professionisti notai;
- questioni riguardanti la Banca d'Italia e la Consob.

L'impegno maggiore, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, rimane quello profuso nella formulazione dei pareri “obbligatori” in materia di “famiglia, minori e volontaria giurisdizione”, funzione che è distribuita, secondo criteri predeterminati, tra tutti i magistrati addetti al gruppo civile.

Nel periodo monitorato sono stati espressi nelle dette materie n. 1719 pareri.

Le funzioni della Procura generale in materia civile, esercitate a tutela dei soggetti più deboli ed incapaci, potrebbero essere più agevolmente esercitate con il coinvolgimento degli uffici di Procura nel processo telematico “civile” attraverso l'uso dell'applicativo “console del pubblico ministero”. Tale prezioso strumento consentirebbe ai magistrati della Procura Generale da un lato la visibilità diretta di tutti gli atti processuali, dall'altro di ridurre i tempi di intervento, con notevoli riflessi sulla durata dell'intero processo civile.

Tuttavia, la permanenza di numerose criticità del detto applicativo, non sufficientemente riscontrate dagli uffici informatici competenti all'assistenza, spesso rallenta il lavoro dei magistrati addetti al gruppo civile.

25 Sicurezza immobili e manutenzione

La sicurezza del personale giudiziario si riconferma una fondamentale priorità.

In proposito deve essere anzitutto evidenziata il rilievo assunto anche nell'ultimo anno dall'attività del Tavolo tecnico sulla Sicurezza degli uffici giudiziari di Roma, al quale come è noto partecipano magistrati di questa Procura generale e della Procura della Repubblica di Roma, la dirigenza del Provveditorato interregionale dell'amministrazione penitenziaria per Lazio, Abruzzo e Molise, i rappresentanti delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), con la collaborazione anche dalle rispettive dirigenze amministrative competenti della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Roma.

Nel periodo in esame, l'Ufficio Sicurezza ha, inoltre fornito il proprio supporto nell'espletamento nella gara di appalto sotto soglia comunitaria relativa all'affidamento del servizio di vigilanza armata privata – della durata di due anni – presso la Procura della Repubblica di Rieti, ed ha provveduto inoltre, a concludere la procedura relativa all'installazione del nuovo sistema di videosorveglianza centralizzato – composto da oltre 80 telecamere – presso la Procura Generale, l'Ufficio di Sorveglianza e la Procura Europea (EPPO) di Roma.

Si è proceduto anche alla disamina di problematiche afferenti sia ai lavori di efficientamento energetico degli edifici di piazzale Clodio (palazzine A, B e C) e del Tribunale Ordinario di Roma (ex caserme “Sauro” e “Cavour”) connessi all'utilizzo dei fondi del PNRR, sia al programma di alcuni interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025.

La manutenzione dei numerosi sistemi di controllo degli accessi –in particolare scanner bagagli (apparati radiogeni), metal detector a transito ed altri sistemi antintrusione elettronici quali sistemi di allarme e videosorveglianza – viene garantita tramite l'adesione all'accordo Consip denominato “SGM” – Servizi di Gestione e Manutenzione – prorogato sino al prossimo giugno 2025.

Le determine adottate al riguardo:

- l'installazione di un metal detector a transito presso il Giudice di Pace di Cassino (18 dicembre 2023);
- il servizio di vigilanza armata – per conto del Ministero della Giustizia – presso gli uffici giudiziari di Latina, Frosinone e Cassino (23 giugno 2023);

- l'installazione di una sbarra automatica con lettore targhe presso il Giudice di Pace di Albano Laziale (26 gennaio 2024);
- l'installazione di una barriera elettromeccanica ad uso intensivo da installare presso l'ingresso della città giudiziaria di Roma – piazzale Clodio – ingresso di via Amato (3 giugno 2024);
- il ripristino della funzionalità e messa in sicurezza della sbarra di accesso al parcheggio nonché dell'impianto di illuminazione del cortile interno della Procura Generale (14 novembre 2024).

Ufficio: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Tab.1 - AVOCAZIONI

Sezione 1. AVOCAZIONI	Anno giudiziario		Variazione AG 2023/2024 vs AG 2022/2023	
	2022/2023	2023/2024	Assoluta	Percentuale
1.1. Movimento delle istanze di avocazione ex art.413 c.p.p.				
Pendenti ad inizio periodo	26	43	+17	+65,4%
Sopravvenute nel periodo	86	93	+7	+8,1%
Definite per accoglimento nel periodo ai sensi dell'art.413 co.2 c.p.p.	4	1	-3	-75,0%
Definite per rigetto nel periodo ai sensi dell'art.413 c.p.p.	65	89	+24	+36,9%
Pendenti a fine periodo	43	46	+3	+7,0%
Indice di ricambio	80	97	+17	+20,6%
1.2. Movimento dei procedimenti avvocati iscritti a registro mod.8 noti e ignoti				
Pendenti ad inizio periodo	9	9	0	0,0%
Sopravvenuti nel periodo	14	7	-7	-50,0%
Definiti nel periodo	14	8	-6	-42,9%
Pendenti a fine periodo	9	8	-1	-11,1%
Indice di ricambio	100	114	+14	+14,3%
1.3. Modalità di pervenimento dei procedimenti avvocati (iscritti a registro mod.8 noti e ignoti)				
Sopravvenuti a seguito di avocazioni ai sensi dell'art.372 c.p.p.	0	0	0	NC
Sopravvenuti a seguito di avocazioni ai sensi dell'art.412 c.1 c.p.p. (esclusi quelli ad istanza di parte inseriti al punto 13)	0	0	0	NC
Sopravvenuti a seguito di avocazioni ai sensi dell'art.412 c.2 c.p.p.	10	5	-5	-50,0%
Sopravvenuti a seguito di avocazioni per accoglimento di istanza di parte art.413 c.p.p.	4	2	-2	-50,0%
Totale sopravvenuti	14	7	-7	-50,0%
1.4. Modalità di definizione dei procedimenti avvocati (iscritti a registro mod.8 noti e ignoti)				
Definiti con richiesta di rinvio a giudizio al GIP per inizio azione penale	3	1	-2	-66,7%
Definiti con richiesta di decreto di archiviazione al GIP	5	4	-1	-20,0%
Definiti con invio al Tribunale e in Corte di Assise	3	0	-3	-100,0%
Altrimenti Definiti	3	3	0	0,0%
Totale definiti	14	8	-6	-42,9%

Fonte: modello statistico trimestrale M313G Sezione 1 AVOCAZIONI - Aggiornamento al 28/08/2024

Ufficio: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Tab.2 - CONCORDATI SUI MOTIVI DI APPELLO (artt.599 bis e 602 co.1 bis c.p.p.)

Sezione 2. CONCORDATI SUI MOTIVI DI APPELLO (artt.599 bis e 602 co.1 bis c.p.p.)	Anno giudiziario		Variazione AG 2023/2024 vs AG 2022/2023	
	2022/2023	2023/2024	Assoluta	Percentuale
Proposte di concordato pendenti ad inizio periodo	282	96	-186	-66,0%
Proposte di concordato sopravvenute nel periodo	1.289	1.213	-76	-5,9%
Proposte di concordato accolte nel periodo	678	592	-86	-12,7%
Proposte di concordato rigettate nel periodo	797	647	-150	-18,8%
Proposte di concordato pendenti a fine periodo	96	70	-26	-27,1%
Indice di ricambio	114	102	-12	-10,7%

Fonte: modello statistico trimestrale M313G Sezione 2. CONCORDATI SUI MOTIVI DI APPELLO (artt.599 bis e 602 co.1 bis c.p.p.) -
Aggiornamento al 28/08/2024

Ufficio: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Tab.3 - ATTIVITA' IN MATERIA DI ESECUZIONI PENALI

Sezione 3. ATTIVITA' IN MATERIA DI ESECUZIONI PENALI	Anno giudiziario		Variazione AG 2023/2024 vs AG 2022/2023	
	2022/2023	2023/2024	Assoluta	Percentuale
3.1. Movimento classe I pena detentiva				
Pendenti in senso stretto all'inizio del periodo	161	223	+62	+38,5%
Pendenti in senso stretto alla fine del periodo	223	151	-72	-32,3%
Pendenti in corso di esecuzione pena all'inizio del periodo	7.105	7.340	+235	+3,3%
Sopravvenuti nel periodo	1.863	1.719	-144	-7,7%
Archiviati (fine pena, indulto, amnistia, morte reo, ecc.) e estinzioni pena nel periodo	1.628	1.858	+230	+14,1%
Pendenti in corso di esecuzione pena alla fine del periodo	7.340	7.201	-139	-1,9%
Indice di ricambio	87	108	+21	+23,7%
3.2. Provvedimenti emessi classe I				
Su pene detentive ai sensi art.656 c.p.p.	4.928	5.297	+369	+7,5%
Di fungibilità ai sensi dell'art.657 c.p.p.	71	83	+12	+16,9%
Su misure di sicurezza ai sensi dell'art.658 c.p.p.	59	54	-5	-8,5%
In esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza	2.078	3.159	+1.081	+52,0%
Su pene pecuniarie ai sensi dell'art.660 c.p.p.	84	500	+416	+495,2%
Su pene sostitutive ai sensi dell'art.661 c.p.p.	3	17	+14	+466,7%
Su pene accessorie ai sensi dell'art.662 c.p.p.	1.690	1.535	-155	-9,2%
Di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art.663 c.p.p.	773	821	+48	+6,2%
Totale provvedimenti emessi classe I	9.686	11.466	+1.780	+18,4%
3.3. Sopravvenuti altre classi				
Classe II (pena pecuniaria) Sopravvenuti nel periodo	9	32	+23	+255,6%
Classe III (pena sospesa) Sopravvenuti nel periodo	462	610	+148	+32,0%
Classe IV (misure di sicurezza) Sopravvenuti nel periodo	128	135	+7	+5,5%
Classe VII (conversione della pena pecuniaria) Sopravvenuti nel periodo	239	1.131	+892	+373,2%
Totale sopravvenuti altre classi	838	1.908	+1.070	+127,7%

Fonte: modello statistico trimestrale M313G Sezione 3. ATTIVITA' IN MATERIA DI ESECUZIONI PENALI - Aggiornamento al 28/08/2024

Ufficio: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Tab.4 - ATTIVITA' IN MATERIA PENALE

Sezione 4. ATTIVITA' IN MATERIA PENALE	Anno giudiziario		Variazione AG 2023/2024 vs AG 2022/2023	
	2022/2023	2023/2024	Assoluta	Percentuale
Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 c.p.p. (negativi)	21	31	+10	+47,6%
Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 bis c.p.p. (positivi)	0	0	0	NC
Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 ter c.p.p. (in materia di criminalità organizzata)	0	0	0	NC
Contrasti di competenze ai sensi dell'art.54 quater c.p.p. (richiesta trasmissione atti diverso PM)	1	1	0	0,0%
Richieste di estradizione ai sensi dell'art.703 c.p.p. (dall'estero)	140	176	+36	+25,7%
di cui MAE ai sensi della L. 29.3.2005 n.69 (dall'estero)	97	118	+21	+21,6%
Richieste di estradizione ai sensi dell'art.720 c.p.p. (all'estero)	106	115	+9	+8,5%
di cui MAE ai sensi della L. 29.3.2005 n.69 (all'estero)	43	13	-30	-69,8%
Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art.724 c.p.p. (rogatorie dall'estero)	1	3	+2	+200,0%
Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art.727 c.p.p. (rogatorie all'estero)	3	5	+2	+66,7%
Richieste alla Corte ai sensi dell'art.730 c.p.p. (riconoscimento sentenze estere)	7	5	-2	-28,6%
Richieste alla Corte riconoscimento delle sanzioni pecuniarie estere (D.Lgs. 37/2016 in attuazione DQ 2005/2014 GAI)	153	196	+43	+28,1%
Richieste alla Corte ai sensi dell'art.742 c.p.p. (esecuzione all'estero di sentenze italiane)	0	1	+1	NC
Comunicazioni di sentenze penali emesse nel distretto	56.560	52.054	-4.506	-8,0%
Visti su ordinanze penali	5.487	7.566	+2.079	+37,9%
Visti su decreti relativi a procedimenti penali	4.491	5.800	+1.309	+29,1%
Visti sui motivi di appello penali	256	134	-122	-47,7%
Richieste in materia di misure cautelari sia su procedimenti avvocati che su procedimenti di secondo grado	593	510	-83	-14,0%
Pareri in materia di libertà personali	4.592	3.618	-974	-21,2%
Altri pareri	18	0	-18	-100,0%
Esposti	117	85	-32	-27,4%
Richieste di Revisione di sentenza penale del Procuratore Generale	3	2	-1	-33,3%
Impugnazioni ex artt.570 e 593 bis co.2 c.p.p. (appelli)	31	28	-3	-9,7%
Impugnazioni ex art.608 c.p.p. (ricorsi in cassazione)	42	44	+2	+4,8%
Altre impugnazioni	0	0	0	NC

Fonte: modello statistico trimestrale M313G Sezione 4. ATTIVITA' IN MATERIA PENALE - Aggiornamento al 28/08/2024

Ufficio: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Tab.5 - ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA

Sezione 5. ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA	Anno giudiziario		Variazione AG 2023/2024 vs AG 2022/2023	
	2022/2023	2023/2024	Assoluta	Percentuale
Interrogazioni parlamentari pervenute	25	30	+5	+20,0%
Procedimenti disciplinari iniziati a carico del personale di Polizia Giudiziaria	10	14	+4	+40,0%
Decisioni della Commissione su sanzioni a carico di iscritti all'ordine dei Notai comunicate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 158-undecies, lett. b) legge notarile	0	1	+1	NC
Visti su procedimenti definiti a carico di appartenenti ad altri ordini professionali (avvocati, giornalisti, geologi, ecc..) comunicati al Procuratore Generale	777	1.246	+469	+60,4%
Visti su sentenze civili	3.562	4.018	+456	+12,8%
Visti su ordinanze civili	318	107	-211	-66,4%
Visti su decreti civili	999	1.252	+253	+25,3%
Visti sui motivi di appello civili	274	152	-122	-44,5%
Pareri per affari contenziosi	1.173	867	-306	-26,1%
Pareri per affari in Camera di Consiglio (Volontaria Giurisdizione)	983	652	-331	-33,7%
Interventi per controversie sugli usi civici	4	0	-4	-100,0%
Altri pareri e provvedimenti amministrativi	13	24	+11	+84,6%
Partecipazioni a conferenza permanente	3	3	0	0,0%

Fonte: modello statistico trimestrale M313G Sezione 5. ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA - Aggiornamento al 28/08/2024

Ufficio: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Tab.6 - BERSAGLI INTERCETTAZIONI

Classificazione	Anno giudiziario		Variazione AG 2023/2024 vs AG 2022/2023	
	2022/2023	2023/2024	Assoluta	Percentuale
Bersagli Intercettazioni Informatiche	0	0	0	NC
Bersagli Intercettazioni Trojan	0	0	0	NC
Bersagli Intercettazioni Altre Post 2020	0	0	0	NC
Totale	0	0	0	NC

Fonte: archivio Dg-Stat aggiornato al 23/09/2024

